



Sistema di compensazione BI-COMP

Guida per gli operatori

Settembre 2013

INDICE

SEZIONE A

IL SISTEMA DI COMPENSAZIONE BI-COMP

CAPITOLO I - IL SISTEMA DI COMPENSAZIONE BI-COMP	10
1. LINEAMENTI GENERALI.....	10
2. I SOTTOSISTEMI DI BI-COMP.....	11
2.1 <i>IL SOTTOSISTEMA RECAPITI LOCALE</i>	<i>11</i>
2.2 <i>IL SOTTOSISTEMA DETTAGLIO</i>	<i>12</i>
3. CICLI DI COMPENSAZIONE E INVIO AL REGOLAMENTO	12
4. FASI DELLA COMPENSAZIONE.....	13
5. GIORNATE DI OPERATIVITÀ	13
CAPITOLO II - LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA.....	15
1. PARTECIPAZIONE.....	15
1.1 <i>REQUISITI SOGGETTIVI DI PARTECIPAZIONE.....</i>	<i>15</i>
1.2 <i>REQUISITI TECNICI</i>	<i>16</i>
1.3 <i>MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE.....</i>	<i>16</i>
2. PERFEZIONAMENTO DEL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE.....	16
2.1 <i>SCAMBIO DELLE LETTERE-CONTRATTO</i>	<i>16</i>
2.2 <i>SOGGETTI CON SEDE LEGALE IN UN ALTRO STATO MEMBRO DELLA UNIONE EUROPEA (UE)...</i>	<i>18</i>
2.3 <i>RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE, SCHEDA DI PARTECIPAZIONE, SCHEDA DI REGOLAMENTO, FORMULARI.....</i>	<i>18</i>
3. PARTECIPAZIONE ALLA RECAPITI LOCALE	20
4. MODIFICHE ALLE MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE	21
4.1 <i>FUSIONE PER INCORPORAZIONE</i>	<i>21</i>
4.2 <i>FUSIONE PER UNIONE</i>	<i>22</i>
CAPITOLO III - TARIFFE E PENALI.....	23
1. TARIFFE	23
2. PENALI.....	24
CAPITOLO IV - PROCEDURA COMPENSAZIONE NAZIONALE	25
1. ANAGRAFE PROCEDURALE.....	25
2. INFORMATIVA SULLE TRANSAZIONI RESA DALLA PROCEDURA.....	25
ALLEGATO A.1	
Mod. 13 S.C.	27
ALLEGATO A.2	
Mod. 8 S.C.	30
ALLEGATO A.3	
CATEGORIE E CODICI PER LA SEGNALAZIONE DELLE PARTITE	32
ALLEGATO A.4	
LEGALIZZAZIONE DEGLI ATTI PUBBLICI REDATTI ALL'ESTERO	34
ALLEGATO A.5	
LETTERA-CONTRATTO PER LA PARTECIPAZIONE A BI-COMP E PER LA FRUIZIONE DEI SERVIZI DI RAGGIUNGIBILITÀ	36

ALLEGATO A.6	
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE A BI-COMP	60
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA DI	
PARTECIPAZIONE A BI-COMP	64
ALLEGATO A.7	
BI-COMP – RECAPITI LOCALE: SCHEDA DI REGOLAMENTO	65
ALLEGATO A.8	
MOD. 5 S.C.	67
ALLEGATO A.9	
LETTERA ATTESTANTE IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO AD ALTRO	
PARTECIPANTE	69
ALLEGATO A.10	
LETTERA ATTESTANTE IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO A UNA SOCIETÀ DI	
SERVIZI	71
ALLEGATO A.11	
2002 DEBIT MANDATE FOR AS SETTLEMENT (FACSIMILE)	74
ALLEGATO A.12	
GUIDA TECNICA PER I PARTECIPANTI A BI-COMP	77

SEZIONE B

RAGGIUNGIBILITÀ

CAPITOLO I - SERVIZI OPZIONALI DI RAGGIUNGIBILITÀ	125
1. SERVIZIO DI INTEROPERABILITÀ	125
1.1. REQUISITI PER LA FRUIZIONE DEL SERVIZIO DI INTEROPERABILITÀ	126
1.2. ADEMPIMENTI PER LA FRUIZIONE DEL SERVIZIO	126
2. SERVIZIO DI TRAMITAZIONE.....	126
2.1. REQUISITI E ADEMPIMENTI PER LA FRUIZIONE DEL SERVIZIO DI TRAMITAZIONE IN STEP2 ..	127
2.2. ITER PER L'ADESIONE AL SERVIZIO.....	129
2.3. TRAMITAZIONE SCT	130
2.4. TRAMITAZIONE SDD, CORE E B2B.....	134
3. SERVIZIO OPZIONALE "TRANSFERABILITY" DI STEP2	139
CAPITOLO II - TARIFFE.....	140
1. SERVIZIO DI INTEROPERABILITÀ	140
2. SERVIZIO DI TRAMITAZIONE	140
3. SERVIZIO OPZIONALE "TRANSFERABILITY" DI STEP2	142
ALLEGATO B.1	
PARTECIPAZIONE INDIRETTA IN STEP2 - "FORM OF DIRECT STEP2 PARTICIPANT APPOINTMENT CONFIRMATION"	143
ALLEGATO B.2	
RICHIESTA DI TRAMITAZIONE IN STEP2 DI UN OPERATORE APPARTENENTE A UN GRUPPO BANCARIO.....	146
ALLEGATO B.3	
SCHEDA PER LA TRAMITAZIONE IN STEP2 DI UN OPERATORE APPARTENENTE A UN GRUPPO BANCARIO.....	150
ALLEGATO B.4	
SCHEDA DI REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI TRAMITAZIONE IN STEP2	152
ALLEGATO B.5	
SERVIZIO "TRANSFERABILITY" DI STEP2 - RICHIESTA DI ADESIONE DEL TRAMITATO.....	154
ALLEGATO B.6	
SERVIZIO "TRANSFERABILITY" DI STEP2 - AUTORIZZAZIONE DELLA CAPOGRUPPO ALL'ADDEBITO DELLE TARIFFE	157

SEZIONE C

GESTORI DEI SISTEMI DI *CLEARING* E *TECHNICAL FACILITATOR*

1. ATTIVITÀ DEI GESTORI DEI SISTEMI DI <i>CLEARING</i> E DEI <i>TECHNICAL FACILITATOR</i>	161
2. PERFEZIONAMENTO DEI RAPPORTI CONTRATTUALI.....	162
3. GIORNATE E ORARI DI OPERATIVITÀ	164
ALLEGATO C.1	
LETTERA-CONTRATTO PER L'INVIO DI INFORMAZIONI DI PAGAMENTO AL SOTTOSISTEMA DETTAGLIO	165
ALLEGATO C.2	
LETTERA-CONTRATTO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI INTEROPERABILITÀ.....	170
ALLEGATO C.3	
NORME PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI INVIO ALLA BANCA D'ITALIA DI INFORMAZIONI DI PAGAMENTO RELATIVE: A) AI PAGAMENTI TRA PARTECIPANTI AL SOTTOSISTEMA DETTAGLIO DEL SISTEMA BI-COMP; B) AI PAGAMENTI SCAMBIATI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI INTEROPERABILITÀ.	174
ALLEGATO C.4	
DATI STATISTICI RELATIVI AI SISTEMI DI <i>CLEARING</i>	195
ALLEGATO C.5	
SCHEDA PER IL SOTTOSISTEMA DETTAGLIO: PROCEDURE INTERBANCARIE	205
ALLEGATO C.6	
SCHEDA PER IL SERVIZIO DI INTEROPERABILITÀ: STRUMENTI DI PAGAMENTO SEPA.....	207
ALLEGATO C.7	
LETTERA-CONTRATTO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TRAMITAZIONE IN STEP2	209
ALLEGATO C.8	
NORME PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI INVIO DI INFORMAZIONI DI PAGAMENTO RELATIVE AL SERVIZIO DI TRAMITAZIONE OFFERTO DALLA BANCA D'ITALIA NEL SISTEMA STEP2 DI <i>EBA-CLEARING</i>	213
ALLEGATO C.9	
SCHEDA PER IL SERVIZIO DI TRAMITAZIONE IN STEP2: STRUMENTI DI PAGAMENTO SEPA.....	227
ALLEGATO C.10	
GUIDA TECNICA PER I GESTORI DEI SISTEMI DI <i>CLEARING</i> E I <i>TECHNICAL FACILITATOR</i>	229

PREMESSA

BI-COMP è il sistema di compensazione gestito dalla Banca d'Italia in regime di servizio pubblico e senza fine di lucro, per il regolamento in moneta di banca centrale di pagamenti al dettaglio denominati in euro.

Il sistema, designato ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2001 n. 210 in materia di definitività dei pagamenti, beneficia delle tutele previste contro i rischi derivanti da procedure di insolvenza a carico dei partecipanti, ed è sottoposto alla sorveglianza della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 146 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario).

BI-COMP è articolato in due sottosistemi: Recapiti locale e Dettaglio. I saldi multilaterali calcolati per partecipante nei due sottosistemi sono inviati alla procedura Compensazione nazionale, nella quale concorrono a determinare il saldo multilaterale complessivo per aderente da regolare in TARGET2.

Il sistema tratta pagamenti in formato domestico e SEPA¹.

Per consentire la raggiungibilità dei propri partecipanti in ambito SEPA, BI-COMP interagisce con altri sistemi di pagamento al dettaglio (c.d. servizio di interoperabilità).

La Banca d'Italia offre inoltre il servizio di tramitazione nel sistema STEP2 di *EBA-Clearing* per eseguire pagamenti SEPA con i partecipanti di tale sistema.

La guida si articola in tre sezioni:

- la Sezione A contiene la disciplina di BI-COMP, sottosistemi Recapiti locale e Dettaglio;
- la Sezione B riporta termini e condizioni dei servizi di raggiungibilità;
- la Sezione C detta la normativa per i gestori dei sistemi di *clearing* e i *Technical facilitator*.

¹ *Single Euro Payments Area*.

SEZIONE A

IL SISTEMA DI COMPENSAZIONE BI-COMP

CAPITOLO I

IL SISTEMA DI COMPENSAZIONE BI-COMP

1. LINEAMENTI GENERALI

Il sistema di compensazione BI-COMP gestisce pagamenti effettuati mediante strumenti cartacei o strumenti elettronici domestici e SEPA (*SEPA Credit Transfer*, *SEPA Core Direct Debit* e *SEPA B2B Direct Debit* – di seguito SCT, SDD Core e SDD B2B). Per il suo tramite i partecipanti compensano le reciproche partite di debito e di credito e regolano nel sistema TARGET2 i relativi saldi multilaterali.

I crediti portati in compensazione devono essere liquidi, esigibili ed espressi in valuta legale.

Il sistema si compone dei sottosistemi Recapiti locale e Dettaglio e della procedura Compensazione nazionale.

Nell'ambito del sottosistema Recapiti locale vengono scambiati tra i partecipanti titoli di pagamento cartacei, quali effetti cambiari, vaglia, assegni circolari, assegni bancari e postali, fatture, quietanze, *memorandum* Modd. 13 S.C. (cfr all. A.1).

Il sottosistema Dettaglio tratta operazioni che non implicano lo scambio materiale di documenti contabili. Esso riceve dai cc.dd. sistemi di *clearing* pagamenti trattati in procedure elettroniche interbancarie (di seguito procedure interbancarie) che gestiscono flussi omogenei di operazioni.

I sistemi di *clearing*, sottoposti alla sorveglianza sui sistemi di pagamento al dettaglio, sono sistemi caratterizzati da meccanismi di funzionamento formali e standardizzati e da regole comuni, volti a consentire ai loro partecipanti di eseguire lo scambio di informazioni di pagamento (cfr Sez. C).

Le tipologie di operazioni scambiate nelle procedure interbancarie nonché le regole di funzionamento delle medesime sono definite dagli operatori.

I saldi multilaterali relativi al singolo partecipante, calcolati in ciascuno dei due sottosistemi, sono inviati alla procedura Compensazione nazionale, nella quale concorrono a determinare i saldi multilaterali nazionali complessivi, inviati al regolamento in TARGET2.

Per consentire la raggiungibilità nell'area unica dei pagamenti in euro di controparti che non si avvalgono di BI-COMP per regolare pagamenti SEPA, la Banca d'Italia offre i servizi opzionali di interoperabilità con altri sistemi di pagamento al dettaglio e di tramitazione in STEP2, alle condizioni e con le modalità illustrate nella Sez. B.

2. I SOTTOSISTEMI DI BI-COMP

2.1 Il sottosistema Recapiti locale

Il sottosistema **Recapiti locale** effettua la compensazione multilaterale, tra partecipanti al sottosistema stesso, dei pagamenti disposti con strumenti cartacei (cc.dd. recapiti).

I partecipanti al sottosistema Recapiti locale provvedono allo **scambio materiale dei recapiti** e all'invio delle relative segnalazioni contabili nei confronti di ciascun partecipante (c.d. **presentazione delle partite**).

Lo **scambio materiale dei recapiti** avviene presso le Stanze di compensazione coesistenti con le Sedi della Banca d'Italia di Roma e Milano.

Per quanto concerne lo scambio di assegni bancari e postali, l'art. 34 del R.D. 21.12.1933, n. 1736 equipara la presentazione di un assegno in Stanza di compensazione alla presentazione per il pagamento. Ne deriva che, nel caso di rifiuto di pagamento del titolo, la presentazione in Stanza dell'assegno costituisce il presupposto per la constatazione ufficiale del mancato pagamento e quindi per l'esercizio dell'azione di regresso ai sensi dell'art. 45 del R.D. n. 1736/33. Tale constatazione, ai sensi del comma 1 n. 3 del citato articolo, può essere fatta con dichiarazione di una Stanza di compensazione datata e attestante che l'assegno è stato trasmesso alla stessa in tempo utile e che non è stato pagato.

Lo scambio dei recapiti si svolge nel corso di un'apposita seduta che ha inizio alle ore 09:30 e termina alle 12:00.

Gli aderenti sono tenuti a partecipare alla seduta. Qualora ciò si rendesse impossibile, il partecipante deve darne comunicazione alla Stanza di compensazione interessata con almeno un giorno di preavviso e deve curare l'affissione della relativa comunicazione nel locale ove si svolge la seduta, allo scopo di renderne edotti gli altri partecipanti.

I recapiti presentati devono essere muniti di un timbro riportante l'indicazione del luogo e della data di presentazione, del codice identificativo del partecipante e la dicitura "compensato a mezzo Stanza di compensazione di".

I recapiti presentati al pagamento non devono essere quietanzati, stante l'espressa rinuncia alla quietanza prevista dall'art. 13 delle "Norme per la partecipazione a BI-COMP e per la fruizione dei servizi di raggiungibilità" (cfr all. A.5). I recapiti sono scambiati tra i partecipanti presso le Stanze di compensazione a mezzo di pieghi chiusi (Modd. 15 S.C.) senza affrancatura.

Gli importi relativi ai recapiti scambiati a debito e a credito vengono segnalati a cura degli stessi partecipanti alla procedura Recapiti locale (**presentazione delle partite**) tramite Rete Nazionale Interbancaria (RNI), CD, DVD o, in casi eccezionali², tramite modulo cartaceo (Mod. 8 S.C. – cfr all. A.2). Le partite sono segnalate in procedura utilizzando gli appositi codici previsti in allegato (cfr all. A.3).

I partecipanti possono utilizzare la RNI su entrambe le Stanze alle quali partecipano oppure soltanto presso una di esse, previa comunicazione alla Filiale della Banca d'Italia

² Ad esempio, in caso di indisponibilità degli altri mezzi trasmissivi.

competente (cfr Sez. A, Cap. II, par. 2.3), da effettuarsi all'atto della richiesta di adesione alla Recapiti.

Per utilizzare il modulo cartaceo Mod. 8 S.C., gli *specimen* di firma relativi alla sua sottoscrizione dovranno essere depositati con il Mod. 148 Dir. presso la Sede della Banca d'Italia coesistente con la Stanza di compensazione interessata.

Per lo **scambio dei recapiti** e la **presentazione delle partite tramite modulo cartaceo (Mod. 8 S.C.)** i partecipanti possono avvalersi di un altro aderente presso la Stanza o di una società di servizi ai quali abbiano conferito apposito **mandato con rappresentanza**. Qualora il partecipante opti per tale modalità di presentazione dei recapiti, dovrà astenersi dall'apportare sugli assegni la girata a favore dell'aderente o della società di servizi incaricati. L'attribuzione ad altro soggetto di detto mandato non preclude al singolo partecipante la possibilità di svolgere anche direttamente dette operazioni. Allo scopo di agevolare le necessarie verifiche da parte dei partecipanti, la Stanza mette a disposizione, nei locali destinati allo scambio dei recapiti, l'elenco dei mandati a svolgere le operazioni materiali di scambio dei recapiti nonché copia dei Modd. 5 S.C. - presentati dai partecipanti - nei quali sono indicati i nomi e gli *specimen* di firma degli incaricati alla consegna e al ritiro dei recapiti (cfr all. A.8).

2.2 Il sottosistema Dettaglio

Il sottosistema Dettaglio effettua la compensazione multilaterale delle operazioni relative ad informazioni di pagamento trattate nelle procedure interbancarie che confluiscono in BI-COMP. Esso acquisisce le relative informazioni di pagamento – sotto forma di partite elementari e/o saldi bilaterali – dai sistemi di *clearing*. (cfr Sez. C).

Il sottosistema Dettaglio tratta operazioni effettuate:

- attraverso strumenti di pagamento, sia domestici sia SEPA, tra partecipanti alle relative procedure interbancarie che confluiscono in BI-COMP;
- attraverso strumenti di pagamento SEPA, tra partecipanti alle relative procedure interbancarie che confluiscono in BI-COMP e controparti che non si avvalgono del sottosistema Dettaglio per regolare pagamenti SEPA, ma raggiungibili in altri sistemi di pagamento al dettaglio (cc.dd. sistemi connessi) i cui gestori partecipino a loro volta a BI-COMP – sottosistema Dettaglio e abbiano stipulato accordi di interoperabilità con la Banca e con gestori di sistemi di *clearing*.

3. CICLI DI COMPENSAZIONE E INVIO AL REGOLAMENTO

Il sistema BI-COMP effettua tre cicli giornalieri di compensazione e di invio al regolamento alle 07:15, alle 12:00 e alle 16:30, nei quali vengono trattati i pagamenti eseguiti con i seguenti strumenti:

	1° ciclo	2° ciclo	3° ciclo
Strumenti domestici	no	sì	no
<i>SEPA Credit Transfer</i>	sì	sì	sì
<i>SEPA Core Direct Debit e SEPA B2B Direct Debit</i>	no	sì	no

4. FASI DELLA COMPENSAZIONE

Il processo di compensazione, per ciascun ciclo giornaliero, si compone delle seguenti fasi:

- A) nell'ambito del sottosistema Recapiti locale:
- scambio materiale dei recapiti fra i partecipanti e segnalazione delle relative partite contabili (c.d. presentazione delle partite);
 - determinazione dei saldi bilaterali dei partecipanti;
 - aggregazione dei saldi bilaterali dei partecipanti che regolano in TARGET2 tramite altri partecipanti nei saldi bilaterali di questi ultimi;
 - determinazione dei saldi multilaterali relativi ai partecipanti che regolano in TARGET2 per conto proprio o di altri partecipanti alla Recapiti locale;
 - invio dei saldi multilaterali alla Compensazione nazionale;
- B) nell'ambito del sottosistema Dettaglio:
- acquisizione dai sistemi di *clearing* delle partite elementari e/o dei saldi bilaterali dei partecipanti;
 - elaborazione dei saldi bilaterali dei partecipanti;
 - determinazione dei saldi multilaterali dei partecipanti;
 - invio dei saldi multilaterali alla Compensazione nazionale;
- C) nella procedura Compensazione nazionale:
- determinazione dei saldi multilaterali dei partecipanti che regolano in TARGET2, per conto proprio o di altri partecipanti, relativi a tutte le operazioni e ai saldi bilaterali immessi nel sistema BI-COMP;
 - invio dei saldi multilaterali per il regolamento nel sistema TARGET2.

I saldi multilaterali sono regolati sui conti PM detenuti dagli operatori in TARGET2. L'efficacia della compensazione multilaterale e la chiusura di ciascun processo di compensazione sono subordinate al buon fine del regolamento di tutti i saldi multilaterali su tali conti PM.

La chiusura della compensazione è dichiarata dalla Banca d'Italia, con apposito messaggio telematico (msg. 676), ai partecipanti che regolano in TARGET2 per conto proprio o di altri partecipanti (cfr all. A.12 - Guida tecnica per i partecipanti a BI-COMP).

5. GIORNATE DI OPERATIVITÀ

Il sottosistema Dettaglio e i servizi di raggiungibilità (servizi di interoperabilità e di tramitazione in STEP2) sono disponibili in tutte le giornate di operatività di TARGET2

secondo quanto previsto nell'atto di Indirizzo della Banca Centrale Europea del 5 dicembre 2012 relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (BCE/2012/27) – di seguito TARGET2 Guideline.

Il sottosistema Recapiti locale è operativo secondo il calendario domestico, fatta eccezione per la giornata di Venerdì Santo, non operativa in base al calendario TARGET2. La Stanza di compensazione coesistente con la Sede della Banca d'Italia di Roma non è operativa il 29 giugno.

CAPITOLO II

LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA

1. PARTECIPAZIONE

1.1 Requisiti soggettivi di partecipazione

Possono partecipare al sistema BI-COMP:

- 1) BANCHE CENTRALI.
- 2) BANCHE - Soggetti autorizzati alla raccolta del risparmio tra il pubblico e all'esercizio del credito.
- 3) ENTI CREDITIZI NON BANCARI - Soggetti inclusi nell'elenco di cui all'art. 2, della Direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione) - di seguito direttiva bancaria - , qualora:
 - siano assoggettati – da parte delle autorità competenti dello Stato in cui hanno la sede legale – ad almeno una delle forme di controllo previste dalla normativa di vigilanza armonizzata nell'ambito dell'Unione europea (vigilanza armonizzata in base alla direttiva bancaria) o a forme di vigilanza a questa equivalenti;
 - abbiano la propria sede legale in uno Stato membro dell'Unione europea.
- 4) ENTI CHE OFFRONO SERVIZI DI COMPENSAZIONE E/O DI REGOLAMENTO - Soggetti che offrono servizi di compensazione e/o di regolamento, solo nel caso in cui siano sottoposti alla vigilanza sui sistemi di compensazione, di liquidazione e di garanzia di cui all'art. 77 del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza) e/o alla sorveglianza sui sistemi di pagamento di cui all'art. 146 del d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario) nonché, nel caso in cui abbiano la propria sede legale in uno Stato diverso dalla Repubblica italiana, siano sottoposti – da parte delle autorità competenti – a forme di vigilanza o sorveglianza equivalenti.
- 5) MINISTERI DEL TESORO O ORGANI EQUIVALENTI dei governi centrali o regionali degli Stati membri dell'Unione europea.
- 6) ENTI DEL SETTORE PUBBLICO³:
 - Istituzioni e organi dell'Unione europea;

³ Cfr art. 3 del regolamento del Consiglio della Comunità europea del 13 dicembre 1993 n. 3603/93, in Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 31 dicembre 1993, n. L332.

- Amministrazioni statali, enti regionali o locali, altri enti pubblici, altri organismi di diritto pubblico e imprese pubbliche⁴ purché appartenenti a settori pubblici degli Stati membri dell'Unione europea.

Partecipa inoltre di diritto la Banca d'Italia.

1.2 Requisiti tecnici

Per poter partecipare a BI-COMP, gli operatori devono disporre di un **codice identificativo** attribuito dalla Banca d'Italia e rispettare gli standard tecnici di cui all'allegato A.12 - Guida tecnica per i partecipanti a BI-COMP - della presente Guida. Il codice identificativo è univoco per soggetto giuridico, fatta eccezione per i partecipanti insediati all'estero che operano nella Repubblica italiana, sia in accesso remoto che attraverso una o più succursali.

1.3 Modalità di partecipazione

Gli operatori hanno la facoltà di partecipare a uno o a entrambi i sottosistemi Recapiti locale e Dettaglio in cui si articola il sistema BI-COMP e, nell'ambito del sottosistema Recapiti locale, avvalersi di una o entrambe le Stanze di compensazione coesistenti con le Sedi della Banca d'Italia di Roma e Milano. Per quanto riguarda la **Recapiti locale** gli aderenti hanno la facoltà di regolare direttamente sui propri conti PM in TARGET2 i saldi di propria pertinenza (cc.dd. partecipanti diretti al regolamento) oppure di avvalersi a tale fine di altro operatore, partecipante allo stesso sottosistema con modalità diretta di regolamento (cc.dd. partecipanti indiretti al regolamento). In quest'ultimo caso il partecipante diretto al regolamento, incaricato del regolamento **con apposito mandato senza rappresentanza**, assume la responsabilità di regolare il saldo del mandante nonché, qualora quest'ultimo non disponga di un conto PM o, presso la Banca d'Italia, di un conto HAM, le relative tariffe (inclusi eventuali conguagli). La facoltà di partecipare con modalità indiretta di regolamento non è invece ammessa per il Dettaglio, per il quale la partecipazione è subordinata alla partecipazione diretta in TARGET2⁵.

2. PERFEZIONAMENTO DEL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE

2.1 Scambio delle lettere-contratto

La partecipazione ai sottosistemi in cui si articola BI-COMP (Recapiti locale e Dettaglio) è ammessa previo accoglimento da parte della Banca d'Italia della richiesta avanzata dal soggetto interessato.

⁴ Per impresa pubblica deve intendersi qualsiasi impresa sulla quale lo Stato o altri enti territoriali possano esercitare direttamente o indirettamente un'influenza dominante per la struttura proprietaria, per la partecipazione o per la normativa che la disciplina. L'influenza dominante è presunta qualora lo Stato o gli altri enti territoriali, direttamente o indirettamente, detengano la maggioranza del capitale sottoscritto dell'impresa, oppure dispongano della maggioranza dei voti attribuiti alle partecipazioni emesse dall'impresa, oppure possano designare più della metà dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa (cfr art. 8 del regolamento richiamato nella nota precedente).

⁵ Fanno eccezione i gestori dei sistemi connessi che possono avvalersi di un terzo (c.d. *settlement bank*) per regolare sul conto PM di quest'ultimo i fondi ricevuti da BI-COMP nello svolgimento del servizio di interoperabilità.

I rapporti di partecipazione si perfezionano con lo scambio di specifiche lettere-contratto con la Banca d'Italia nelle modalità di seguito indicate (cfr successivo par. 2.3). La sottoscrizione deve essere apposta dal legale rappresentante del richiedente sia sulla richiesta sia sugli allegati; la sottoscrizione o anche la sola sigla deve essere ripetuta a margine di ciascun foglio.

La lettera-contratto di richiesta deve essere presentata dagli interessati alla Filiale della Banca d'Italia⁶ competente (di seguito **Filiale competente**) e, più precisamente:

- alla Filiale insediata nel capoluogo della provincia in cui è presente la direzione generale/amministrazione centrale o, in assenza di questa, la sede legale del soggetto interessato. In assenza di una Filiale nel capoluogo di provincia, la Filiale competente è quella insediata nel capoluogo di regione (c.d. regionale), fatta salva la facoltà dell'operatore interessato di scegliere altra Filiale, mediante comunicazione da inviare a quest'ultima;
- per i soggetti non aventi la sede legale e la direzione generale/amministrazione centrale nella Repubblica italiana, ma insediati nel territorio della Repubblica con una o più succursali, alla Filiale insediata nel capoluogo della provincia in cui è presente la succursale oppure la succursale principale⁷. In assenza di una Filiale nel capoluogo di provincia, la Filiale competente è quella insediata nel capoluogo della regione (c.d. regionale), fatta salva la facoltà dell'operatore interessato di scegliere altra Filiale, mediante comunicazione da inviare a quest'ultima;
- per i soggetti con sede legale all'estero e non insediati nel territorio della Repubblica italiana con la direzione generale/amministrazione centrale o con almeno una succursale, alla Sede di Milano. Fanno eccezione i soggetti della specie con sede legale nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano, per i quali le Filiali competenti sono rispettivamente quella di Forlì e la Sede di Roma, e i gestori dei sistemi connessi, per i quali è competente il Servizio Sistema dei Pagamenti della Banca d'Italia.

La Filiale competente per Poste Italiane S.p.A. è la Sede di Roma.

Con la presentazione delle lettere-contratto di richiesta alla Filiale, i richiedenti eleggono un **domicilio speciale**⁸ e rendono nota la casella di **Posta Elettronica Certificata (PEC)**, se disponibile, per la ricezione di tutte le comunicazioni relative ai rapporti con la Banca d'Italia e rendono noti **il numero di fax, di telefono e l'indirizzo e-mail** ai quali

⁶ La documentazione può essere presentata esclusivamente alle:

- Filiali regionali;
- Filiali ad ampia operatività;
- Filiali specializzate nei servizi all'utenza.

L'elenco delle diverse tipologie di Filiali è riportato nell'opuscolo "Banca d'Italia – La Banca d'Italia sul territorio. I servizi al cittadino", disponibile sul sito www.bancaditalia.it.

⁷ Per succursale principale deve intendersi: quella designata dal soggetto interessato come responsabile del rispetto della riserva obbligatoria aggregata di tutte le succursali insediate nella Repubblica italiana, per i soggetti sottoposti all'obbligo di riserva; ovvero a perfezionare con la Banca d'Italia il rapporto di partecipazione a BI-COMP, per i restanti soggetti.

⁸ I soggetti non insediati nella Repubblica italiana con la direzione generale/amministrazione centrale o con almeno una succursale (es. aderenti per via remota a BI-COMP) possono eleggere il domicilio speciale anche nello Stato in cui hanno la propria direzione generale/amministrazione centrale. In ogni caso non è ammessa elezione di domicilio presso la Banca d'Italia.

ricevere comunicazioni informali o a carattere d'urgenza concernenti i rapporti medesimi. Ogni variazione del domicilio speciale eletto, della casella PEC, del numero di fax, di telefono e/o dell'indirizzo e-mail deve essere tempestivamente comunicata per iscritto (di regola tramite PEC) alla Filiale competente e via e-mail all'indirizzo retail.system@bancaditalia.it.

Lo scambio delle lettere-contratto e, più in generale, di ogni **comunicazione** tra i partecipanti e le Filiali afferente ai rapporti contrattuali avviene di regola tramite PEC oppure direttamente a mano, tramite corriere o per posta⁹.

Effettuati i necessari controlli, la Banca d'Italia comunica al richiedente l'avvenuta accettazione della richiesta. Nella circostanza viene confermata al partecipante la data di inizio operatività dallo stesso indicata oppure viene comunicata quella fissata dalla Banca d'Italia.

2.2 Soggetti con sede legale in un altro Stato membro della Unione europea (UE)

Ai fini della sottoscrizione della contrattualistica da parte di **soggetti con sede legale all'estero**, il richiedente che appartiene a uno Stato membro della UE deve fornire alla Filiale competente copia dell'atto da cui risulta, ai sensi degli artt. 2, comma 1, lettera d) e 3 della Direttiva 68/151/CEE del 9 marzo 1968, quali persone hanno il potere di obbligare il richiedente di fronte ai terzi.

La copia con la dichiarazione di conformità all'originale deve essere accompagnata da una traduzione giurata in lingua italiana rilasciata dalla competente autorità o da un traduttore ufficiale. Il richiedente appartenente ad uno Stato membro della UE può comunque produrre un'attestazione diversa che, in base all'ordinamento interno dello Stato di appartenenza, produce la stessa certezza legale.

Il richiedente deve inoltre depositare presso la Filiale della Banca d'Italia competente la firma del legale rappresentante. Il deposito materiale della firma può essere sostituito con l'invio alla Filiale di un atto pubblico contenente lo *specimen* di firma del legale rappresentante, dal quale risulti – conformemente alla legislazione dello Stato di provenienza – l'appartenenza dello *specimen* al legale rappresentante.

Indicazioni circa la legalizzazione dell'atto pubblico redatto all'estero sono contenute nell'allegato A.4.

2.3 Richiesta di partecipazione, scheda di partecipazione, scheda di regolamento, formulari

I soggetti che intendono partecipare ai sottosistemi della compensazione devono far pervenire alla Filiale della Banca d'Italia competente almeno dieci giorni lavorativi, secondo il calendario di TARGET2, prima delle date di avvio indicate nella scheda di partecipazione¹⁰ i documenti di seguito elencati, debitamente sottoscritti e datati:

⁹ Nel caso di invio alla casella PEC della Filiale della Banca d'Italia, il soggetto legittimato a sottoscrivere i documenti trasmessi dovrà altresì apporre la firma digitale. Inoltre, se la documentazione trasmessa via PEC è il risultato della scansione del documento cartaceo firmato in originale, il soggetto che sottoscrive digitalmente detta documentazione deve anche attestarne la conformità all'originale.

¹⁰ Per la fruizione del servizio di tramitazione in STEP2 devono essere osservati i termini di presentazione indicati nella Sezione B.

- **richiesta di partecipazione** o lettera-contratto, cui sono allegate le "Norme per la partecipazione a BI-COMP e per la fruizione dei servizi di raggiungibilità" (cfr all. A.5);
- **scheda di partecipazione** (cfr all. A.6), ove devono essere indicati i sottosistemi e i servizi opzionali di raggiungibilità ai quali si intende aderire. In particolare, con riferimento alla Recapiti locale, l'operatore deve indicare le Stanze di compensazione di cui intende avvalersi e, per ciascuna Stanza: a) lo strumento che intende utilizzare per la presentazione delle partite (RNI e/o CD/DVD); b) le modalità prescelte per il regolamento dei relativi saldi. Con riferimento al Dettaglio, devono essere segnalate le procedure interbancarie utilizzate per lo scambio di informazioni di pagamento¹¹. Con riferimento ai servizi opzionali di raggiungibilità, deve essere manifestata la volontà di fruire del servizio di interoperabilità e/o tramitazione in STEP2 offerti dalla Banca d'Italia e gli strumenti SEPA interessati (SCT, SDD Core, SDD B2B).

Nella scheda di partecipazione il richiedente deve inoltre segnalare la/le data/e di avvio prevista/e.

Nel caso di partecipazione alla Recapiti locale con modalità indiretta di regolamento, il richiedente deve indicare nella scheda di partecipazione il partecipante per il cui tramite regolerà i propri saldi; tale scelta andrà evidenziata per ogni Stanza presso la quale il soggetto intende partecipare.

Per la corretta compilazione della scheda si rinvia alle "Istruzioni per la compilazione della scheda di partecipazione a BI-COMP", in essa riportate.

- **scheda di regolamento** (cfr all. A.7), riservata agli aderenti che effettuano il regolamento dei saldi di altri partecipanti alla Recapiti locale; con essa viene comunicata alla Banca d'Italia l'accettazione del mandato a regolare. La scheda è utilizzabile anche per segnalare contemporaneamente i mandati ricevuti da più partecipanti. Essa dovrà essere presentata alla Filiale competente per il regolante;
- **formulario 2002, Debit mandate for AS settlement** (cfr all. A.11), per i soggetti che intendono partecipare a BI-COMP, regolando in TARGET2 per conto proprio o di altri partecipanti¹². Il formulario non firmato deve essere trasmesso preventivamente alla Banca d'Italia – Servizio Sistema dei Pagamenti via e-mail all'indirizzo retail.system@bancaditalia.it, per consentire gli opportuni controlli. La Banca d'Italia comunicherà via e-mail l'esito positivo dei controlli effettuati; laddove tali controlli diano esito negativo la Banca d'Italia presta la necessaria assistenza per le vie brevi (tel. +39.06.4792.4884). Superate tali verifiche, il formulario debitamente compilato e sottoscritto deve essere trasmesso con le modalità di cui al par. 2.1 alla Filiale competente;
- **copia del formulario 1018, Direct Debit authorizations** presentato alla Banca Centrale presso la quale è in essere il conto PM¹³. Tale copia deve essere trasmessa dai soggetti che intendono partecipare a BI-COMP, regolando per conto proprio o di altri partecipanti su un conto PM detenuto in un sistema componente di TARGET2 diverso da TARGET2-Banca d'Italia. Mediante tale formulario la Banca d'Italia è autorizzata ad addebitare sul richiamato conto PM le tariffe (inclusi eventuali conguagli) e le penali

¹¹ L'operatore deve inoltre indicare, ove interessato, l'utilizzo del messaggio RNI 640 (cfr Cap. IV, par. 2).

¹² Il formulario deve essere compilato inserendo nel campo 20 (Ancillary System BIC) il BIC "BITAITRRCOM" nel campo 21 (Ancillary System Name) la denominazione "BI-COMP" e nel campo 22 "IT-Italy".

¹³ Il formulario dovrà essere compilato specificando al campo 12 (BIC Account Holder of Payee) il BIC "BITAITRRXXX" e al campo 13 (Name of Payee) la denominazione "Banca d'Italia".

connesse alla partecipazione a BI-COMP e alla fruizione dei servizi opzionali di raggiungibilità. Copia scansionata del formulario deve essere altresì trasmessa alla Banca d'Italia – Servizio Sistema dei Pagamenti via e-mail all'indirizzo retail.system@bancaditalia.it.

3. PARTECIPAZIONE ALLA RECAPITI LOCALE

Perfezionato il rapporto di partecipazione, il partecipante deve presentare presso la Sede della Banca d'Italia coesistente con la Stanza di compensazione interessata:

- il Mod. 5 S.C. (cfr all. A.8), nel quale sono indicati i nomi e gli *specimen* di firma dei propri incaricati alla consegna e al ritiro dei recapiti;
- gli *specimen* di firma (Mod. 148 Dir.) dei soggetti incaricati della presentazione delle partite attraverso la sottoscrizione del Mod. 8 S.C.

Nel caso in cui il partecipante intenda avvalersi, ai fini dello scambio dei recapiti e/o della presentazione delle partite tramite Mod. 8 S.C, di un **aderente al sottosistema Recapiti locale** e presente sulla Stanza prescelta, esso deve presentare alla Sede della Banca d'Italia coesistente con tale Stanza in unico esemplare:

- 1) una lettera con la quale viene reso noto l'aderente incaricato di presentare le partite tramite Mod. 8 S.C e/o di scambiare i recapiti (cfr all. A.9);
- 2) il Mod. 148 Dir., solo qualora il partecipante abbia mantenuto la facoltà di segnalare anche direttamente le proprie partite tramite Mod. 8 S.C;
- 3) il Mod. 5 S.C., nel solo caso in cui il partecipante mantenga la facoltà di scambiare direttamente i propri recapiti.

La segnalazione delle partite mediante Mod. 8 S.C. e/o lo scambio dei recapiti del mandante sono effettuati dagli stessi soggetti che il mandatario ha indicato rispettivamente nei propri Modd. 148 Dir. e 5 S.C. per l'espletamento delle analoghe funzioni.

Nel caso in cui il partecipante intenda avvalersi, ai fini dello scambio dei recapiti e/o della presentazione delle partite tramite Mod. 8 S.C., di una **società di servizi**:

- è responsabilità dello stesso aderente verificare che gli esponenti e i soci rilevanti della società prescelta presentino requisiti di onorabilità in linea con quelli richiesti per gli intermediari finanziari;
- il partecipante presenta, presso la Sede della Banca d'Italia coesistente con la Stanza di compensazione prescelta, in unico esemplare:
 - 1) una lettera con la quale vengono rese note la società di servizi incaricata, le persone autorizzate a presentare le partite tramite Mod. 8 S.C., con le relative firme autografe, e/o le persone autorizzate a scambiare i recapiti (cfr all. A.10);
 - 2) il Mod. 148 Dir., solo nel caso in cui il mandante abbia conservato la facoltà di segnalare anche direttamente le proprie partite tramite Mod. 8 S.C;
 - 3) il Mod. 5 S.C., nel solo caso in cui il partecipante mantenga la facoltà di scambiare direttamente i propri recapiti.

La società di servizi cui è stato conferito il mandato deve a sua volta presentare, presso la medesima Sede, il Mod. 5 S.C. sottoscritto dal legale rappresentante; tale cartellino contiene gli *specimen* di firma delle persone incaricate dello scambio dei recapiti. Tali nominativi devono coincidere con quelli indicati dal partecipante nella lettera di cui al punto 1).

Nell'ipotesi di variazione del rappresentante legale o di uno o più incaricati della società mandataria, il mandante deve tempestivamente sostituire la lettera di cui al punto 1); la società incaricata deve, a sua volta, presentare un nuovo Mod. 5 S.C.

4. MODIFICHE ALLE MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Le variazioni alle modalità di partecipazione al sottosistema Recapiti locale o concernenti il servizio di tramitazione in STEP2 devono essere preventivamente accolte dalla Banca d'Italia. Le variazioni relative al sottosistema Dettaglio concernenti le procedure interbancarie utilizzate per lo scambio delle informazioni di pagamento o relative al servizio di interoperabilità, con riferimento allo specifico strumento SEPA, devono comunque essere segnalate alla Banca d'Italia.

Tutte le variazioni devono essere comunicate mediante la presentazione di una nuova scheda di partecipazione alla Filiale competente. In tale scheda l'aderente deve riportare anche le informazioni per le quali non sono intervenute variazioni, allo scopo di garantire che la nuova scheda sostituisca la precedente.

Analogamente, nella scheda di regolamento riservata agli aderenti incaricati del regolamento dei saldi ed eventualmente delle tariffe (inclusi i conguagli) del sottosistema Recapiti locale per conto di altri partecipanti, andranno indicate tutte le informazioni - riferite a variazioni e non - allo scopo di garantire che la nuova scheda sostituisca la precedente.

Devono essere altresì presentati nuovi formulari TARGET2 ogni qualvolta intervengano variazioni delle informazioni in essi contenute.

Le modifiche della sola denominazione sociale e/o forma giuridica di un aderente si riflettono esclusivamente sulle relative informazioni contenute negli archivi anagrafici delle singole procedure; per esse pertanto è necessario effettuare comunicazione alla Filiale competente, allo scopo di rendere possibili gli aggiornamenti anagrafici. I partecipanti interessati dovranno, quanto prima, sottoscrivere nuovamente la documentazione concernente la loro partecipazione al sistema di compensazione BI-COMP o la fruizione dei servizi di raggiungibilità.

4.1 Fusione per incorporazione

In caso di **fusione per incorporazione** i partecipanti (sia l'incorporante che l'incorporato) devono darne comunicazione alla Filiale competente. In tale occasione l'incorporante deve specificare se intenda o meno rinunciare alle opzioni indicate precedentemente dal solo incorporato con riferimento a:

- partecipazione alle Stanze di compensazione;
- modalità di regolamento dei saldi multilaterali relativi alle Stanze di compensazione;
- procedure elettroniche per l'immissione dei pagamenti nel sottosistema Dettaglio;

- servizi opzionali di raggiungibilità.

In caso di variazioni, l'incorporante deve regolarizzare formalmente la propria posizione sottoscrivendo quanto prima, presso la Filiale competente, la modulistica coerente con le variazioni intervenute.

4.2 Fusione per unione

Nell'ipotesi in cui, a seguito di **fusione per unione**, nasca un nuovo soggetto giuridico, questo deve effettuare, presso la Filiale competente, tutti gli adempimenti previsti per le nuove adesioni.

CAPITOLO III

TARIFFE E PENALI

1. TARIFFE

I partecipanti diretti al regolamento in almeno uno dei sottosistemi di BI-COMP¹⁴ sono tenuti a corrispondere in via anticipata un **canone annuo pari a 22.000,00 euro**; esso è applicato indipendentemente dal numero di sottosistemi ai quali l'operatore aderisce e dai mesi di partecipazione. Il canone è addebitato dalla Banca d'Italia per l'intero importo sul conto PM del partecipante:

- all'atto del perfezionamento dell'adesione al sistema (prima partecipazione diretta al regolamento in almeno uno dei sottosistemi);
- il 15 gennaio di ciascun anno, o se non lavorativo in TARGET2, il primo giorno lavorativo successivo, nei confronti degli operatori che alla data del 1° gennaio precedente risultavano essere aderenti diretti al regolamento in almeno un sottosistema.

L'addebito è comunicato con apposita nota contabile.

Nessun importo viene restituito in caso di esclusione o recesso dalla partecipazione a BI-COMP.

Per ciascun recapito presentato nel sottosistema Recapiti locale è prevista una **tariffa unitaria di 0,052 euro** a carico del partecipante, indipendentemente dalle modalità prescelte per il regolamento dei saldi del sottosistema stesso. Tale tariffa è addebitata sul conto PM dell'aderente o, in assenza di questo, sul suo conto HAM detenuto presso la Banca d'Italia. Qualora l'aderente non sia titolare di uno dei conti suddetti, la tariffa è addebitata sul conto PM del soggetto prescelto per il regolamento dei saldi del sottosistema Recapiti locale. La riscossione di tali tariffe avviene con cadenza mensile. Il terzo giorno lavorativo di TARGET2 di ogni mese, la Banca d'Italia addebita le tariffe sul conto individuato come sopra con riferimento ai recapiti presentati nel mese precedente, al netto di eventuali operazioni rettificative. Lo stesso giorno in cui viene effettuato l'addebito, vengono trasmesse agli aderenti le relative note contabili.

La Banca d'Italia si riserva la facoltà di effettuare conguagli tariffari (a debito o a credito)¹⁵ a chiusura d'anno, comunicandone preventivamente ai partecipanti interessati gli importi e le date di addebito/accredito. Gli eventuali conguagli sono applicati anche in caso di cessazione dalla partecipazione a BI-COMP.

¹⁴ Coloro cioè che regolano i flussi relativi al sottosistema Recapiti locale in nome e per conto proprio ed eventualmente anche per conto di altri partecipanti alla Recapiti locale, nonché i partecipanti al sottosistema Dettaglio.

¹⁵ In coerenza con il principio di recupero dei costi e tenuto conto che la Banca d'Italia offre i servizi di cui alla presente Guida in regime di servizio pubblico e senza fine di lucro.

2. PENALI

Agli aderenti che non regolano per causa propria i saldi a debito rivenienti da ciascun ciclo all'orario di avvio del regolamento dei suddetti saldi è applicata una penale **di 500,00 euro**.

La penale prescinde dall'importo dell'incapienza, pari alla differenza tra il saldo debitore e le disponibilità esistenti sul conto PM al momento del regolamento del saldo stesso, ed è applicata qualora il ritardo nel regolamento ecceda i 10 minuti. I ritardi nella copertura delle incapienze sono calcolati con riferimento all'orario di avvio della fase di regolamento dei saldi debitori di BI-COMP riportato nei messaggi telematici con i quali è notificata al titolare del conto PM interessato l'acquisizione in lista di attesa dei saldi stessi.

La penale è addebitata dalla Banca d'Italia sul conto PM dell'aderente il terzo giorno lavorativo di TARGET2 del secondo mese successivo a quello nel quale si è verificata l'incapienza. L'addebito della penale viene reso noto all'aderente con un'apposita comunicazione.

CAPITOLO IV

PROCEDURA COMPENSAZIONE NAZIONALE¹⁶

1. ANAGRAFE PROCEDURALE

Le informazioni concernenti le nuove partecipazioni e le modifiche delle relative modalità nella Recapiti locale, le procedure interbancarie del sottosistema Dettaglio e il servizio di tramitazione in STEP2 alimentano l'anagrafe procedurale dei partecipanti di BI-COMP. Tale anagrafe è in ogni momento disponibile presso tutte le Filiali competenti. I partecipanti possono richiedere una stampa dell'anagrafe presso le stesse nonché presso le Sedi della Banca d'Italia di Roma e Milano, oppure chiederne la ricezione via RNI (msg. 351).

2. INFORMATIVA SULLE TRANSAZIONI RESA DALLA PROCEDURA

Recapiti locale

Acquisite in procedura le segnalazioni trasmesse tramite RNI o CD/DVD oppure, in casi eccezionali, tramite Mod. 8 S.C., i partecipanti ricevono dalle Sedi della Banca d'Italia di Roma e Milano gli eventuali rilievi formali (Mod. 88 S.C.). Ai partecipanti che utilizzano la RNI i rilievi in parola vengono inviati tramite messaggio di rete. I partecipanti ricevono inoltre, in via provvisoria, copia del Mod. 9 S.C. R.L. I partecipanti sono tenuti a controllare la congruità degli importi riportati nell'elaborato e, in caso di discordanza con le proprie evidenze, a concordare con le controparti interessate le rettifiche da apportare tempestivamente. Le eventuali correzioni vanno effettuate con nuove segnalazioni a mezzo CD/DVD¹⁷ o, eccezionalmente, con il Mod. 8 S.C. cartaceo presentato alla Stanza di compensazione interessata.

Al termine della seduta i partecipanti ricevono copia del Mod. 9 S.C. R.L. definitivo. Per i partecipanti che utilizzano la RNI, le informazioni contenute nel Mod. 9 S.C. R.L. vengono trasmesse con messaggio di rete.

Dettaglio

Alla chiusura di ciascun ciclo della compensazione giornaliera nel sottosistema Dettaglio, la procedura rende disponibile apposita informativa (msg. 640) contenente, per ogni partecipante, il totale degli importi a debito e a credito relativi alle procedure interbancarie utilizzate che immettono informazioni di pagamento nel Dettaglio nonché il totale degli importi a debito e a credito riferiti all'intero sottosistema.

Tale informativa è trasmessa al partecipante solo se richiesto da quest'ultimo tramite la scheda di partecipazione (cfr Cap. II, par. 2.3).

¹⁶ Per gli aspetti tecnici cfr allegato A.12 - Guida tecnica per i partecipanti a BI-COMP.

¹⁷ A tal fine i partecipanti possono anche avvalersi delle postazioni dislocate presso le Stanze di Roma e Milano per predisporre nuovi CD/DVD.

Compensazione nazionale

La chiusura di ciascun ciclo viene comunicata ai partecipanti diretti al regolamento con messaggio telematico (msg. 676), che riporta i saldi multilaterali dei sottosistemi Recapiti locale e Dettaglio. Analoga informativa viene fornita con il Mod. 16 S.C., su specifica richiesta dei medesimi partecipanti, dalle Filiali competenti.

Allegato A.1

Mod. 13 S.C.¹⁸

¹⁸ I *memorandum* Modd. 13 S.C. possono essere scambiati tra i partecipanti per effettuare, ad esempio, rettifiche di partite già presentate in Recapiti Locale. Ai fini della sottoscrizione occorre depositare gli *specimen* di firma con il Mod. 148 Dir. presso la Sede della Banca d'Italia coesistente con la Stanza di compensazione interessata.

STANZA DI COMPENSAZIONE

DI

Compensazione giornaliera dei recapiti del

MEMORANDUM

Il partecipante

deve esigere a mezzo Stanza di compensazione

dal partecipante

la somma di euro

(euro.....)

.....

.....

.....

.....,

Il partecipante creditore

.....

1. PER IL PARTECIPANTE DEBITORE

Mod. 13 S.C.

STANZA DI COMPENSAZIONE

DI

Compensazione giornaliera dei recapiti del

MEMORANDUM

Il partecipante.....

deve esigere a mezzo Stanza di compensazione

dal partecipante

la somma di euro

(euro.....)

.....

.....

.....

.....

Il partecipante debitore

.....

2. PER IL PARTECIPANTE CREDITORE

Mod. 13 S.C.

Allegato A.2

Mod. 8 S.C.

BANCA D'ITALIA

Stanza di compensazione di

COMPENSAZIONE GIORNALIERA DEI RECAPITI del

Elenco delle partite presentate dal partecipante:

Codice identificativo	Denominazione

Controparte	Categoria Recapiti	Quantità	Importo	Segno ¹⁹

.....,

IL PARTECIPANTE / IN NOME E PER CONTO DEL PARTECIPANTE (*)

(*) Depennare la parte che non interessa _____

Mod. 8 S.C.

¹⁹ Le partite a debito sono accettate solo come correzioni di precedenti partite e fino all'ammontare del relativo credito.

Categorie e codici per la segnalazione delle partite

CATEGORIE E CODICI PER LA SEGNALAZIONE DELLE PARTITE

- assegni bancari	E1
- assegni circolari e vaglia cambiari	E2
- recapiti postali	E3
- assegni di conto estero e assegni turistici	E4
- assegni bancari e circolari, vaglia cambiari e titoli postali restituiti perché formalmente irregolari e non di competenza	E5
- assegni circolari e titoli simili denunciati smarriti o rubati oppure restituiti impagati, ecc.	E6
- assegni insoluti	E7
- assegni protestati od oggetto di dichiarazione sostitutiva del protesto	E8
- approvvigionamento e restituzione di contante tra Poste Italiane S.p.A. e banche (movimento fondi per rifornire di contante gli uffici periferici delle Poste, disciplinato da apposita convenzione)	E9
- altre operazioni	E0

Legalizzazione degli atti pubblici redatti all'estero

Nessuna forma di legalizzazione dell'atto pubblico redatto all'estero è necessaria nel caso in cui esso sia stato formato in Belgio, Danimarca o Francia in virtù dell'art. 6 paragrafo 3 della Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987, resa esecutiva in Italia con legge 24 aprile 1990, n. 106. Nel caso in cui tale Convenzione sia invocata in relazione ad atti pubblici redatti nel territorio di altri Stati membri dell'Unione europea, la Banca d'Italia valuterà di volta in volta i casi specifici. Nel caso in cui non possa essere invocata la Convenzione di Bruxelles e l'atto pubblico sia stato formato in uno degli Stati aderenti alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, resa esecutiva in Italia con legge 20 dicembre 1966 n. 1253, in calce all'atto pubblico in questione deve essere apposta la postilla prevista dalla medesima Convenzione, recante l'attestazione (in lingua francese) "Apostille (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)". La postilla, che attesta l'autenticità della firma e la qualifica del pubblico ufficiale che ha redatto l'atto pubblico, deve essere rilasciata dall'autorità competente dello Stato di provenienza del documento. Qualora l'atto non sia redatto in uno dei Paesi aderenti alla Convenzione dell'Aja, la firma dell'autorità estera deve essere legalizzata ai sensi dell'art. 33 del d.p.r. del 28.12.2000, n. 445, dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana. Ove infine ricorrano accordi bilaterali in materia di legalizzazione tra la Repubblica italiana e lo Stato di appartenenza del partecipante remoto (ad esempio per la Germania, la Convenzione di Roma del 7 giugno 1969), trova applicazione l'accordo specifico.

**Lettera-contratto per la partecipazione a BI-COMP
e per la fruizione dei servizi di raggiungibilità**

di offrire servizi di compensazione o di regolamento ed essere sottoposto alla vigilanza sui sistemi di compensazione, di liquidazione e di garanzia di cui all'art. 77 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza) e/o alla sorveglianza sui sistemi di pagamento di cui all'art. 146 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario) nonché, nel caso in cui abbia la propria sede legale in uno Stato diverso dalla Repubblica italiana, essere sottoposto – da parte delle autorità competenti – a forme di vigilanza o sorveglianza equivalenti;

ovvero

di essere il gestore di un sistema connesso:

- sottoposto alla sorveglianza sui sistemi di pagamento di cui all'art. 146 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario) oppure, nel caso in cui abbia la propria sede legale e operativa in uno Stato diverso dalla Repubblica italiana, essere sottoposto – da parte delle autorità competenti– a forme di sorveglianza equivalenti;
- e che gode di uno dei seguenti requisiti:

il proprio ordinamento nazionale (.....)²¹ prevede istituti di segregazione patrimoniale idonei a mantenere la separazione dei fondi ricevuti nell'ambito dell'interoperabilità dal patrimonio del medesimo, anche in caso di procedure di insolvenza;

ovvero

che si avvarrà, per il regolamento dei fondi suddetti, di un conto PM detenuto nel sistema di regolamento TARGET2 da una banca centrale dell'Eurosistema ovvero da una banca centrale di uno Stato membro dell'Unione europea che non ha adottato l'euro connessa a TARGET2;

ovvero

di essere il Ministero del Tesoro ovvero un organo ad esso equivalente di un governo centrale o regionale di uno Stato membro dell'Unione europea;

ovvero

di essere un'istituzione/un organo dell'Unione europea ovvero un ente del settore pubblico di uno Stato membro dell'Unione europea. Ai fini della presente lettera-contratto:

- per settore pubblico²² si intendono le amministrazioni statali, gli enti regionali e locali, gli altri enti pubblici, gli altri organismi di diritto pubblico e le imprese pubbliche;

- per impresa pubblica si intende qualsiasi impresa sulla quale lo Stato o altri enti territoriali possano esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante per la struttura proprietaria, per la partecipazione o per la normativa che la disciplina. L'influenza dominante è presunta qualora lo Stato o gli altri enti territoriali, direttamente o indirettamente, nei riguardi dell'impresa detengano la maggioranza del capitale sottoscritto dell'impresa, oppure dispongano della maggioranza dei voti attribuiti alle partecipazioni emesse dall'impresa, oppure

²¹ Specificare le relative fonti normative.

²² Cfr art. 3 del regolamento del Consiglio della Comunità europea del 13 dicembre 1993, n. 3603/93, in Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 31 dicembre 1993, n. L 332.

possano designare più della metà dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa (cfr art. 8 del regolamento del Consiglio della Comunità europea del 13 dicembre 1993 n. 3603/93, in Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 31 dicembre 1993, n. L332).

b) dichiara²³:

di essere assegnatario del codice identificativo n.;

ovvero

di non essere assegnatario di un codice identificativo, chiedendone a codesto Istituto l'attribuzione;

c) qualora decida di regolare i saldi/le partite di propria pertinenza o di pertinenza di altri partecipanti a BI-COMP/tramitati rivenienti da BI-COMP/riconducibili al servizio di tramitazione in STEP2 offerto dalla Banca d'Italia:

- dichiara di essere titolare del conto PM identificato dal BIC, in essere presso il sistema TARGET2-.....;
- autorizza la Banca d'Italia ad addebitare/accreditare sul conto PM di cui al punto precedente: i) i saldi multilaterali di BI-COMP; ii) le partite riconducibili al servizio di tramitazione in STEP2, anche di pertinenza di banche appartenenti al gruppo ad esso facente capo che fruiscono di tale servizio; iii) le tariffe (inclusi eventuali conguagli) per la partecipazione in BI-COMP propria e degli altri partecipanti per conto dei quali effettua il regolamento, se privi di un proprio conto PM e di un conto Home; iv) le tariffe (inclusi eventuali conguagli) per l'eventuale fruizione del servizio di tramitazione in STEP2, anche da parte di banche appartenenti al gruppo ad esso facente capo;
- autorizza la Banca d'Italia a regolare le partite a debito riconducibili al servizio di tramitazione in STEP2, anche di pertinenza di banche appartenenti al gruppo ad esso facente capo che fruiscono di tale servizio, sugli appositi sottoconti del conto PM sopra indicato, dedicati al servizio di tramitazione;

ovvero,

qualora sia il gestore di un sistema connesso e intenda avvalersi di una banca centrale per regolare sul conto PM di quest'ultima i fondi da ricevere nello svolgimento del servizio di interoperabilità di BI-COMP:

- dichiara di aver conferito ai fini suddetti apposito mandato senza rappresentanza a:
..... (di seguito la *settlement bank*), con sede legale in

²³ Barrare una sola casella.

.....
(Stato) (Città)
.....;
(indirizzo)

titolare del conto PM identificato dal BIC, in essere presso il sistema TARGET2-.....;

- autorizza la Banca d'Italia a regolare sul conto PM della *settlement bank* i fondi da ricevere nello svolgimento del servizio di interoperabilità di BI-COMP destinati ai partecipanti al sistema da esso gestito;

d) dichiara di essere consapevole e di accettare che resta subordinata alla preventiva accettazione della Banca d'Italia qualsiasi variazione delle proprie modalità di partecipazione a BI-COMP e/o, per il sottosistema Recapiti locale, qualsiasi modifica relativa ai partecipanti per conto dei quali effettua il regolamento dei relativi saldi multilaterali e/o qualsiasi modifica relativa alle banche del gruppo ad esso facente capo per conto delle quali effettua il regolamento delle partite riconducibili al servizio di tramitazione in STEP2; a tal fine si impegna a inoltrare per iscritto (di regola tramite Posta Elettronica Certificata - PEC) alla Banca d'Italia richieste della specie almeno dieci giorni lavorativi prima della data di efficacia della variazione richiesta, secondo il calendario di TARGET2 reso noto nella Guida per gli operatori di TARGET2 (TARGET2 - Banca d'Italia Guida per gli aderenti), disponibile sul sito web della Banca d'Italia (www.bancaditalia.it);

e) dichiara di essere consapevole e di accettare che: a) la richiesta di avvalersi del servizio di tramitazione in STEP2 offerto dalla Banca d'Italia è subordinata alla preventiva accettazione della Banca d'Italia e di *EBA-Clearing*; b) che il servizio può essere attivato esclusivamente nelle date rese note da *EBA-Clearing*; c) che le richieste devono essere inoltrate nel rispetto dei tempi a tale scopo stabiliti da *EBA-Clearing*;

f) dichiara di essere a conoscenza che, qualora abbia incaricato un altro partecipante del regolamento dei saldi di propria pertinenza relativi al sottosistema Recapiti locale, le obbligazioni di pagamento sottese a tali saldi sono adempiute solo con l'avvenuto regolamento in TARGET2 del saldo multilaterale del partecipante incaricato e, pertanto, di essere consapevole dei rischi - anche legali - conseguenti all'eventuale incapacità di regolamento di detto partecipante;

g) si impegna a fornire tutte le informazioni e la documentazione richieste - anche per le vie brevi - da codesto Istituto per la verifica del possesso dei requisiti di cui alla precedente lettera a) necessari per il perfezionamento del rapporto in oggetto, nonché del loro mantenimento per l'intera durata del rapporto in parola;

h) dichiara di aver preso visione della Guida per gli operatori di BI-COMP (Sistema di compensazione BI-COMP - Guida per gli operatori) – disponibile sul sito web della Banca d'Italia (www.bancaditalia.it) – i cui contenuti costituiscono parte integrante delle “Norme” allegata, e di accettarla in ogni sua parte;

i) ai fini di cui all'art. 42 (Riservatezza) delle presenti "Norme", autorizza la Banca d'Italia a rendere nota a terzi la propria partecipazione a BI-COMP, la fruizione dei servizi opzionali di raggiungibilità e le relative modalità;

l) a tutti gli effetti conseguenti alla presente lettera-contratto, elegge domicilio, ai sensi dell'art. 47 del codice civile, al seguente indirizzo:

.....
(Stato) (Città)
.....;
(indirizzo)

m) rende noti i seguenti numero di fax, numero di telefono, casella PEC e/o indirizzo e-mail per la ricezione delle comunicazioni di codesto Istituto:

- n° di fax:

.....
(prefisso internazionale) (indicativo dello Stato) (indicativo della località) (n° di fax)

- n° di telefono:

.....
(prefisso internazionale) (indicativo dello Stato) (indicativo della località) (n° di telefono)

- PEC:

- e-mail:

.....
(firma del legale rappresentante)

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile il richiedente dichiara di aver preso conoscenza e di approvare specificamente le disposizioni e le condizioni di cui agli artt. 10 (Incaricati della consegna e del ritiro dei recapiti), 18 (Presentazione in compensazione delle operazioni da parte di ciascun partecipante) comma 4, 19 (Computo e accettazione dei saldi bilaterali), 36 (Novazione delle obbligazioni immesse in BI-COMP), 37 (Prova del momento dell'immissione in BI-COMP), 39 (Inadempienza di un regolante), 41 (Responsabilità), 42 (Riservatezza), 43 (Esclusione/sospensione del partecipante/tramitato), 44 (Recesso), 45 (Modifiche del contratto) e 46 (Legge applicabile e foro competente) delle "Norme per la partecipazione a BI-COMP e per la fruizione dei servizi di raggiungibilità".

.....
(firma del legale rappresentante)

NORME PER LA PARTECIPAZIONE A BI-COMP E PER LA FRUIZIONE DEI SERVIZI DI RAGGIUNGIBILITÀ

TITOLO I

Il sistema BI-COMP

Capo I Disposizioni generali

Articolo 1- Definizioni

Ai fini delle presenti “Norme”:

- per “accordi di interoperabilità” si intendono gli accordi conclusi da un lato dalla Banca d’Italia - in qualità di gestore del sistema BI-COMP - e da gestori di sistemi di *clearing* e, dall’altro, dal gestore del sistema connesso, finalizzati al regolamento in moneta di banca centrale di pagamenti SEPA tra i partecipanti al sottosistema Dettaglio che si avvalgono delle corrispondenti procedure interbancarie e i soggetti raggiungibili nel sistema connesso;
- per “ASI” (*Ancillary System Interface*) si intende lo strumento tecnico che consente ad un sistema ancillare di utilizzare una gamma di servizi speciali e predefiniti per l’immissione e il regolamento di istruzioni di pagamento in TARGET2;
- per “BC dell’Eurosistema” si intende la BCE o la banca centrale nazionale (BCN) di uno Stato membro dell’UE che ha adottato l’euro;
- per “BIC” si intendono i Business Identifier Code, secondo lo standard ISO 9362 sviluppato dall’International Organization for Standardization – ISO;
- per “conto BI-COMP” si intende il conto PM in essere a nome della Banca d’Italia in TARGET2-Banca d’Italia, destinato esclusivamente al regolamento dei pagamenti SEPA a credito dei partecipanti a BI-COMP nell’ambito del servizio di interoperabilità;
- per “conto Home” si intende un conto aperto nel modulo HAM della SSP presso la Banca d’Italia, laddove per “HAM” (*Home Accounting Module*) si intende un modulo standardizzato in grado di gestire, in modo integrato nella SSP, conti diversi da quelli PM;
- per “conto PM” si intende un conto detenuto da un partecipante a BI-COMP in TARGET2 nel *Payments Module* presso una BC dell’Eurosistema o una BCN di uno Stato membro che non ha adottato l’euro, connessa a TARGET2 in virtù di uno specifico accordo;
- per “EBA-Clearing” si intende la società *ABE CLEARING S.A.S. à capital variable*, con sede legale in 40, rue de Courcelles, F-75008 Paris - France, proprietaria del sistema di pagamento al dettaglio STEP2;
- per “EPC” (*European Payments Council*) si intende la struttura organizzativa formata da istituzioni, fra cui banche commerciali, banche di credito cooperativo e casse di risparmio, il cui obiettivo è realizzare l’area unica dei pagamenti in euro (SEPA) e

- rappresentare l'industria bancaria europea nelle relazioni con il Sistema Europeo delle Banche Centrali (SEBC) e con le autorità europee in tema di sistemi di pagamento;
- per “gruppo bancario” si intende quello definito all’art. 60 del d.lgs. 385/1993;
 - per “Guida per gli operatori” si intende la Guida per gli operatori di BI-COMP (Sistema di compensazione BI-COMP - Guida per gli operatori) – disponibile sul sito web della Banca d’Italia (www.bancaditalia.it);
 - per “informazioni di pagamento” si intendono le istruzioni di pagamento, ossia i messaggi e gli ordini diretti a trasferire fondi o, comunque, ad estinguere obbligazioni tramite compensazione, nonché gli altri messaggi contenenti informazioni relative a istruzioni di pagamento;
 - per “pagamenti SEPA” si intendono pagamenti effettuati con strumenti SEPA;
 - per “PM” (*Payments Module*) si intende un modulo della piattaforma unica condivisa (SSP) di TARGET2 nel quale i pagamenti dei partecipanti a tale sistema sono regolati su specifici conti;
 - per “procedure interbancarie” si intendono le procedure elettroniche interbancarie per lo scambio di informazioni di pagamento relative a pagamenti denominati in euro che confluiscono nel sottosistema Dettaglio di BI-COMP;
 - per “regolante” si intende un partecipante a BI-COMP che regoli, per conto proprio o di altri partecipanti/tramitati, i saldi rivenienti da BI-COMP/le partite rivenienti dal servizio di tramitazione in STEP2 sul proprio conto PM, ovvero sugli appositi sottoconti di tale conto PM dedicati al servizio di tramitazione;
 - per “SEPA” (*Single Euro Payments Area*) si intende l’area unica dei pagamenti in euro la cui realizzazione è promossa dall’Eurosistema e dalla Commissione europea per favorire la progressiva eliminazione delle barriere nazionali all’offerta di servizi di pagamento e la creazione – per le infrastrutture di pagamento al dettaglio europee – di un contesto più competitivo, caratterizzato da regole e standard comuni;
 - per “sistema ancillare” si intende un sistema gestito da un soggetto insediato nello Spazio Economico Europeo e sottoposto a vigilanza e/o sorveglianza da parte di un’autorità competente, nel quale si effettuano lo scambio e/o la compensazione di pagamenti e/o di strumenti finanziari mentre le conseguenti obbligazioni monetarie sono regolate in TARGET2 conformemente a quanto previsto dall’Indirizzo della Banca centrale europea del 5 dicembre 2012, relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (BCE/2012/27) e dall’accordo bilaterale a tal fine stipulato dal sistema ancillare e dalla BC dell’Eurosistema interessata;
 - per “sistema connesso” si intende un sistema di pagamento al dettaglio il cui gestore i) partecipi al sottosistema Dettaglio di BI-COMP; ii) abbia concluso accordi di interoperabilità con la Banca d’Italia e con gestori di sistemi di *clearing*; e iii) il cui ordinamento nazionale preveda istituti di segregazione patrimoniale idonei a mantenere la separatezza dei fondi ricevuti nell’ambito dell’interoperabilità dal patrimonio del medesimo, anche in caso di procedure di insolvenza, ovvero che si avvalga di una *settlement bank* per il regolamento di tali fondi;
 - per “sistema di *clearing*” si intende un sistema caratterizzato da meccanismi di funzionamento formali e standardizzati e da regole comuni, volti a consentire ai suoi partecipanti di eseguire lo scambio di informazioni di pagamento, il cui gestore: i) abbia sede legale nello Spazio Economico Europeo; ii) sia sottoposto alla sorveglianza sui sistemi di pagamento di cui all’art. 146 del d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario) oppure, nel caso in cui abbia la propria sede legale e operativa in uno

Stato diverso dalla Repubblica italiana, sia sottoposto – da parte delle autorità competenti – a forme di sorveglianza equivalenti; iii) abbia sottoscritto con la Banca d'Italia l'apposito contratto per l'invio delle informazioni di pagamento suddette nel sottosistema Dettaglio di BI-COMP;

- per “sistema di pagamento al dettaglio” si intende un sistema caratterizzato da meccanismi di funzionamento formali e standardizzati e da regole comuni, volto a consentire ai suoi partecipanti di eseguire lo scambio, la compensazione e/o il regolamento di informazioni di pagamento;
- per “SSP” (*Single Shared Platform*) si intende la piattaforma tecnica unica condivisa dalle BC dell'Eurosistema e dalle BCN di Stati membri che non hanno adottato l'euro, connesse a TARGET2 in virtù di specifici accordi per il regolamento lordo in tempo reale dei pagamenti in euro di importo rilevante;
- per “STEP2” si intende il sistema di pagamento al dettaglio gestito da *EBA-Clearing* che tratta pagamenti al dettaglio denominati in euro;
- per “strumenti domestici” si intendono gli strumenti di pagamento diversi dagli strumenti SEPA (bonifici, incassi commerciali, check truncation, etc.);
- per “strumenti SEPA” si intendono il *SEPA Credit Transfer*, il *SEPA Core Direct Debit* e il *SEPA B2B Direct Debit* (di seguito SCT, SDD Core e SDD B2B), come disciplinati nei corrispondenti *Scheme Rulebooks* e relativa documentazione integrativa dello *European Payments Council* (EPC);
- per “TARGET2” si intende il sistema di regolamento lordo in tempo reale istituito e operante sulla base della SSP, giuridicamente strutturato come l'insieme dei sistemi componenti di TARGET2 delle banche centrali dell'Eurosistema e delle banche centrali nazionali degli Stati membri dell'Unione europea che non hanno adottato l'euro connesse a TARGET2 in virtù di specifici accordi;
- per “TARGET2 Guideline” si intende l'Indirizzo della Banca Centrale Europea del 5 dicembre 2012 relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (BCE/2012/27);
- per “tramitato” si intende il fruitore del servizio di tramitazione in STEP2 offerto dalla Banca d'Italia.

Articolo 2- Natura e struttura del sistema BI-COMP

1. Il sistema BI-COMP è un sistema di compensazione per i pagamenti al dettaglio denominati in euro, articolato nei sottosistemi:
 - a) Recapiti locale, per la compensazione dei pagamenti disposti con gli strumenti cartacei di cui all'art. 7,
 - b) Dettaglio, per la compensazione dei pagamenti disposti con gli strumenti elettronici di cui all'art. 20,i cui saldi multilaterali confluiscono nella Compensazione nazionale.
2. I crediti portati in compensazione devono essere liquidi, esigibili ed espressi in valuta legale.

Articolo 3- Requisiti soggettivi di partecipazione

1. Possono partecipare al sistema BI-COMP:
 - a) BANCHE CENTRALI

- b) BANCHE - Soggetti autorizzati alla raccolta del risparmio tra il pubblico e all'esercizio del credito.
- c) ENTI CREDITIZI NON BANCARI - Soggetti inclusi nell'elenco di cui all'art. 2, della Direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione) - di seguito direttiva bancaria - , qualora:
 - i) siano assoggettati – da parte delle autorità competenti dello Stato in cui hanno la sede legale – ad almeno una delle forme di controllo previste dalla normativa di vigilanza armonizzata nell'ambito dell'Unione europea (vigilanza armonizzata in base alla direttiva bancaria) ovvero a forme di vigilanza a questa equivalenti;
 - ii) abbiano la propria sede legale in uno Stato membro dell'Unione europea.
- d) ENTI CHE OFFRONO SERVIZI DI COMPENSAZIONE E/O DI REGOLAMENTO - Soggetti che offrono servizi di compensazione e/o di regolamento, solo nel caso in cui siano sottoposti alla vigilanza sui sistemi di compensazione, di liquidazione e di garanzia di cui all'art. 77 del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza) e/o alla sorveglianza sui sistemi di pagamento di cui all'art. 146 del d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario) nonché, nel caso in cui abbiano la propria sede legale in uno Stato diverso dalla Repubblica italiana, siano sottoposti – da parte delle autorità competenti – a forme di vigilanza o sorveglianza equivalenti.
- e) MINISTERI DEL TESORO O ORGANI EQUIVALENTI dei governi centrali o regionali degli Stati membri dell'Unione europea.
- f) ENTI DEL SETTORE PUBBLICO²⁴:
 - i) Istituzioni e organi dell'Unione europea;
 - ii) Amministrazioni statali, enti regionali o locali, altri enti pubblici, altri organismi di diritto pubblico e imprese pubbliche²⁵ purché appartenenti a settori pubblici degli Stati membri dell'Unione europea.

2. Partecipa inoltre di diritto la Banca d'Italia.

Articolo 4- Modalità di partecipazione a BI-COMP

1. È facoltà dei partecipanti utilizzare uno o entrambi i sottosistemi indicati all'art. 2 e, nell'ambito del sottosistema Recapiti locale, avvalersi di una o entrambe le Stanze di Compensazione coesistenti con le Sedi della Banca d'Italia di Roma e Milano.

²⁴ Cfr art. 3 del regolamento del Consiglio della Comunità europea del 13 dicembre 1993 n. 3603/93, in Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 31 dicembre 1993, n. L332.

²⁵ Per impresa pubblica deve intendersi qualsiasi impresa sulla quale lo Stato o altri enti territoriali possano esercitare direttamente o indirettamente un'influenza dominante per la struttura proprietaria, per la partecipazione o per la normativa che la disciplina. L'influenza dominante è presunta qualora lo Stato o gli altri enti territoriali, direttamente o indirettamente, detengano la maggioranza del capitale sottoscritto dell'impresa, oppure dispongano della maggioranza dei voti attribuiti alle partecipazioni emesse dall'impresa, oppure possano designare più della metà dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa (cfr art. 8 del regolamento richiamato nella nota precedente).

2. Con riguardo al sottosistema Recapiti locale, i partecipanti possono regolare sul proprio conto PM i saldi di propria pertinenza o, in alternativa, incaricare – con apposito mandato senza rappresentanza - un altro partecipante allo stesso sottosistema di regolare detti saldi sul suo conto PM. In tale ipotesi il regolante assume la responsabilità di regolare i saldi del partecipante.
3. Il partecipante che assume l'incarico di regolare i saldi di altri partecipanti per una o entrambe le Stanze di Compensazione deve comunicare alla Banca d'Italia l'intervenuta accettazione del mandato di cui al comma 2.
4. Con riguardo al sottosistema Dettaglio, i partecipanti regolano direttamente i saldi sul proprio conto PM.
5. Le modalità di partecipazione prescelte devono essere comunicate alla Banca d'Italia secondo le indicazioni dalla stessa stabilite e riportate nella Guida per gli operatori.

Articolo 5- Fasi della compensazione

1. Il processo di compensazione dei pagamenti si articola, per ciascun ciclo giornaliero, nelle seguenti fasi:
 - A) nell'ambito del sottosistema Recapiti locale:
 - a) scambio materiale dei recapiti fra i partecipanti e segnalazione delle relative partite contabili (c.d. presentazione delle partite);
 - b) determinazione dei saldi bilaterali dei partecipanti;
 - c) aggregazione dei saldi bilaterali dei partecipanti che regolano in TARGET2 tramite regolanti nei saldi bilaterali di questi ultimi;
 - d) determinazione dei saldi multilaterali relativi ai partecipanti che regolano in TARGET2 per conto proprio o di altri partecipanti alla Recapiti locale;
 - e) invio dei saldi multilaterali alla Compensazione nazionale;
 - B) nell'ambito del sottosistema Dettaglio:
 - a) acquisizione dai sistemi di *clearing* delle partite elementari e/o dei saldi bilaterali dei partecipanti;
 - b) elaborazione dei saldi bilaterali dei partecipanti;
 - c) determinazione dei saldi multilaterali dei partecipanti;
 - d) invio alla Compensazione nazionale dei saldi multilaterali;
 - C) nella procedura Compensazione nazionale:
 - a) determinazione dei saldi multilaterali dei partecipanti che regolano in TARGET2 per conto proprio o di altri partecipanti relativi a tutte le operazioni immesse nel sistema BI-COMP;
 - b) invio dei saldi multilaterali al sistema TARGET2 per il loro regolamento.

Articolo 6- Cicli di compensazione e regolamento

1. Il sistema BI-COMP esegue tre cicli giornalieri di compensazione e di invio a regolamento, agli orari stabiliti dalla Banca d'Italia e resi noti con congruo preavviso. Le modalità di funzionamento e le operazioni trattate in ciascun ciclo sono descritte nella Guida per gli operatori.

Capo II **Recapiti locale**

Articolo 7- Operazioni compensabili nella Recapiti locale

1. Il sottosistema Recapiti locale ha per oggetto:
 - a) scambio di titoli di credito, lettere di credito, fatture, quietanze, etc.;
 - b) scambio di memorandum relativi a operazioni concordate, a qualsiasi titolo, tra i partecipanti al servizio.
2. I titoli e i documenti di cui sopra sono classificati come "recapiti".

Articolo 8- Effetti dell'adesione al sottosistema Recapiti locale

1. L'adesione al sottosistema Recapiti locale non comporta alcun obbligo di valersi di esso per l'esazione dei recapiti, essendo in piena facoltà dei partecipanti richiedere il pagamento agli sportelli degli altri partecipanti debitori.
2. Il partecipante è tenuto comunque a partecipare, intervenendo senza ritardo, a tutte le sedute presso le Stanze di compensazione di cui si avvale, al fine di consentire agli altri partecipanti la consegna dei recapiti di cui risultino creditori, con l'obbligo di non allontanarsi sino a che la seduta non sia stata dichiarata chiusa. Qualora per cause di forza maggiore, documentabili, non fosse possibile assicurare la presenza, il partecipante deve darne avviso alla Banca d'Italia nella giornata lavorativa precedente a quella della mancata partecipazione. L'orario per lo svolgimento delle sedute viene fissato dalla Banca d'Italia.

Articolo 9- Scambio dei recapiti

1. Lo scambio dei recapiti viene effettuato tra i partecipanti presso la Banca d'Italia nel corso di un'apposita seduta presso le competenti Stanze di compensazione. In conformità a quanto previsto dalla Guida per gli operatori, i partecipanti possono incaricare un altro partecipante o una società di servizi dell'esecuzione delle operazioni di scambio materiale dei recapiti e/o di presentazione delle partite.

Articolo 10- Incaricati della consegna e del ritiro dei recapiti

1. Ciascun partecipante deve comunicare per iscritto a tutti gli altri partecipanti alla compensazione i nomi dei propri incaricati della consegna e del ritiro dei recapiti e trasmettere le relative firme autografe; deve altresì dare tempestiva comunicazione delle cessazioni e sostituzioni degli stessi.
2. Analoga documentazione dovrà essere fornita alla Banca d'Italia con apposita scheda che sarà tenuta a disposizione dei partecipanti nei locali destinati allo scambio dei recapiti.
3. La Banca d'Italia non assume alcuna responsabilità in ordine alla regolarità delle deleghe e all'aggiornamento delle stesse, nonché, più in generale, a tutto quanto attiene allo scambio dei recapiti tra i partecipanti o loro delegati.

Articolo 11- Modalità di scambio dei recapiti

1. I recapiti vengono scambiati dai partecipanti a mezzo di pieghi chiusi, con le seguenti modalità:

- a) i recapiti devono essere raggruppati per categoria e immessi, con le relative distinte, in pieghi da chiudere in maniera tale che per l'apertura di essi si renda indispensabile lacerare l'involucro;
- b) ogni piego deve riferirsi a una sola controparte e recare all'esterno l'indicazione dell'importo e del numero complessivo dei recapiti contenuti. Tali dati sono riportati in un apposito scontrino che deve essere rilasciato al partecipante presentatore dal partecipante che ritira il piego;
- c) l'apertura dei pieghi deve essere eseguita in modo da lasciare intatta la parte incollata.

Articolo 12- Timbratura dei recapiti

1. Sui recapiti dovrà essere apposto a cura del partecipante presentatore, un timbro indelebile contenente tutte le indicazioni richieste dalla Banca d'Italia.

Articolo 13- Rinuncia alla quietanza sui recapiti

1. I partecipanti, con la sottoscrizione del presente contratto, rinunciano alla quietanza formale sui recapiti.

Articolo 14- Restituzione dei recapiti

1. Ciascun partecipante è tenuto a esaminare prontamente i recapiti che gli vengono presentati per accertare la loro regolarità.
2. I recapiti irregolari e quelli che, per qualsiasi motivo, i partecipanti intendano respingere devono essere restituiti nel giorno stesso di presentazione entro l'orario di chiusura della seduta con il modulo di storno.
3. La mancata restituzione nella giornata non pregiudica le eventuali ragioni da farsi valere fuori Stanza direttamente tra i partecipanti nei modi previsti dalla legge.

Articolo 15- Restituzione di recapiti nei giorni successivi a quello di presentazione

1. La restituzione dei recapiti irregolari e di quelli che per qualsiasi motivo i partecipanti intendano respingere può avvenire anche in giorni successivi a quello di presentazione, nei termini e con le modalità concordati tra i partecipanti mediante appositi accordi. In tali casi i recapiti restituiti sono considerati come nuovi recapiti.
2. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano alle Tesorerie dello Stato, che effettuano ed esigono la restituzione dei recapiti insoluti nello stesso giorno di presentazione in compensazione, entro l'orario concordato per il regolamento dei saldi ad esse relativi.

Articolo 16- Restituzione di assegni impagati

1. La restituzione degli assegni bancari e postali impagati può avvenire mediante consegna:
 - a) dell'originale del titolo;
 - b) dell'originale del titolo protestato;
 - c) della copia del titolo protestato rilasciata dal pubblico ufficiale precedente;

- d) del documento attestante l'intervenuto protesto, proveniente da pubblico ufficiale abilitato alla levata del protesto (certificato di protesto o documento equivalente).
2. Nel caso di consegna del documento di cui al punto d), il trattario è tenuto a restituire, non appena in grado e al di fuori della procedura di compensazione, l'originale o la copia dell'assegno protestato rilasciata dal pubblico ufficiale precedente.

Articolo 17- Dichiarazione sostitutiva del protesto

1. Qualora per un assegno restituito non pagato si intenda richiedere la dichiarazione prevista dal punto 3) dell'art. 45 del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, lo stesso deve essere consegnato dal trattario alla Stanza di compensazione presso la quale è stato scambiato, con l'osservanza delle formalità stabilite dalla Banca d'Italia.
2. Con la presentazione dell'assegno in compensazione, i negozianti autorizzano il Capo della Stanza a rilasciare la dichiarazione sostitutiva del protesto su richiesta del trattario, in conformità a quanto previsto nel precedente comma.

Articolo 18- Presentazione in compensazione delle operazioni da parte di ciascun partecipante

1. L'invio delle informazioni di pagamento ai fini della compensazione è di tipo unilaterale e viene effettuato dal partecipante creditore nei tempi e con le modalità stabilite dalla Banca d'Italia.
2. In relazione alla segnalazione delle operazioni, il partecipante riconosce fin d'ora che, in merito alla provenienza e ai contenuti delle segnalazioni da esso effettuate attraverso Rete Nazionale Interbancaria (RNI), CD/DVD e/o, in via eccezionale, tramite modulo cartaceo, fanno fede in via esclusiva le risultanze in possesso della Banca d'Italia.
3. Eventuali rettifiche devono essere effettuate a mezzo CD/DVD o, in via eccezionale, tramite modulo cartaceo entro l'orario di chiusura della seduta della Stanza di compensazione interessata e gli importi delle rettifiche non possono eccedere l'ammontare del credito complessivo segnalato dal partecipante nei confronti della relativa controparte.
4. Il partecipante esonera la Banca d'Italia da ogni danno e responsabilità, non dovuta a dolo e colpa grave, rivenienti dalla segnalazione, ricezione e/o rettifica delle operazioni attraverso i suddetti mezzi trasmissivi, dall'erroneo utilizzo dei medesimi o dall'inesattezza dei dati comunicati.

Articolo 19- Computo e accettazione dei saldi bilaterali

1. Completata l'acquisizione delle segnalazioni e delle eventuali rettifiche, il sistema predispone per ciascun partecipante i saldi bilaterali, aggrega i saldi bilaterali dei partecipanti che hanno incaricato – ai sensi dell'art. 4, comma 2 – altri partecipanti del loro regolamento ai saldi bilaterali dei regolanti e comunica a questi ultimi gli importi dei saldi aggregati. Tali saldi si intendono accettati ove non vengano mosse contestazioni alla regolarità dei relativi conteggi prima della determinazione dei saldi multilaterali di sottosistema.

Capo III Dettaglio

Articolo 20- Operazioni compensabili nel sottosistema Dettaglio

1. Il sottosistema Dettaglio tratta operazioni eseguite sia con strumenti domestici sia con strumenti SEPA.
2. Nel sottosistema Dettaglio confluiscono le partite elementari e/o i saldi bilaterali, a debito e a credito, dei partecipanti trasmessi dai sistemi di *clearing*.
3. L'utilizzo del sottosistema Dettaglio per regolare pagamenti scambiati nelle procedure interbancarie che trattano strumenti SEPA presuppone l'adesione del partecipante agli schemi dell'EPC per i relativi strumenti. La previsione di cui al presente comma non si applica ai gestori dei sistemi connessi.

Articolo 21- Acquisizione dei flussi

1. Il sottosistema acquisisce le partite dai sistemi di *clearing* con le modalità indicate nella Guida per gli operatori.

TITOLO II

I servizi opzionali di raggiungibilità

Articolo 22- Raggiungibilità

1. Il regolamento dei pagamenti SEPA con controparti che non aderiscono alle corrispondenti procedure interbancarie si svolge attraverso i servizi opzionali di interoperabilità (Titolo II, Capo I) ovvero di tramitazione in STEP2 offerti dalla Banca d'Italia (Titolo II, Capo II).

Capo I

Servizio di interoperabilità

Articolo 23- Modalità di svolgimento del servizio e scambio dei flussi

1. I gestori dei sistemi connessi, allo scopo di assicurare la raggiungibilità dei soggetti che si avvalgono di tali sistemi da parte di partecipanti a BI-COMP e viceversa, scambiano i fondi attraverso la propria partecipazione al sottosistema Dettaglio.
2. Ai fini di quanto previsto al comma precedente, ciascun gestore di sistema connesso indica uno specifico conto PM su cui far affluire le partite di pertinenza.
3. L'ordinamento nazionale dei gestori di sistemi connessi deve prevedere istituti di segregazione patrimoniale idonei a mantenere la separatezza dal patrimonio dei medesimi, anche in caso di procedura di insolvenza, dei fondi ricevuti sul conto PM di cui al comma precedente nello svolgimento del servizio di interoperabilità. In assenza di siffatte previsioni o in alternativa ad esse, i gestori dei sistemi connessi devono avvalersi per il regolamento dei fondi suddetti di un conto PM detenuto in TARGET2 da una banca centrale dell'Eurosistema ovvero da una banca centrale nazionale di uno Stato membro dell'Unione europea che non ha adottato l'euro connessa a TARGET2 (*settlement bank*).
4. Lo scambio dei flussi con i sistemi connessi viene assicurato con le modalità e nei tempi indicati nella Guida per gli operatori.

Articolo 24- Requisiti per la fruizione del servizio

1. Il servizio di interoperabilità per uno o più strumenti SEPA è offerto ai partecipanti a BI-COMP che lo richiedano a condizione che essi:
 - a) aderiscano agli schemi dell'EPC relativi agli strumenti SEPA per i quali è richiesto il servizio di interoperabilità;
 - b) aderiscano al sottosistema Dettaglio e, in tale ambito, abbiano espresso la volontà di utilizzare le procedure interbancarie relative agli strumenti SEPA per i quali richiedono il servizio di interoperabilità;
 - c) si avvalgano di un sistema di *clearing* il cui gestore sia firmatario di accordi di interoperabilità per gli strumenti SEPA richiesti.

Capo II

Servizio di tramitazione in STEP2

Articolo 25- Condizioni del servizio

1. Allo scopo di garantire la raggiungibilità dei partecipanti al sistema STEP2, BI-COMP offre ai propri partecipanti che lo richiedano il servizio di tramitazione in STEP2 per i pagamenti SEPA a condizione che essi:
 - a) aderiscano ai corrispondenti schemi dell'EPC;
 - b) aderiscano al sottosistema Dettaglio e in tale ambito abbiano espresso la volontà di utilizzare le procedure interbancarie relative agli strumenti SEPA per i quali si richiede il servizio di tramitazione;
 - c) presentino alla Banca d'Italia i formulari indicati nella Guida per gli operatori.
2. Il servizio di tramitazione è offerto esclusivamente per l'esecuzione di pagamenti SEPA tra il partecipante a BI-COMP e partecipanti al sistema STEP2 che non utilizzano la procedura interbancaria relativa allo strumento SEPA oggetto del servizio.
3. L'accesso al servizio di tramitazione implica la partecipazione indiretta al sistema STEP2 per lo strumento SEPA oggetto del servizio, nel rispetto delle condizioni previste a tale scopo da *EBA-Clearing*. Per gli adempimenti da perfezionare con la Banca d'Italia si fa rinvio alla Guida per gli operatori.

Articolo 26- Banche appartenenti ad un gruppo

1. Il servizio è offerto anche alle banche che non aderiscono al sottosistema Dettaglio per regolare pagamenti effettuati con lo strumento SEPA oggetto del servizio di tramitazione, purché abbiano aderito allo schema dell'EPC relativo allo strumento SEPA per il quale è richiesto il servizio di tramitazione e appartengano ad un gruppo la cui capogruppo, avente i requisiti di cui all'articolo 25, comma 1, lettere b) e c) abbia acconsentito a regolare le somme di pertinenza delle medesime sul/i proprio/i conto PM/sottoconti dedicati al servizio di tramitazione.
2. Per usufruire del servizio, le banche presentano alla Banca d'Italia apposita richiesta con la quale accettano le condizioni ed assumono gli obblighi di cui al presente capo. La richiesta in parola è presentata secondo le modalità illustrate nella Guida per gli operatori.

Articolo 27- Scambio dei flussi

1. Le modalità e i tempi previsti per lo scambio dei flussi oggetto del servizio di tramitazione in STEP2 sono descritti nella Guida per gli operatori.

Articolo 28- Regolamento

1. Il regolamento dei pagamenti di pertinenza dei tramitati viene effettuato dal sistema STEP2 in TARGET2 per il tramite della Banca d'Italia. I pagamenti oggetto del servizio di tramitazione non confluiscono nel saldo multilaterale del regolante, ma sono regolati nel rispetto di quanto previsto nei commi successivi.
2. Per il regolamento dei pagamenti a debito dei tramitati, i regolanti devono riservare parte della liquidità presente sul proprio conto PM sugli appositi sottoconti dedicati al servizio di tramitazione, secondo le modalità descritte nella Guida per gli operatori.

3. La Banca d'Italia provvede al regolamento di cui al comma precedente solo qualora le disponibilità riservate lo consentano. La Banca d'Italia non è invece obbligata al regolamento in caso di mancanza di disponibilità; pertanto le operazioni che non trovino copertura vengono rifiutate secondo le modalità descritte nella Guida per gli operatori.
4. I pagamenti a credito dei tramitati vengono regolati dalla Banca d'Italia sui conti PM dei regolanti, nei tempi e con le modalità indicati nella Guida per gli operatori.
5. Nel caso in cui un malfunzionamento delle procedure, l'indisponibilità della rete o un evento di qualunque natura non consenta di completare il processo di addebitamento dei sottoconti di cui al comma 2, la Banca d'Italia è autorizzata ad addebitare i conti PM dei regolanti per gli importi necessari alla copertura dei pagamenti a debito dei tramitati.

TITOLO III

Compensazione nazionale

Articolo 29- Determinazione del saldo multilaterale e invio al regolamento

1. La procedura Compensazione nazionale: a) acquisisce i saldi multilaterali provenienti dai sottosistemi Recapiti locale e Dettaglio; b) determina i saldi multilaterali complessivi relativi all'intero sistema BI-COMP per ciascun partecipante che regola sul proprio conto PM e per ciascun gestore di sistema connesso; c) invia al sistema TARGET2 le posizioni così calcolate per il regolamento.
2. La procedura comunica il saldo multilaterale di BI-COMP ai partecipanti suddetti, nei tempi e con le modalità indicate nella Guida per gli operatori.

Articolo 30- Procedura di regolamento in TARGET2

1. La procedura di regolamento in TARGET2 si svolge con le modalità indicate nella Guida per gli operatori.

Articolo 31- Ambito di applicazione delle Norme

1. Le Norme di cui al presente Titolo III non trovano applicazione per i pagamenti oggetto del servizio di tramitazione.

TITOLO IV

Disposizioni comuni

Articolo 32- Giornate e orari di operatività

1. BI-COMP è operativo secondo il calendario di TARGET2 reso noto nella Guida per gli operatori.
2. Gli orari di operatività di BI-COMP e/o dei singoli sottosistemi e/o delle Stanze di Compensazione e/o dei servizi di raggiungibilità sono preventivamente comunicati dalla Banca d'Italia e pubblicati nella Guida per gli operatori.
3. La Banca d'Italia può, in circostanze eccezionali, modificare le giornate e gli orari suddetti dandone comunicazione ai partecipanti.

Articolo 33-Obblighi delle parti

1. Il presente contratto impegna il partecipante/tramitato a operare con diligenza, correttezza ed efficienza, nonché all'osservanza delle presenti Norme nei rapporti con la Banca d'Italia e con gli altri operatori.
2. La Banca d'Italia offre i servizi descritti nelle presenti Norme, alle condizioni ivi indicate. Fatto salvo quanto altrimenti disposto nelle presenti Norme o richiesto dalla legge, la Banca d'Italia utilizza, nei limiti dell'ordinaria diligenza, tutti i mezzi a propria disposizione per adempiere agli obblighi su di essa gravanti in base alle presenti Norme, senza garanzia di risultato.
3. Il partecipante/tramitato dichiara e garantisce alla Banca d'Italia che l'adempimento dei propri obblighi ai sensi delle presenti Norme non è in contrasto con alcuna disposizione di legge, regolamento o statuto al medesimo applicabile o con qualunque accordo al quale sia vincolato.

Articolo 34- Tariffe e penali

1. I partecipanti e i tramitati sono tenuti al pagamento delle tariffe e delle penali fissate dalla Banca d'Italia e pubblicate nella Guida per gli operatori. La Banca d'Italia si riserva la facoltà di effettuare conguagli tariffari a chiusura d'anno.
2. Le tariffe (inclusi eventuali conguagli) e le penali di cui al comma precedente sono regolate sul conto PM ovvero, in mancanza di questo, sul conto Home di cui il partecipante sia titolare ovvero, in assenza di conti della specie, sul conto PM del regolante. Le tariffe (inclusi eventuali conguagli) per il servizio di tramitazione in STEP2 sono regolate sul conto PM del tramitato ovvero, nel caso di banche appartenenti a un gruppo di cui all'art. 26, sul conto PM della capogruppo.

Articolo 35- Definitività degli ordini di pagamento immessi in BI-COMP

1. Gli ordini di trasferimento acquisiti in BI-COMP sono irrevocabili e si considerano immessi nel sistema - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 210/01 - nel momento in cui sono concluse in entrambi i sottosistemi, Recapiti locale e Dettaglio, le fasi di determinazione dei saldi bilaterali di cui, rispettivamente, all'art. 5, punti A), c) e B), b) (c.d. momento di immissione).

Articolo 36- Novazione delle obbligazioni immesse in BI-COMP

1. A decorrere dal momento di immissione di cui all'articolo precedente, le obbligazioni tra i partecipanti ai sottosistemi si intendono novate ai sensi dell'art. 1230 c.c. ed estinte per compensazione ai sensi dell'art. 1241 c.c.

Articolo 37- Prova del momento dell'immissione in BI-COMP

1. Ai fini della determinazione del momento a partire dal quale decorrono gli effetti di cui agli artt. 35 e 36 fa fede in via esclusiva l'orario risultante dalle applicazioni informatiche deputate alla gestione del processo di compensazione.

Articolo 38- Efficacia della compensazione multilaterale

1. L'efficacia della compensazione multilaterale e la chiusura di ciascun processo di compensazione sono subordinate al buon fine del regolamento di tutti i saldi multilaterali nel sistema TARGET2.

Articolo 39- Inadempienza di un regolante

1. Qualora un partecipante, che regola sul proprio conto PM i saldi di propria pertinenza o di pertinenza di altri partecipanti, risulti inadempiente all'obbligo di regolare il saldo multilaterale a suo debito, la Banca d'Italia:
 - a) sospende il processo di compensazione della giornata;
 - b) cancella il saldo multilaterale dell'inadempiente dalla lista di attesa del suo conto PM;
 - c) storna i saldi multilaterali già regolati;
 - d) stralcia dal processo di compensazione i saldi bilaterali di cui all'art. 5, punti A), c) e B), b) dell'inadempiente;
 - e) effettua una nuova compensazione con l'esclusione dell'inadempiente e invia i nuovi saldi multilaterali al sistema TARGET2.
2. Per effetto dello stralcio di cui alla lettera d) del comma precedente, le obbligazioni di pagamento dell'inadempiente e degli eventuali partecipanti che gli hanno conferito mandato di regolamento non trovano esecuzione in BI-COMP. I saldi bilaterali dell'inadempiente non sono riproposti nel sistema di compensazione per il regolamento.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 1 la Banca d'Italia non risponde del ritardato regolamento. La Banca d'Italia comunica tempestivamente la sospensione del processo di compensazione ai partecipanti al sistema.

Articolo 40- Insolvenza di un partecipante/tramitato

1. Nel caso di apertura, successiva al momento di immissione di cui all'art. 35, di una procedura d'insolvenza nei confronti di un partecipante che regola sul proprio conto PM i saldi di propria pertinenza o di pertinenza di altri partecipanti, la Banca d'Italia procede all'esecuzione delle fasi residue del processo di compensazione.
2. Qualora, in esito alla conclusione del procedimento di compensazione, il regolamento in TARGET2 del saldo multilaterale del partecipante suddetto non vada a buon fine per mancanza di fondi, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo precedente.

3. Nell'ipotesi in cui l'apertura di una procedura d'insolvenza si verifichi anteriormente al suddetto momento di immissione e investa un partecipante al sottosistema Recapiti locale, la Banca d'Italia - in qualità di gestore esclusivo dell'intero processo - stralcia le partite elementari e/o i saldi bilaterali relativi al partecipante medesimo, procedendo all'esecuzione delle fasi successive al netto delle partite e/o dei saldi bilaterali stralciati.
4. Ove, invece, l'apertura di una procedura d'insolvenza verificatasi anteriormente al suddetto momento di immissione investa un partecipante al sottosistema Dettaglio, la Banca d'Italia rimette al sistema di *clearing* interessato le partite elementari e/o i saldi bilaterali relativi all'insolvente e procede all'esecuzione delle fasi successive al netto delle partite restituite.
5. La Banca d'Italia adempie agli obblighi connessi al servizio di tramitazione in STEP2 solo qualora l'apertura della procedura d'insolvenza intervenga successivamente all'avvenuto trasferimento alla Banca d'Italia delle somme riservate ai sensi dell'art. 28 dal tramitato o, nel caso di banche appartenenti a un gruppo di cui all'art. 26, dalla capogruppo.

Articolo 41- Responsabilità

1. La Banca d'Italia non è responsabile per eventuali danni causati da qualunque malfunzionamento o guasto nell'infrastruttura tecnica, salvo i casi di dolo o colpa grave.
2. Nell'adempimento di tutti o di parte degli obblighi di cui alle presenti Norme, la Banca d'Italia può incaricare terzi ad agire in proprio nome, in particolare fornitori di servizi di telecomunicazione o di rete, o altri soggetti, selezionandoli in conformità ai principi di correttezza e diligenza. La Banca d'Italia non risponde dei fatti dolosi o colposi dei soggetti selezionati.
3. La Banca d'Italia non è responsabile di eventuali comunicazioni errate da parte dei gestori dei sistemi di *clearing* e dei partecipanti/tramitati.

Articolo 42- Riservatezza

1. La Banca d'Italia tiene riservate tutte le informazioni coperte da segreto o comunque relative a partecipanti a BI-COMP o i tramitati, incluse quelle relative a pagamenti, informazioni di carattere tecnico o organizzativo, salvo che i partecipanti/tramitati abbiano acconsentito per iscritto alla loro rivelazione.
2. In deroga al comma precedente, e a condizione che ciò non renda possibile identificare, direttamente o indirettamente, i partecipanti a BI-COMP/tramitati, la Banca d'Italia può utilizzare, comunicare o pubblicare informazioni sui pagamenti che li riguardano, a fini statistici, storici, scientifici o di altra natura nell'esercizio delle sue funzioni pubbliche ovvero delle funzioni di altri enti pubblici ai quali la comunicazione di tali informazioni è dovuta.
3. La Banca d'Italia può comunicare informazioni sui pagamenti, di natura tecnica o organizzativa concernenti i partecipanti a BI-COMP e i tramitati ad altre Banche centrali o terzi coinvolti nell'operatività di TARGET2, nei limiti in cui ciò sia necessario per l'efficiente funzionamento di TARGET2 ovvero alle autorità di vigilanza e sorveglianza degli Stati membri e dell'Unione, nei limiti in cui ciò sia necessario per l'esercizio delle loro funzioni pubbliche e a condizione che in tutti i

casi suddetti tale comunicazione non sia in contrasto con la legge applicabile. La Banca d'Italia non è responsabile delle conseguenze finanziarie e commerciali di tale comunicazione.

4. La Banca d'Italia assicura che qualunque terzo al quale essa dia in *outsourcing*, deleghi o attribuisca in base ad un subcontratto compiti che hanno o possano avere un impatto sull'adempimento dei propri obblighi di cui al presente contratto, sia vincolato dagli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo.
5. La Banca d'Italia è autorizzata, per il regolamento in TARGET2, ad elaborare e trasferire i dati necessari al fornitore dei servizi di rete.

Articolo 43- Esclusione/sospensione del partecipante/tramitato

1. La Banca d'Italia esclude il soggetto che abbia perso la titolarità del conto PM dalla partecipazione al sottosistema Dettaglio e dall'eventuale fruizione dei servizi di raggiungibilità. Viene parimenti esclusa dal servizio di tramitazione in STEP2 la banca partecipante ad un gruppo, ammessa al servizio ai sensi dell'art. 26, nel caso in cui la capogruppo abbia perso la titolarità del conto PM in TARGET2. Analogamente, la Banca d'Italia esclude dalla Recapiti locale il partecipante diretto al regolamento che abbia perso la titolarità del conto PM e i relativi partecipanti indiretti al regolamento, salvo che l'uno e gli altri non incarichino un altro partecipante del regolamento stesso.
2. La Banca d'Italia può inoltre escludere/sospendere da BI-COMP e/o dall'eventuale fruizione dei servizi di raggiungibilità il partecipante/tramitato, ove:
 - a) abbia perso i requisiti di partecipazione di cui all'art. 3, ovvero, per i servizi di interoperabilità e di tramitazione in STEP2 i requisiti per fruirne di cui rispettivamente agli artt. 24 e 25 ovvero, nel caso della banca appartenente ad un gruppo, di cui all'art. 26;
 - b) sia stato adottato nei suoi confronti - da parte della competente autorità giudiziaria o di altra natura - un provvedimento che disponga la liquidazione coatta, la designazione di un liquidatore o di un organo analogo, o altra procedura che produca effetti analoghi;
 - c) violando le presenti disposizioni o, più in generale, la disciplina che regola i servizi, abbia, a giudizio della Banca d'Italia, in qualunque modo inficiato il regolare svolgimento della compensazione e/o dei servizi di raggiungibilità.
3. La Banca d'Italia comunica immediatamente l'esclusione/sospensione al partecipante/tramitato interessato e, limitatamente alla partecipazione a BI-COMP, agli altri partecipanti.

Articolo 44- Recesso

1. È facoltà del partecipante recedere dal rapporto di cui al presente contratto in qualunque momento, dandone un preavviso non inferiore a dieci giornate lavorative secondo il calendario di operatività di TARGET2. Il tramitato che intende recedere dal servizio di tramitazione in STEP2 deve rispettare i termini fissati da *EBA-Clearing* per il recesso dalla sua partecipazione indiretta nel sistema STEP2.

2. La Banca d'Italia può recedere nei confronti di un partecipante a BI-COMP/tramitato in qualunque momento, dandone un preavviso di tre mesi, salvo che abbia concordato con quel partecipante/tramitato un preavviso di durata diversa.

Articolo 45- Modifiche del contratto

1. La Banca d'Italia si riserva la facoltà di modificare le Norme del presente contratto, dandone comunicazione al partecipante/tramitato a mezzo PEC o lettera raccomandata A.R. Le modifiche hanno effetto decorsi dieci giorni lavorativi secondo il calendario di operatività di TARGET2 dalla data di ricevimento della relativa comunicazione.

Articolo 46- Legge applicabile e foro competente

1. Il testo del presente contratto, redatto in lingua italiana, è l'unico facente fede fra le parti.
2. La legge applicabile al rapporto di cui al presente contratto è quella italiana.
3. In ogni caso di deferimento all'autorità giudiziaria, il Foro competente è quello di Roma.

.....

.....
(firma del legale rappresentante)

Scheda di partecipazione a BI-COMP

BI-COMP – SCHEDE DI PARTECIPAZIONE

PARTECIPANTE:
(denominazione)
(codice identificativo)
(BIC)

SOTTOSISTEMA	STANZE DI COMPENSAZIONE ²⁶	PRESENTAZIONE DELLE PARTITE ²⁷	MANDATARIO PER LA PRESENTAZIONE DELLE PARTITE	REGOLANTE ²⁸	DATA DI DECORRENZA ²⁹	DATA DI CESSAZIONE ³⁰
<input type="checkbox"/> RECAPITI LOCALE	<input type="checkbox"/> MILANO <input type="checkbox"/> DIRETTO <input type="checkbox"/> INDIRETTO	<input type="checkbox"/> RNI <input type="checkbox"/> CD/DVD	<input type="checkbox"/> ALTRO ADERENTE (denominazione) (codice) <input type="checkbox"/> SOCIETÀ DI SERVIZI ³¹ (denominazione) (denominazione) (codice) (BIC) (giorno-mese-anno) (giorno-mese-anno)
	<input type="checkbox"/> ROMA <input type="checkbox"/> DIRETTO <input type="checkbox"/> INDIRETTO	<input type="checkbox"/> RNI <input type="checkbox"/> CD/DVD	<input type="checkbox"/> ALTRO ADERENTE (denominazione) (codice) <input type="checkbox"/> SOCIETÀ DI SERVIZI ³¹ (denominazione) (denominazione) (codice) (BIC) (giorno-mese-anno) (giorno-mese-anno)

²⁶ Barrare la casella “Diretto” se l’operatore intende regolare i saldi relativi alle Stanze di compensazione sul proprio conto PM, “Indiretto” se intende regolare tali saldi sul conto PM di un altro partecipante; in tal caso deve essere compilata la colonna “Regolante”.

²⁷ Barrare una o entrambe le caselle. La colonna non deve essere compilata nel caso in cui l’operatore si avvalga in via esclusiva di un terzo per la presentazione delle partite.

²⁸ Questa colonna deve essere compilata solo nel caso in cui l’operatore non intenda regolare i saldi relativi alle Stanze di compensazione sul proprio conto PM.

²⁹ Indicare la data di decorrenza della partecipazione o delle nuove modalità di partecipazione; qualora non siano intervenute variazioni ovvero in caso di cessazione della partecipazione, questa colonna non deve essere compilata.

³⁰ Indicare l’ultimo giorno in cui l’operatore partecipa alla Stanza di compensazione; qualora non siano intervenute variazioni o in caso di prima segnalazione non deve essere compilata questa colonna.

³¹ Tramite CD/DVD.

(segue) **BI-COMP – SCHEDA DI PARTECIPAZIONE**

PARTECIPANTE:
(denominazione) (codice identificativo) (BIC)

	PROCEDURE INTERBANCARIE	DATA DI DECORRENZA³²	DATA DI CESSAZIONE³³
<input type="checkbox"/> DETTAGLIO	<input type="checkbox"/> BANCOMAT (giorno - mese - anno) (giorno - mese - anno)
	<input type="checkbox"/> BONIFICI E INCARICHI DI PAGAMENTO (giorno - mese - anno) (giorno - mese - anno)
	<input type="checkbox"/> CHECK TRUNCATION (giorno - mese - anno) (giorno - mese - anno)
	<input type="checkbox"/> ESITO ELETTRONICO ASSEGNI (giorno - mese - anno) (giorno - mese - anno)
	<input type="checkbox"/> INCASSI COMMERCIALI INTERBANCARI (giorno - mese - anno) (giorno - mese - anno)
	<input type="checkbox"/> RBM MONTETITOLI (giorno - mese - anno) (giorno - mese - anno)
	<input type="checkbox"/> SCT (SEPA Credit Transfer) (giorno - mese - anno) (giorno - mese - anno)
	<input type="checkbox"/> SDD CORE (SEPA Core Direct Debit) (giorno - mese - anno) (giorno - mese - anno)
	<input type="checkbox"/> SDD B2B (SEPA B2B Direct Debit) (giorno - mese - anno) (giorno - mese - anno)
<input type="checkbox"/> Msg. RNI 640 (riepilogo importi a debito e a credito per procedura interbancaria) (giorno - mese - anno) (giorno - mese - anno)	

³² Indicare la data di decorrenza; qualora non siano intervenute variazioni o in caso di cessazione dell'utilizzo del sottosistema Dettaglio per il regolamento dei pagamenti scambiati nella singola procedura interbancaria/rinuncia all'utilizzo del Msg. RNI 640, questa colonna non deve essere compilata.

³³ Indicare l'ultimo giorno di utilizzo del sottosistema Dettaglio per il regolamento dei pagamenti scambiati nella singola procedura interbancaria/utilizzo del Msg. RNI 640; qualora non siano intervenute variazioni o in caso di prima segnalazione questa colonna non deve essere compilata.

(segue) **BI-COMP – SCHEDA DI PARTECIPAZIONE**

PARTECIPANTE:
(denominazione) (codice identificativo) (BIC)

SERVIZI OPZIONALI DI RAGGIUNGIBILITÀ

SERVIZI	STRUMENTI ³⁴	SISTEMA DI <i>CLEARING/ TECHNICAL FACILITATOR</i>	BIC	DATA DI DECORRENZA ³⁵ (giorno - mese - anno)	DATA DI CESSAZIONE ³⁶ (giorno - mese - anno)
<input type="checkbox"/> INTEROPERABILITÀ	<input type="checkbox"/> <i>SEPA Credit Transfer</i>	Sistema di <i>clearing</i> (denominazione).	==
	<input type="checkbox"/> <i>SEPA Core Direct Debit</i>	Sistema di <i>clearing</i> (denominazione).	==
	<input type="checkbox"/> <i>SEPA B2B Direct Debit</i>	Sistema di <i>clearing</i> (denominazione).	==
<input type="checkbox"/> TRAMITAZIONE IN STEP2³⁷	<input type="checkbox"/> <i>SEPA Credit Transfer</i>	<i>Technical facilitator</i> (denominazione)
	<input type="checkbox"/> <i>SEPA Core Direct Debit</i>	<i>Technical facilitator</i> (denominazione)
	<input type="checkbox"/> <i>SEPA B2B Direct Debit</i>	<i>Technical facilitator</i> (denominazione)

.....
(firma del legale rappresentante)

³⁴ Barrare la casella relativa al singolo strumento SEPA solo se risulta barrata, nel riquadro del sottosistema Dettaglio:
– nel caso dell’interoperabilità, la casella relativa alla procedura interbancaria in cui tale strumento è scambiato (es. barrare la casella *SEPA Credit Transfer* solo se risulta barrata la casella per la procedura interbancaria SCT nel riquadro relativo al sottosistema Dettaglio);
– nel caso della tramitazione in STEP2, la casella relativa alla procedura interbancaria in cui tale strumento è scambiato (es. barrare la casella *SEPA Core Direct Debit* solo se risulta barrata la casella per la procedura interbancaria SDD Core nel riquadro relativo al sottosistema Dettaglio).

³⁵ Indicare la data di decorrenza; qualora non siano intervenute variazioni o in caso di cessazione dalla fruizione del servizio di raggiungibilità, questa colonna non deve essere compilata.

³⁶ Indicare l’ultimo giorno di fruizione del servizio di raggiungibilità; qualora non siano intervenute variazioni o in caso di prima segnalazione, questa colonna non deve essere compilata.

³⁷ Allegare il “*Form of Direct STEP2 Participant Appointment Confirmation*”.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA DI PARTECIPAZIONE A BI-COMP

Indicazioni generali

La scheda di partecipazione deve essere compilata e sottoscritta nei seguenti casi:

1. prima richiesta di partecipazione al sistema di compensazione BI-COMP;
2. costituzione di un nuovo soggetto giuridico a seguito di fusione per unione;
3. modifica dei dati indicati nell'ultima scheda.

L'operatore deve specificare il codice identificativo e, ove intenda partecipare direttamente al regolamento, il BIC che contraddistingue il proprio conto PM in TARGET2.

L'operatore deve compilare **soltanto** le parti relative ai sottosistemi e ai servizi che intende utilizzare o che utilizza, annullando con una linea obliqua le parti rimanenti.

Per il sottosistema **Recapiti locale** l'operatore deve indicare se intende avvalersi di una o entrambe le Stanze in cui si svolge la compensazione e, per ciascuna di esse, lo strumento utilizzato per la presentazione delle partite e/o il terzo incaricato della presentazione nonché la modalità di regolamento prescelta.

Per il sottosistema **Dettaglio** l'operatore deve indicare le procedure interbancarie che intende utilizzare e la data di decorrenza/cessazione del relativo regolamento in BI-COMP, nonché indicare l'utilizzo del messaggio RNI 640.

Per il servizio di **Interoperabilità**, l'operatore deve indicare lo/gli strumento/i SEPA per il/i quale/i richiede il servizio e il sistema di *clearing* di cui intenda avvalersi.

Per la **tramitazione in STEP2**, l'operatore deve:

- a) allegare il "*Form of Direct STEP2 Participant Appointment Confirmation*" previsto da *EBA-Clearing* ai fini della partecipazione indiretta a STEP2 per gli strumenti SEPA per i quali richiede il servizio di tramitazione;
- b) indicare il/i BIC che intende utilizzare per la partecipazione indiretta a STEP2;
- c) indicare il/i *Technical facilitator* di cui intende avvalersi per la trasmissione alla Banca d'Italia delle informazioni di pagamento;
- d) accertarsi della coincidenza delle date richieste per l'avvio del servizio con le date previste da *EBA-Clearing* per l'accesso a STEP2.

I partecipanti che abbiano già sottoscritto una scheda di partecipazione e intendano apportarvi delle modifiche devono compilare una nuova scheda, riportandovi anche le informazioni relative alle Stanze, alle procedure interbancarie e ai servizi di raggiungibilità rimaste invariate. Nel caso di modifiche dovrà essere compilata la colonna "Data di decorrenza" ovvero la colonna "Data di cessazione"; nel caso in cui le informazioni fornite nella nuova scheda risultino invariate rispetto a quelle riportate nella precedente scheda di partecipazione, tali colonne non dovranno essere compilate.

**BI-COMP – Recapiti locale:
Scheda di regolamento**

Allegato A.8

Mod. 5 S.C.

Spett. BANCA D'ITALIA
Sede di

Ai sensi dell'art. 10 delle "Norme per la partecipazione a BI-COMP e per la fruizione dei servizi di raggiungibilità" deleghiamo i signori sotto indicati a consegnare e a ritirare i recapiti della compensazione giornaliera presso la Stanza di compensazione di e a firmare gli scontrini da rilasciare alle controparti.

Resta annullata ogni altra precedente delega.

Sig. _____ che firma _____

_____ li _____

IL PARTECIPANTE / IN NOME E PER CONTO DEL PARTECIPANTE (*)

(*) Depennare la parte che non interessa

Mod. 5 S.C.

Allegato A.9

Lettera attestante il conferimento dell'incarico ad altro partecipante

Spett.le
Banca d'Italia
Sede di

Oggetto: Recapiti locale - Indicazione del partecipante incaricato della presentazione delle partite tramite Mod. 8 S.C. e/o dello scambio dei recapiti.

Il/La con sede legale in e legalmente rappresentato/a da partecipante al sistema BI-COMP, comunica di aver conferito a, avente sede legale a e legalmente rappresentato/a da, un mandato con rappresentanza al fine di provvedere, in nome e per conto nostro e sotto nostra esclusiva responsabilità:

alla presentazione delle partite tramite Mod. 8 S.C.

allo scambio dei recapiti

relativi al sistema di compensazione BI-COMP - sottosistema Recapiti locale - presso la Stanza di compensazione coesistente con codesta Sede. Al riguardo, il partecipante dichiara:

- che il mandato è stato conferito a partire dal
- che il mandato sarà eseguito sotto l'esclusiva responsabilità del mandante, restando pertanto esonerato codesto Istituto da ogni e qualsiasi responsabilità per qualunque fatto comunque connesso all'incarico sopra conferito e alle relative modalità di svolgimento.

.....,

Firma (mandante)

.....

Firma (mandatario)

.....

Lettera attestante il conferimento dell'incarico a una società di servizi

Spett.le
Banca d'Italia
Sede di

Oggetto: Recapiti locale - Indicazione della società di servizi incaricata della
presentazione delle partite tramite Mod. 8 S.C. e/o dello scambio dei
recapiti.

Il/La con sede legale in e
legalmente rappresentato/a da partecipante al sistema
BI-COMP, comunica di aver conferito a
....., avente sede legale in
..... e legalmente rappresentato/a da
....., un mandato con rappresentanza al fine di
provvedere, in nome e per conto nostro e sotto nostra esclusiva responsabilità:

- alla presentazione delle partite tramite Mod. 8 S.C.
- allo scambio dei recapiti
relativi al sistema di compensazione BI-COMP - sottosistema Recapiti locale -
presso la Stanza di compensazione coesistente con codesta Sede. Al riguardo, il
partecipante dichiara:
 - che il mandato è stato conferito dal.....
 - che il mandato sarà eseguito sotto l'esclusiva responsabilità del partecipante
medesimo restando pertanto esonerato codesto Istituto da ogni e qualsiasi
responsabilità per qualunque fatto comunque connesso al mandato sopra conferito e
alle relative modalità di svolgimento;
 - di aver provveduto a verificare che gli esponenti e i soci rilevanti della società di
servizi prescelta presentino requisiti di onorabilità in linea con quelli richiesti per gli
intermediari finanziari;
 - che la presentazione delle partite (Mod. 8 S.C.) verrà effettuata dalle persone in
calce indicate, che depositano con la presente i propri *specimen* di firma. La
comunicazione degli autografi di firma delle persone incaricate dello scambio dei
recapiti (mod. 5 S.C.), i cui nominativi sono specificati nella presente lettera, verrà
costi trasmessa a cura del legale rappresentante della mandataria.

PERSONE AUTORIZZATE ALLA PRESENTAZIONE DELLE PARTITE TRAMITE MOD. 8
S.C.:

SIG.

Specimen di firma

SIG.

Specimen di firma

SIG.

Specimen di firma

PERSONE AUTORIZZATE ALLO SCAMBIO DEI RECAPITI

SIG.
SIG.
SIG.

.....,

Firma (mandante)

.....

Firma (mandatario)

.....

2002 Debit Mandate for AS settlement (Facsimile)

		TARGET2 form for collection of Static Data - Debit mandate for AS settlement -	
		page: 1 of 2	
C,D,E	<input checked="" type="checkbox"/> New	<input type="checkbox"/> Modify	<input type="checkbox"/> Delete
F,G,H	<input checked="" type="radio"/> Production	<input type="radio"/> Test & Training	Date: <input type="text"/>
I,J	Ref: <input type="text"/>	rel. Ref: <input type="text"/>	
K,L	Activation date: <input type="text"/>		

This mandate should be used by both parties involved in the settlement of transactions via the Ancillary System Interface, namely the Ancillary System and the Settlement banks. This form should be signed by the Ancillary System and by each of its settlement banks as declared in the **Form No 2001 "Settlement Banks for AS"**.

Definition of parties involved		<i>For use by Central Bank</i>
1. Settlement Bank		
10	Participant BIC <input type="text"/>	
11	Name of Participant <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
12	Responsible Central Bank <input type="text" value="- Select one Entry -"/>	

2. Ancillary System		
20	Ancillary System BIC <input type="text" value="BITAITRRCOM"/>	
21	Ancillary System Name <input type="text" value="BI-COMP"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
22	Responsible Central Bank <input type="text" value="IT - Italy"/>	

 BANCA D'ITALIA EUROSISTEMA	TARGET2 form for collection of Static Data Debit mandate for AS settlement		Page 2 of 2
	<input checked="" type="checkbox"/> New	<input type="checkbox"/> Modify	<input type="checkbox"/> Delete

Both parties confirm that they agree on the assignment of the TARGET2 participant (1) as Settlement Bank of the Ancillary System (2) settling payment instructions via the Ancillary System Interface of the Single Shared platform.

The Settlement Bank acknowledges that if Settlement Procedure 6 is used by an interfaced Ancillary System the Settlement Bank shall be responsible for opening a Sub Account dedicated to the Ancillary System using the relevant "TARGET2 form for collection of static data" (1014 - Sub Account).

The Undersigned declare(s) to have the full capacity and authority to execute the TARGET2 form for and on behalf of the Participant requesting activation.

Settlement Bank

Date, Name(s) Signature(s)

Ancillary System

Date, Name(s) Signature(s)

**Guida Tecnica
per i partecipanti a BI-COMP**

INDICE

1. RECAPITI LOCALE.....	79
1.1. FUNZIONAMENTO DELLA RECAPITI LOCALE	79
1.2. PRESENTAZIONE DELLE PARTITE	79
1.3. SEGNALAZIONI DI OUTPUT	80
<i>TABULATO MOD 9 S.C. R.L.....</i>	<i>82</i>
<i>TABULATO MOD 86 S.C.....</i>	<i>83</i>
<i>TABULATO MOD 88 S.C.....</i>	<i>84</i>
2. REGOLAMENTO DEI SALDI MULTILATERALI IN TARGET2	86
3. MESSAGGISTICA RNI BI-COMP.....	87
3.1. INDIRIZZAMENTO DEI MESSAGGI	88
3.2. AUTENTICAZIONE DEI MESSAGGI	89
3.3. CONTROLLI EFFETTUATI SUI MESSAGGI.....	90
3.4. MESSAGGIO 315: RECAPITI LOCALE - DETTAGLIO SALDI.....	91
3.5. MESSAGGIO 640: SOTTOSISTEMA DETTAGLIO - RIEPILOGO IMPORTI A DEBITO E A CREDITO.....	95
3.6. MESSAGGIO 676: RIEPILOGO DELLA COMPENSAZIONE.....	99
3.7. MESSAGGIO 678: RECAPITI LOCALE - PRESENTAZIONE PARTITE	103
3.8. MESSAGGIO 679: RECAPITI LOCALE - CONFERMA PRESENTAZIONE PARTITE.....	106
3.9. CODIFICA DELLE PROCEDURE INTERBANCARIE.....	110
3.10. CODIFICA DELLE SEGNALAZIONI DI ERRORE.....	111
4. STANDARD DI CONFEZIONAMENTO DEI CD/DVD.....	112
4.1 GENERALITÀ.....	112
4.2 ORGANIZZAZIONE DEL CD/DVD.....	113
4.3 ARCHIVIO DI SISTEMA.....	113
4.4 ARCHIVIO APPLICATIVO (“REL8SCFD”).....	116
<i>ESEMPIO DEL RECORD DELL’ARCHIVIO SISTEMA</i>	<i>121</i>
<i>ESEMPIO DEI RECORD DI TIPO 1, 2 E 3 DELL’ARCHIVIO APPLICATIVO</i>	<i>122</i>

1. RECAPITI LOCALE

1.1. FUNZIONAMENTO DELLA RECAPITI LOCALE

Il funzionamento della Recapiti Locale si articola nelle seguenti fasi:

- 1) acquisizione delle partite segnalate via RNI (cfr Cap. 2);
- 2) acquisizione delle partite segnalate a mezzo CD/DVD (cfr Cap. 2 e 3) consegnati dai partecipanti alle Stanze di Compensazione coesistenti con le Sedi della Banca d'Italia di Roma e Milano;
- 3) elaborazione dei dati acquisiti;
- 4) correzione di eventuali errori in una fase iterativa da effettuare presso le Stanze con i partecipanti;
- 5) determinazione dei saldi bilaterali e multilaterali relativi alla singola Stanza.

1.2. PRESENTAZIONE DELLE PARTITE

I partecipanti possono **presentare le partite via RNI** nelle giornate precedenti a quella di regolamento, fino all'orario di apertura (09:30) della seduta di Compensazione della stanza interessata. L'apertura della seduta inibisce l'acquisizione di ulteriori segnalazioni RNI per la giornata di riferimento, determinandone lo scarto. Per le segnalazioni corrette, la procedura Recapiti Locale provvede a:

- archivarle nella giornata di ricezione e a inviare al presentatore il messaggio 679 di conferma;
- elaborarle nella giornata di regolamento;
- stampare, in presenza di rilievi il Mod. 88 S.C. presso la Stanza destinataria delle segnalazioni.

La presentazione delle partite è effettuata dal partecipante creditore che, nei confronti di ciascuna controparte, trasmette segnalazioni articolate per categoria di recapito. Per ogni segnalazione deve essere specificato il codice della categoria di recapiti, (cfr all. A.2), la quantità e l'importo. La procedura determina quindi la posizione totale a credito del partecipante nei confronti di ciascuna controparte. Eventuali operazioni di rettifica di precedenti segnalazioni, da effettuare attraverso il medesimo canale, non possono essere di importo superiore all'ammontare del credito complessivo segnalato nei confronti della medesima controparte.

Le segnalazioni delle partite via RNI devono essere effettuate utilizzando il messaggio 678 ed essere trasmesse mediante un unico flusso logico articolato in una sequenza di messaggi l'ultimo dei quali deve riportare un contrassegno di fine sequenza.

In caso di mancata ricezione del messaggio 679 di conferma relativo all'ultimo messaggio 678 spedito, il partecipante deve consegnare alle stanze un CD o DVD contenente tutte le segnalazioni trasmesse, confermate e non, da contrassegnare con lo stesso CRO (codice riferimento operazione) dei messaggi RNI trasmessi. L'indicazione del CRO consente alla procedura di scartare automaticamente eventuali partite duplicate.

Le Stanze di Roma e Milano sono comunque in grado di verificare, prima dell'apertura della seduta, per quali e quanti partecipanti sono state ricevute le segnalazioni RNI e la loro completezza.

Per segnalazione completa si intende l'avvenuta acquisizione, da parte della procedura, dell'ultima segnalazione RNI contraddistinta, a cura del partecipante da un contrassegno specifico così come indicato successivamente nel documento.

L'utilizzo della RNI non esclude la possibilità di presentare partite aggiuntive **tramite CD o DVD** purché non contrassegnate da un CRO. I partecipanti possono avvalersi di apposite postazioni ubicate presso le Stanze, per predisporre in loco CD/DVD.

In via eccezionale è consentito **l'utilizzo del modulo cartaceo Mod. 8 S.C.** (cfr all. A.2 della Guida per gli Operatori) per la presentazione delle partite.

1.3. SEGNALAZIONI DI OUTPUT

Le Stanze di Roma e Milano, terminata l'acquisizione delle segnalazioni (CD o DVD e Mod 8 S.C.), consegnano ai partecipanti interessati il Mod. 88 S.C. che evidenzia i rilievi contenuti nelle segnalazioni CD o DVD, o la conferma dell'avvenuta acquisizione in caso di presentazione di Mod. 8 S.C.

Prima del termine della seduta, la procedura:

- trasmette il messaggio 679 ai partecipanti utilizzatori della RNI;
- stampa il Mod. 88 S.C. presso la Stanza della Banca d'Italia interessata.

Al termine della seduta, le Stanze di Roma e Milano consegnano ai partecipanti il Mod. 9 S.C. R.L., che riporta le seguenti indicazioni:

- a) nella testata:
 1. la seduta e il relativo stato;
 2. la data della compensazione;
 3. l'ora di produzione del modulo 9 S.C. R.L. (HH.MM.SS.);
 4. il codice e la descrizione del partecipante;
- b) l'elenco in ordine di codice di tutte le controparti con le quali il partecipante ha operato nella seduta nonché i corrispondenti importi delle partite a debito e a credito;
- c) in calce:
 1. il totale delle partite a debito della seduta;

2. il totale delle partite a credito della seduta;
3. il saldo multilaterale.

Alla chiusura del sottosistema Recapiti Locale, la procedura, per i partecipanti alla RNI, invia il messaggio 315, contenente i saldi bilaterali e il saldo multilaterale relativi alla singola Stanza di compensazione.

Per i partecipanti non utilizzatori della RNI, alla chiusura della Recapiti Nazionale è prodotto, su richiesta, il Mod. 86 S.C. che riporta sia i singoli saldi multilaterali relativi alla Stanza alla quale la banca partecipa sia il saldo complessivo relativo al sottosistema Recapiti locale.

Di seguito si riportano i modelli esemplificativi dei tabulati moduli 9 S.C. R.L., 86 S.C., 88 S.C.

TABULATO MOD 9 S.C. R.L.

BANCA D'ITALIA
FILIALE DI XXXXXXXXXXXXXXX (XXX)

MOD. 9 SC R.L.

GG/MM/AA HH/MM/SS

RIEPILOGO DELLA COMPENSAZIONE LOCALE DEL GG/MM/AA

SEDUTA

ADERENTE (XXXXX) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

	CONTROPARTI	DEBITO	CREDITO		CONTROPARTI	DEBITO	CREDITO
XXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXX XXX XXX XXX	XXX XXX XXX XXX	XXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXX XXX XXX XXX	XXX XXX XXX XXX
.....	XXX XXX XXX XXX,XX	XXX XXX XXX XXX,XX	XXX XXX XXX XXX,XX	XXX XXX XXX XXX,XX
XXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXX XXX XXX XXX	XXX XXX XXX XXX	XXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXX XXX XXX XXX	XXX XXX XXX XXX
.....	XXX XXX XXX XXX,XX	XXX XXX XXX XXX,XX	XXX XXX XXX XXX,XX	XXX XXX XXX XXX,XX
XXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXX XXX XXX XXX	XXX XXX XXX XXX	XXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXX XXX XXX XXX	XXX XXX XXX XXX
.....	XXX XXX XXX XXX,XX	XXX XXX XXX XXX,XX	XXX XXX XXX XXX,XX	XXX XXX XXX XXX,XX
XXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXX XXX XXX XXX	XXX XXX XXX XXX	XXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXX XXX XXX XXX	XXX XXX XXX XXX
.....	XXX XXX XXX XXX,XX	XXX XXX XXX XXX,XX	XXX XXX XXX XXX,XX	XXX XXX XXX XXX,XX
TOTALI SEDUTA		XXX XXX XXX XXX	XXX XXX XXX XXX	SALDO SEDUTA		XXX XXX XXX XXX	XXX XXX XXX XXX
		XXX XXX XXX XXX,XX	XXX XXX XXX XXX,XX			XXX XXX XXX XXX,XX	XXX XXX XXX XXX,XX
				SALDO TOTALE		XXX XXX XXX XXX	XXX XXX XXX XXX
						XXX XXX XXX XXX,XX	XXX XXX XXX XXX,XX

TABULATO MOD 86 S.C.

BANCA D'ITALIA
 GG/MM/AA HH/MM/SS
 FILIALE DI XXXXXXXXXXXXXXX (XXX)

MOD. 86 S.C.

RIEPILOGO DELLE COMPENSAZIONI LOCALI DEL GG/MM/AA

ADERENTE (XXXXX) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

FILIALE	SALDO		
XXX XXXXXXXXXXXXX	XXX XXX XXX XXX		X
... 	XXX XXX XXX XXX	,XX	X
XXX XXXXXXXXXXXXX	XXX XXX XXX XXX		X
... 	XXX XXX XXX XXX	,XX	X

SALDO	NAZIONALE	XXX XXX XXX XXX			X
		XXX XXX XXX XXX	,XX		X

TABULATO MOD 88 S.C.

BANCA D'ITALIA
FILIALE DI XXXXXXXXXXXXXXXX (XXX)

MOD. 88 S.C.

GG/MM/AA HH/MM/SS

RILIEVI SUI MODD. 8 S.C. DELLA COMPENSAZIONE LOCALE DEL GG/MM/AA

SEDUTA

ADERENTE (XXXXX)

SUPPORTO DI IMMISSIONE XXXXXXXX	CRO XXXXXXXXXXXXX	IDENTIFICATIVO XXXXXXXXXXXXXXXX	SEDUTA		
CONTROPARTE	CATEGORIA	QUANTITÀ	IMPORTO	S	DISCORDANZE
XXXXX	XX	XXXX	XXX.XXX.XXX.XXX.XXX	X	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXX	XX	XXXX	XXX.XXX.XXX.XXX.XXX	X	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXX	XX	XXXX	XXX.XXX.XXX.XXX.XXX	X	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXX	XX	XXXX	XXX.XXX.XXX.XXX.XXX	X	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXX	XX	XXXX	XXX.XXX.XXX.XXX.XXX	X	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXX	XX	XXXX	XXX.XXX.XXX.XXX.XXX	X	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXX	XX	XXXX	XXX.XXX.XXX.XXX.XXX	X	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXX	XX	XXXX	XXX.XXX.XXX.XXX.XXX	X	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXX	XX	XXXX	XXX.XXX.XXX.XXX.XXX	X	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXX	XX	XXXX	XXX.XXX.XXX.XXX.XXX	X	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PARTITE LETTE	XXXXXXXXXX	TOTALE PARTITE RNI ACQUI SITE	XXXXXX
PARTITE ACQUISITE	XXXXXXXXXX	TOTALE PARTITE CD/DVD ACQUISITE	XXXXXX

PARTITE SCARTATE

XXXXXXXX

2. REGOLAMENTO DEI SALDI MULTILATERALI IN TARGET2

Acquisiti i saldi dei sottosistemi Recapiti locale/Dettaglio, il processo di compensazione e di regolamento dei saldi multilaterali di BI-COMP si articola nelle seguenti fasi:

a. DETERMINAZIONE DEI SALDI MULTILATERALI

Comunicazione del saldo finale della compensazione tramite il messaggio 676 (riepilogo della compensazione) contrassegnato dall'IDC Y53=D (definitivo), che contiene i saldi multilaterali dei sottosistemi:

- Recapiti locale (cod. 199 in lire - cod. 599 in euro)
- Dettaglio (cod. 399 in lire - cod. 799 in euro)

Per i codici 599 e 799 l'importo in euro è espresso con due decimali senza evidenziazione della virgola.

b. REGOLAMENTO DEI SALDI MULTILATERALI

Invio in TARGET2 dei messaggi di notifica di avvenuto regolamento MT 900/910.

c. FINE REGOLAMENTO

Dopo la chiusura del ciclo di compensazione, è inviato nuovamente il messaggio 676, contrassegnato dall'IDC Y53=C (chiusura).

Nel caso di partecipante al sottosistema Recapiti Locale con modalità indiretta di regolamento, il messaggio 676 è inviato, oltre che al partecipante che presenta le partite, anche al suo regolante in TARGET2.

3. MESSAGGISTICA RNI BI-COMP

Di seguito sono riportate le specifiche dei messaggi in formato RNI, da utilizzare nell'invio o nella ricezione di informazioni relative al sistema di compensazione BI-COMP.

Il capitolo si articola in tre parti, più precisamente:

- a) - descrizione delle regole di indirizzamento e di autenticazione e dei controlli effettuati
- b) - descrizione dei tracciati, con relative specifiche, per la ricezione delle situazioni riepilogative (provvisorie e definitive):
 - a. Messaggio 315 (dettaglio saldi per aderenti diretti al regolamento);
 - b. Messaggio 676 (riepilogo della compensazione);
 - c. Messaggio 640 (riepilogo importi a debito e a credito per procedura interbancaria del sottosistema Dettaglio).
- c) - descrizione dei tracciati, con relative specifiche, dei messaggi utilizzati dal sottosistema Recapiti locale:
 - a. Msg. 678 - Messaggio per l'invio delle partite
 - b. Msg. 679 - Messaggio di conferma ricezione partite

3.1. INDIRIZZAMENTO DEI MESSAGGI

I codici delle applicazioni utilizzate dalla Banca d'Italia per lo scambio dei messaggi relativi alla procedura in oggetto sono rispettivamente:

1. 01000BI00700 Ambiente di produzione
2. 01000BI007PI Ambiente di collaudo

La categoria applicativa dei messaggi è "BI00".

3.2. AUTENTICAZIONE DEI MESSAGGI

L'autenticazione applicativa dei messaggi è realizzata tramite le seguenti modalità tecnico operative:

Gli IDC 665 presenti nel msg. RNI 676 devono:

- A) essere inseriti singolarmente nella stringa, senza alcuna elaborazione, e allineati a sinistra;
- B) completati a zero fino alla lunghezza massima.

Se nel messaggio sono presenti uno o più campi facoltativi non valorizzati, essi vanno comunque inseriti nella stringa dei dati da inoltrare alla funzione di autentica, completati a zero fino alla lunghezza massima.

I campi del tipo B/C/S devono essere completati con l'indicazione del tipo di campo (B/C/S) seguito dal carattere separatore "/"; tutti i sottocampi vanno forniti indicando il carattere separatore "/".

La chiave da utilizzare per la cifratura dei messaggi in ambiente di collaudo è "01234567".

Di seguito sono riportati gli IDC necessari al calcolo della cifra di controllo da inserire nel msg. 676. I campi sono elencati nello stesso ordine da utilizzare per l'inserimento nella stringa.

MESSAGGIO 676

- 020 CRO (i primi 9 caratteri da sin.)	9 byte
- 665 Saldo multilaterale (max 6 volte)	
Codice sottosistema	3 byte
Carattere "/"	1 byte
Importo/segno	17 byte
per una lunghezza variabile da 30 a 135 byte	

3.3. CONTROLLI EFFETTUATI SUI MESSAGGI

In presenza di errori, la Banca d'Italia provvede a restituire al mittente, con categoria applicativa "RE01", il messaggio ricevuto, aggiungendo in coda a quest'ultimo l'IDC 098.

L'IDC 098 si compone delle seguenti parti:

1. IDC 098:*** MESSAGGIO ERRATO ***
2. IDC 098: xxx - nnn/xxx - nnn/xxx/ (max 5 volte)

dove:

xxx = IDC errato, se identificabile, altrimenti '***'

nnn = Codice errore

Qualora un messaggio contenga più di cinque errori, il quinto sarà valorizzato con i codici fissi 999-999.

Per la codifica delle segnalazioni di errore cfr par. 9 della Guida tecnica per i gestori dei sistemi di *clearing* e i *Technical facilitator*.

3.4. MESSAGGIO 315: RECAPITI LOCALE - DETTAGLIO SALDI

Alla chiusura del sottosistema Recapiti locale, la procedura provvede ad inviare il messaggio 315, contenente i saldi bilaterali e il saldo multilaterale relativi alla singola Stanza di compensazione.

APPLICAZIONE BANCARIA MITTENTE
 APPLICAZIONE BANCARIA DESTINATARIA

:01000BI007yy (1)

:xxxxxBI007yy (1)

O/F	IDC	DESCRIZIONE	FORMATO
0	001	Tipo messaggio	" 3" b
0	040	Mittente	"5"n("/"5"n/"2"b)
0	050	Ricevente	"5"n("/"5"n/"2"b)
0	031	Data di riferimento (ggmmaa)	"6"n
0	601	Orario di riferimento (hhmmss)	"6"n
0	020	C.R.O.	"11"n
0	365	Data di regolamento	"6"n
0	631	Ciclo di Compensazione	Vedi descrizione
0	Y56	Sottosistema di compensazione	"1"n
0	Y90	Numero progressivo messaggio	5n
F	Y54	Filiale di riferimento	"3"n
0	Y53	Tipo saldo	"1"a
0	325	Dati saldi (max 15)	
		Progressivo IDC	"2"n/
		Tipo procedura	"3"n/
		Tipo segnalazione	1n/
		Controparte	"5"n/
		Codice divisa	("3"b)/
		Valuta	"6"n/
		Tipo flusso	1n
0	326	Seguito dati saldi (max 15)	
		Progressivo IDC	"2"n/
		Importo debito	15n/
		Importo credito	15n
F	Y99	Numero globale IDC 325 e 326	"5"n

(1) xxxxx = Codice identificativo della banca yy = 00 (produzione) PI (collaudo)

IDC 001 - TIPO MESSAGGIO

Assume il valore 315

IDC 040 - MITTENTE

Banca d'Italia (01000)

IDC 050 - RICEVENTE

Codice identificativo del partecipante al sottosistema Recapiti locale

IDC 031 - DATA DI RIFERIMENTO

Data della compensazione

IDC 601 - ORARIO DI RIFERIMENTO

Orario di produzione del messaggio

IDC 020 - C.R.O.

Codice di riferimento dell'operazione assegnato da Banca d'Italia

IDC 365 - DATA DI REGOLAMENTO

Valorizzato come nell'IDC 031

IDC 631 – CICLO DI COMPENSAZIONE

E' il ciclo di regolamento cui gli importi segnalati si riferiscono; assume il seguente formato:

Ciclo di compensazione	"1"b
Data (ggmmaaaa)	/"8"n

i sottocampi assumono i seguenti valori:

ciclo di compensazione : "2" secondo ciclo di compensazione

data: contiene la data di regolamento.

IDC Y56 - SOTTOSISTEMA DI COMPENSAZIONE

Viene impostato con i seguenti valori:

1= saldi in LIRE relativi al sottosistema Recapiti locale

5= saldi in EURO relativi al sottosistema Recapiti locale

IDC Y90 - NUMERO PROGRESSIVO MESSAGGIO

E' il numero progressivo del messaggio, in quanto le informazioni di cui all'IDC 325 possono estendersi su più messaggi.

IDC Y54 - SEDE DI RIFERIMENTO

Contiene il codice della Stanza di Compensazione cui si riferiscono i saldi:

135 – Stanza di Milano

343 – Stanza di Roma

IDC Y53 - TIPO SALDO

tipo di produzione:

- D=definitivo

IDC 325 - DATI SALDI

Così composto:

- Progressivo IDC: numero progressivo dell'IDC all'interno del messaggio
- Tipo procedura:
 - 100 (recapiti locale: importi in lire)
 - 500 (recapiti locale: importi di euro)
- Tipo segnalazione:
 - 2 (bilaterale globale)
 - 3 (multilaterale)
- Controparte:
 - codice identificativo dell'aderente controparte
 - 99999 se tipo segnalazione = 3
- Codice divisa: non valorizzato
- Valuta: uguale all'IDC 031
- Tipo flusso: 3 (inviati e ricevuti)

IDC 326 - SEGUITO DATI SALDI

Così composto:

- Progressivo IDC: riporta il corrispondente valore contenuto nell'IDC 325
- Importo a debito
- Importo a credito

IDC Y99 - NUMERO GLOBALE IDC 325 e 326

E' il numero complessivo degli IDC 325 e 326 riscontrabili nella serie di messaggi 315 inviati al partecipante ed identificabili dal numero progressivo messaggio (IDC Y90).

Tale campo è presente solo nell'ultimo messaggio della serie.

3.5. MESSAGGIO 640: SOTTOSISTEMA DETTAGLIO – RIEPILOGO IMPORTI A DEBITO E A CREDITO

Il messaggio è trasmesso, per ogni ciclo di Compensazione di BI-COMP, ai partecipanti che ne richiedono l'invio, al termine della fase di determinazione dei saldi multilaterali del sottosistema Dettaglio. Esso riporta, per ciascun partecipante e per procedura interbancaria a cui partecipa (es. bonifici e incarichi di pagamento, SCT, ecc), il totale degli importi a debito e a credito e il numero delle relative controparti con le quali ha interagito. Il messaggio inoltre riporta il totale di tutte le procedure interbancarie, degli importi a debito e a credito e delle controparti.

APPLICAZIONE BANCARIA MITTENTE
APPLICAZIONE BANCARIA DESTINATARIA

:01000BI007yy (1)
:xxxxxBI007yy (1)

O/F	IDC	DESCRIZIONE	FORMATO
0	001	Tipo messaggio	"3" b
0	040	Mittente	"5"n("/"5"n/"2"b)
0	050	Ricevente	"5"n("/"5"n/"2"b)
0	031	Data di riferimento (ggmmaa)	"6"n
0	601	Orario di riferimento (hhmmss)	"6"n
0	020	C.R.O.	"11"n
0	365	Data di regolamento	"6"n
0	631	Ciclo di compensazione	Vedi descrizione
0	Y90	Numero progressivo messaggio	5n
0	321	Dati saldi (max 25)	
		Procedura interbancaria	"3"n/
		Numero Controparti	6n/
		Importo Debito	15n/
		Importo Credito	15n/
F	Y99	Numero Globale IDC 321	"5"n

(1) xxxxx = Codice identificativo del partecipante. yy = 00 (produzione) PI (collaudo)

COMPOSIZIONE DEL MESSAGGIO 640

IDC 001 - TIPO MESSAGGIO

Assume il valore 640

IDC 040 - MITTENTE

Banca d'Italia (01000)

IDC 050 - RICEVENTE

Codice identificativo del partecipante a cui vengono forniti i saldi

IDC 031 - DATA DI RIFERIMENTO

Data della compensazione

IDC 601 - ORARIO DI RIFERIMENTO

Orario di produzione del messaggio

IDC 020 - C.R.O.

Codice di riferimento dell'operazione assegnato dal mittente

IDC 365 - DATA DI REGOLAMENTO

Valorizzato con quanto indicato nell'IDC 031

IDC 631 - CICLO DI COMPENSAZIONE

E' il ciclo di regolamento in cui sono regolati gli importi segnalati; assume il seguente formato:

Ciclo di compensazione	"1"b
Data (ggmmaaaa)	/"8"n

dove i sottocampi assumono i seguenti valori:

ciclo di compensazione : "1" primo ciclo di compensazione
 "2" secondo ciclo di compensazione
 "3" terzo ciclo di compensazione

data: contiene la data di regolamento corrente.

IDC Y90 - NUMERO PROGRESSIVO MESSAGGIO

E' il numero progressivo del messaggio, in quanto le informazioni di cui all'IDC 321 potrebbero estendersi su più messaggi.

IDC 321 - DATI SALDI

Potrebbe essere ripetuto nel messaggio un massimo di 25 volte ed è così composto:

- Procedura interbancaria: Codice della Procedura interbancaria;
- Numero controparti; contiene il numero di banche controparti con cui il ricevente ha operato;
- Importo Debito: importo a debito regolato nella giornata. E' espresso in virgola virtuale con due cifre decimali;
- Importo Credito: importo a credito regolato nella giornata. E' espresso in virgola virtuale con due cifre decimali.

L'ultima occorrenza dell'IDC 321, contraddistinta dalla Procedura interbancaria 799, riporta il totale delle controparti con cui il ricevente ha operato ed i totali a debito ed a credito del sottosistema Dettaglio.

IDC Y99 - NUMERO GLOBALE IDC 321

E' il numero complessivo degli IDC 321 riscontrabili nella serie di messaggi 640 inviati al partecipante ed identificabili dal numero progressivo messaggio (IDC Y90).

Tale campo è presente solo nell'ultimo messaggio della serie.

3.6. MESSAGGIO 676: RIEPILOGO DELLA COMPENSAZIONE

All'inizio della fase di regolamento di ogni ciclo di Compensazione è prodotto, per tutti i partecipanti a BI-COMP aderenti alla R.N.I, il riepilogo definitivo (IDC Y53 valorizzato con D) dei saldi multilaterali dei sottosistemi ai quali gli stessi partecipano nonché il saldo multilaterale finale oggetto di regolamento.

Al termine della fase di regolamento di ogni ciclo di Compensazione il messaggio è trasmesso nuovamente con l'indicazione "Chiusura" (IDC Y53=C).

In caso di regolamento indiretto, il messaggio 676 è inviato, oltre che al partecipante, anche al suo regolante.

APPLICAZIONE BANCARIA MITTENTE
APPLICAZIONE BANCARIA DESTINATARIA

:01000BI007yy (1)
:xxxxxBI007yy (1)

O/F	IDC	DESCRIZIONE	FORMATO
0	001	Tipo messaggio	"3" b
0	040	Mittente	"5"n("/"5"n/"2"b)
0	050	Ricevente	"5"n("/"5"n/"2"b)
0	031	Data di riferimento (ggmmaa)	"6"n
0	601	Orario di riferimento (hhmmss)	"6"n
0*	020	C.R.O.	"11"n
0	010	Cifra di controllo	"5"n
0	631	Ciclo di Compensazione	Vedi descrizione
0*	665	Saldo multilaterale (max 6)	
		Codice Sottosistema	"3"n
		Importo/segno	15n/1a
0	Y53	Tipo saldo	"1"a
F	044	Banca ordinante (partecipante con modalità indiretta di regolamento)	B

(1) xxxxx = Codice identificativo del partecipante yy = 00 (produzione) PI (collaudo)

IDC 001 - TIPO MESSAGGIO

Assume il valore 676

IDC 040 - MITTENTE

Banca d'Italia

IDC 050 - RICEVENTE

Codice del partecipante a cui vengono forniti i saldi

IDC 031 - DATA DI RIFERIMENTO

Data di regolamento corrente

IDC 601 - ORARIO DI RIFERIMENTO

Orario di produzione del messaggio

IDC 020 - C.R.O.

Codice di riferimento dell'operazione assegnato da Banca d'Italia

IDC 010 - CIFRA DI CONTROLLO

Codice di controllo calcolata sulla base di un algoritmo e di una chiave bilaterale scambiate tra mittente e ricevente (gli IDC contrassegnati da asterisco compongono i campi necessari al calcolo della cifra di controllo)

IDC 631 – CICLO DI COMPENSAZIONE

E' il ciclo di regolamento in cui sono regolati gli importi segnalati; assume il seguente formato:

Ciclo di compensazione	"1"b
Data (ggmmaaaa)	/"8"n

I sottocampi assumono i seguenti valori:

ciclo di compensazione : "1" primo ciclo di compensazione
 "2" secondo ciclo di compensazione
 "3" terzo ciclo di compensazione

data: contiene la data di regolamento corrente.

IDC 665 - SALDO MULTILATERALE

Così composto:

- Codice sottosistema:
 - 199=Recapiti locale (saldi in lire)
 - 599=Recapiti locale (saldi in euro)

- 399=operazioni al dettaglio (saldi in lire)
- 799=operazioni al dettaglio (saldi in euro)

Attenzione: il saldo complessivo con codice 999 non è fornito

- Importo/segno; se il codice sottosistema identifica la moneta euro, è espresso in virgola virtuale con due decimali.

IDC Y53 - TIPO SALDO

Così valorizzato:

- D = definitivo
- C = chiusura

IDC 044 - ORDINANTE (PARTECIPANTE CON MODALITÀ INDIRETTA DI REGOLAMENTO)

Codice partecipante a cui si riferiscono i dati del messaggio. E' un campo facoltativo utilizzato solo da un partecipante a BI-COMP con modalità indiretta di regolamento in TARGET2. In tal caso l'IDC050 contiene il codice del regolante, mentre l'IDC044 contiene il codice identificativo del partecipante che ha optato per la modalità indiretta di regolamento.

3.7. MESSAGGIO 678: RECAPITI LOCALE - PRESENTAZIONE PARTITE

Il messaggio è utilizzato dagli aderenti a BI-COMP, abilitati all'utilizzo della RNI, per inviare le segnalazioni. All'apertura del ciclo di compensazione relativo al sottosistema Recapiti locale, il msg. 679 di conferma dell'avvenuta acquisizione è trasmesso al partecipante presentatore. Le segnalazioni dovranno far parte di un flusso logico, che si considera completo dopo la ricezione dell'ultimo messaggio contenente il contrassegno di fine sequenza.

In caso di errori riscontrati negli IDC diversi dal 693, il messaggio 678 è respinto con categoria applicativa RE01.

APPLICAZIONE BANCARIA MITTENTE
APPLICAZIONE BANCARIA DESTINATARIA

:xxxxxBI007yy (1)
:01000BI007yy (1)

O/F	IDC	DESCRIZIONE	FORMATO
0	001	Tipo messaggio	"3" b
0	040	Mittente	"5"n("/"5"n/"2"b)
0	050	Ricevente	"5"n("/"5"n/"2"b)
0	031	Data di riferimento (ggmmaa)	"6"n
0	020	C.R.O.	"11"n
0	692	Dati costanti - Sede di riferimento - Seduta di riferimento	"3"n/ "1"n
0	693	Partite (max 40) - Controparte - Causale - Quantità - Importo - Segno	"5"n/ "2"b/ "7"n/ 15n/ 1a
F	694	Fine sequenza	"1"a

(1) xxxxx = Codice identificativo del partecipante. yy = 00 (produzione) PI (collaudo)

GUIDA PER LA COMPILAZIONE DEL MESSAGGIO 678

IDC 001 - TIPO MESSAGGIO

Assume il valore 678

IDC 040 - MITTENTE

Codice identificativo della banca che presenta le partite in compensazione (partecipante creditore)

IDC 050 - RICEVENTE

Banca d'Italia

IDC 031 - DATA DI RIFERIMENTO

Data della compensazione

IDC 020 - C.R.O.

Codice di riferimento dell'operazione assegnato dal mittente

IDC 692 - DATI COSTANTI

Così composto:

- Sede di riferimento: codice della Stanza presso la quale avviene la compensazione delle partite (135 Milano - 343 Roma)
- Seduta di riferimento: codice della seduta 1

IDC 693 - PARTITE

Così composto:

- Codice controparte: aderente debitore
- Causale: codice categoria (cfr Allegato A2)

Il gruppo B1-B9 è riservato alle partite in lire

Il gruppo E1-E9 è riservato alle partite in euro

- Quantità: numero delle operazioni per la causale indicata
- Importo: totale degli importi per la causale indicata; se la causale è relativa a partite in euro, è espresso in virgola virtuale con due decimali.
- Segno : utilizzando il segno "D", il partecipante è in grado di rettificare precedenti segnalazioni; in tale situazione l'importo non potrà superare l'ammontare complessivo del credito segnalato nei confronti della medesima controparte.

IDC 694 - FINE SEQUENZA

L'IDC 694 (valorizzato con "L") dev'essere utilizzato qualora siano predisposti più messaggi 678, in presenza, per gli stessi dati costanti (IDC 692), di un numero di partite superiore a 40.

3.8. MESSAGGIO 679: RECAPITI LOCALE - CONFERMA PRESENTAZIONE PARTITE

In presenza di messaggi 678 contenenti errori, esclusivamente nelle partite (IDC 693), la procedura invia alla banca mittente un particolare messaggio 679. Tale messaggio consente agli aderenti di verificare l'esito dell'acquisizione delle partite inviate; in caso di partite scartate sarà valorizzato l'IDC 695 con l'indicazione dell'errore riscontrato.

Il messaggio 679 evidenzia:

- a. il totale delle partite lette, scartate e acquisite;
- b. il totale delle partite RNI acquisite fino a quel momento.

APPLICAZIONE BANCARIA MITTENTE
APPLICAZIONE BANCARIA DESTINATARIA

:01000BI007yy (1)
:xxxxxBI007yy (1)

O/F	IDC	DESCRIZIONE	FORMATO
0	001	Tipo messaggio	"3" b
0	040	Mittente	"5"n("/"5"n/"2"b)
0	050	Ricevente	"5"n("/"5"n/"2"b)
0	031	Data di riferimento (ggmmaa)	"6"n
0	601	Orario di riferimento (hhmmss)	"6"n
0	020	C.R.O.	"11"n
0	022	C.R.O. originario	16x
0	692	Dati costanti - Sede di riferimento	"3"n/ "1"n
F	695	Rilievi partite (max 40) - Riferimento partita	"2"n/ "3"n
0	696	- 1° Codice errore - 2° Codice errore - 3° Codice errore Dati riepilogativi	(/"3"n) (/"3"n)
		- numero partite lette - numero partite scartate - numero partite acquisite - numero totale partite RNI acquisite	"2"n/ "2"n/ "2"n/ "5"n
F	694	Fine sequenza	"1"a

(1) xxxxx = Codice identificativo del partecipante yy = 00 (produzione) PI (collaudo)

COMPOSIZIONE DEL MESSAGGIO 679

IDC 001 - TIPO MESSAGGIO

Assume il valore 679

IDC 040 - MITTENTE

Banca d'Italia

IDC 050 - RICEVENTE

Partecipante che ha inviato il messaggio 678

IDC 031 - DATA DI RIFERIMENTO

Data della compensazione

IDC 601 - ORARIO DI RIFERIMENTO

Orario di elaborazione, da parte della Banca d'Italia, del messaggio 678

IDC 020 - C.R.O.

Codice di riferimento dell'operazione assegnato da Banca d'Italia

IDC 022 - C.R.O. ORIGINARIO

Codice di riferimento del relativo messaggio 678

IDC 692 - DATI COSTANTI

Così composto:

- Sede di riferimento: codice della Stanza presso la quale avviene la compensazione delle partite
- Seduta di riferimento: codice della seduta 1

IDC 695 - RILIEVI PARTITE

L'IDC, se presente, contiene le seguenti informazioni:

- Riferimento partita: numero posizionale della partita sull'originario messaggio 678 per la quale sono stati riscontrati errori
- Codice errore: minimo 1, massimo 3 codici di errore (cfr successivo par. 3.9)

IDC 696 - DATI RIEPILOGATIVI

L'IDC riporta la situazione riepilogativa del messaggio 678 originario e il numero progressivo delle partite acquisite tramite RNI.

- Numero partite presenti nel messaggio 678
- Numero partite scartate
- Numero partite acquisite
- Numero progressivo partite RNI acquisite: questo campo, pur se presente su tutti i messaggi 679, assume particolare significato nel caso di "fine sequenza"

IDC 694 - FINE SEQUENZA

Presente nel caso di ricezione di un messaggio 678 contenente l'IDC 694.

3.9. CODIFICA DELLE PROCEDURE INTERBANCARIE

Sottosistema “Dettaglio”

Codice	Codifica adottata dai sistemi di <i>clearing</i>	Descrizione
701	701, 711, 781	Check Truncation
702	702, 710, 712, 713, 714, 720, 721, 782, 786, 787	Bancomat, Pagobancomat, Borsellino elettronico
703	703, 783	Incassi Commerciali
705	705, 784	Bonifici al dettaglio
707	707, 708, 709, 722	RBM Monte Titoli
715	715, 785	Esito Elettronico Assegni
905	905	<i>SEPA Credit Transfer</i>
903	903	<i>SEPA Core Direct Debit</i>
904	904	<i>SEPA B2B Direct Debit</i>

3.10. CODIFICA DELLE SEGNALAZIONI DI ERRORE

I codici di errore prodotti dalla procedura "Recapiti Locale" sono compresi nei limiti da 1 a 100 e da 600 a 699.

I codici di errore da 1 a 100 sono assegnati secondo la codifica riportata nell'appendice F del documento "Composizione dei messaggi applicativi bancari standard ABI 1988" (SIA-RI-AB0401).

Di seguito sono elencati i codici di errore, nei limiti 600/699, con i relativi IDC che possono generare il rilievo.

601 - Mittente non abilitato	040
604 - Causale errata	693
605 - Data di riferimento errata	031
608 - Controparte errata o non abilitata	693
609 - Mittente uguale al destinatario	---
610 - Messaggio non autenticato correttamente	010
611 - Messaggio pervenuto oltre i limiti temporali	---
613 - Fase di acquisizione errata	---
615 - Filiale non attiva o inesistente	692
616 - Seduta non valida	692
617 - Quantità uguale a zero o superiore al quantitativo massimo previsto dalla categoria di appartenenza	693
618 - Importo uguale a zero o importo a debito eccedente al credito segnalato	693
619 - C.R.O. già comunicato	020

4. STANDARD DI CONFEZIONAMENTO DEI CD/DVD

4.1 GENERALITÀ

I CD e DVD, utilizzati per la presentazione delle partite alla Banca d'Italia, devono possedere i seguenti requisiti:

Caratteristiche dei supporti

Supporto:

A) CD-R/CD-RW/ CD-Rom

B) DVD \pm R/DVD \pm RW/ DVD-Rom

Dimensioni fisiche (diametro):

1 CD: 12 cm

2 DVD: 12 cm

Capacità di memorizzazione:

1 CD: 650 MB (74 min.) o 700 MB (80 min.)

2 DVD: 4.70 GB (DVD – 5)

File system: ISO9660/Joliet, Mode 1; singola traccia, singola sessione, finalizzato.

Caratteristiche dei file

Ogni file presente nel CD/DVD deve avere le seguenti caratteristiche:

- a. compatibilità con il S.O. MS/DOS
- b. essere nella “Root Directory”
- c. codifica dei dati ASCII
- d. record di lunghezza fissa secondo standard ASCII (fine record x'0D0A')

4.2 ORGANIZZAZIONE DEL CD/DVD

I supporti ottici trattati dalle applicazioni della Banca d'Italia devono contenere 2 file, creati nel corso di una stessa elaborazione. Le caratteristiche dei file sono indipendenti dal supporto presentato.

Il primo archivio è denominato Archivio di Sistema, il secondo è denominato Archivio Applicativo.

Ogni supporto CD o DVD consegnato alla Banca d'Italia dev'essere contrassegnato in maniera tale da consentire l'identificazione del partecipante che lo ha presentato (es. indicando il codice del partecipante sul supporto stesso).

4.3 ARCHIVIO DI SISTEMA

L'Archivio di Sistema ha una funzione precipuamente di controllo, è utilizzato per verificare la consistenza delle informazioni contenute sul supporto fornito. Sul file saranno presenti le informazioni relative alla data e ora di produzione e al numero di record contenuti nel file Applicativo.

L'archivio deve avere le seguenti caratteristiche:

Nome del file	:	SISTEMA
Quantità di record	:	1
Lunghezza record	:	88 byte (esclusi x'0D0A')

I dati presenti sul record sono:

- Codice Presentatore
- Codice Applicazione
- Sub codice Applicazione
- Data di generazione del CD/DVD
- Ora di generazione del CD/DVD
- Numero di record presenti su archivio applicativo
- Data di elaborazione del CD/DVD
- Ora di elaborazione del CD/DVD
- Identificativo di file

I campi sono adiacenti fra loro e presentano le seguenti caratteristiche:

- Codice presentatore
 - Lunghezza del campo: 16 byte
 - Tipo di campo: numerico

- Valori ammessi: codice identificativo del partecipante
- Descrizione: Il campo contiene l'identificativo del titolare delle informazioni archiviate

Codice Applicazione

- Lunghezza del campo: 8 byte
- Tipo di campo: alfanumerico
- Valori ammessi: "REL8SCFD"
- Descrizione: Il campo contiene il nome dell'Archivio Applicativo.

Sub-codice Applicazione

- Lunghezza del campo : 8 byte
- Tipo di campo : numerico
- Valori ammessi : blanks
- Descrizione : Il campo contiene l'identificativo della tipologia di informazioni, nell'ambito dell'applicazione. In caso di Applicazioni che non prevedono trattamenti distinti, questo campo conterrà spazi.

Data di generazione del CD/DVD

- Lunghezza del campo: 6 byte
- Tipo di campo: numerico
- Valori ammessi: GGMMAA
- Descrizione: Il campo contiene, in formato GGMMAA, la data di preparazione del CD/DVD

Ora di generazione del CD/DVD

- Lunghezza del campo: 6 byte
- Tipo di campo: numerico
- Valori ammessi: HHMMSS
- Descrizione: Il campo contiene, in formato HHMMSS, le informazioni sull'ora di creazione del file applicativo

Numero di record presenti su archivio applicativo

- Lunghezza del campo: 8 byte
- Tipo di campo: numerico
- Valori ammessi: numero progressivo dell'ultimo record dell'archivio applicativo
- Descrizione: Il campo contiene il valore corrispondente al numero di record presenti nell'archivio applicativo

Data di elaborazione del CD/DVD

- Lunghezza del campo: 6 byte
- Tipo di campo: numerico
- Valori ammessi: blanks
- Descrizione: Il campo non è mai valorizzato.

Ora di elaborazione del CD/DVD

- Lunghezza del campo: 6 byte
- Tipo di campo: numerico
- Valori ammessi: blanks
- Descrizione: Il campo non è mai valorizzato.

Identificativo di file

- Lunghezza del campo: 24 byte
- Tipo di campo: numerico
- Valori ammessi: GGMMAAHHMMSS
- Il campo deve contenere un'informazione tale da consentire il riconoscimento univoco nell'ambito della presentazione del supporto alla Stanza. Al momento della preparazione del file, questo campo deve contenere gli stessi valori presenti nei campi "Data di generazione del CD/DVD" e "Ora di generazione del CD/DVD".

4.4 ARCHIVIO APPLICATIVO (“REL8SCFD”)

Il secondo archivio, definito Archivio Applicativo, contiene i dati da elaborare; la codifica e la struttura dello stesso dipendono, in gran parte, dalle specifiche dell'applicazione che dovrà operare sulle informazioni.

Per consentire le opportune verifiche con l'archivio di Sistema, è comunque richiesta l'adozione delle seguenti regole di preparazione dei file:

- i record contenuti nel file applicativo hanno tutti la stessa lunghezza;
- i record sono divisi in due tipologie:
 - a) tipo record 1, identificato necessariamente come il primo del file, che contiene informazioni di uso comune in quanto possono essere usate sia dai programmi generalizzati di controllo validità sia dai programmi più strettamente applicativi;
 - b) altri tipi record (diversi da 0 e 1) che vengono definiti e gestiti unicamente in base ad esigenze applicative.
- il record di tipo 1 è necessario per i controlli sull'archivio di Sistema;
- la lunghezza dei record dipende dalle esigenze della applicazione, ma non può essere inferiore a 24 byte.

l'eventuale eccedenza nello spazio a disposizione del record 1 (lunghezza degli altri record maggiore di 24 byte) andrà completata a zero

La struttura dei record costituenti REL8SCFD è la seguente:

struttura del record tipo 1

- Tipo record
- Numero progressivo del record
- Data di generazione
- Ora di generazione
- Informazioni sull'Applicazione
 - il campo è composto da quattro sottocampi:
 - . Partecipante presentatore
 - . Data della compensazione
 - . Filiale di riferimento
 - . Seduta di riferimento

struttura del record tipo 2

- Tipo record
- Numero progressivo del record
- Dati applicativi
 - il campo è composto da un unico sottocampo
 - . CRO

struttura del record tipo 3

- Tipo record
- Numero progressivo del record
- Dati applicativi
 - il campo è composto da cinque sottocampi:
 - . Aderente controparte
 - . Causale
 - . Quantità
 - . Importo
 - . Segno

I singoli campi componenti i record contengono le seguenti informazioni:

record di tipo 1

Tipo record:

Lunghezza	:	2 byte
Tipo di campo	:	numerico
Valori ammessi	:	diversi da 0
Descrizione	:	identifica la tipologia di record per consentire il trattamento da parte dei programmi applicativi e di Sistema.

Numero progressivo del record:

Lunghezza	:	8 byte
Tipo di campo	:	numerico
Valori ammessi	:	1 99999999
Descrizione	:	identifica il singolo record nell'ambito dell'archivio. Il valore corrispondente all'ultimo record registrato deve essere riportato nel corrispondente campo dell'archivio di Sistema.

Data di generazione:

Lunghezza	:	6 byte
Tipo di campo	:	numerico
Valori ammessi	:	date espresse in GGMMAA

Descrizione : indica la data in cui è stato scritto il file. Il valore deve coincidere con quello presente nel campo “Data di Generazione” dell’archivio di Sistema.

Ora di generazione:
Lunghezza : 6 byte
Tipo di campo : numerico
Valori ammessi : HHMMSS
Descrizione : indica l’orario in cui è stato scritto il file. Il valore deve coincidere con quello presente nel campo “Ora di Generazione” dell’archivio di Sistema

Partecipante presentatore:
Lunghezza : 5 byte
Tipo di campo : numerico
Valori ammessi : codice identificativo del partecipante
Descrizione : identifica il partecipante che presenta le partite.

Data della compensazione:
Lunghezza : 6 byte
Tipo di campo : numerico
Valori ammessi : GGMMAA
Descrizione : data di riferimento per le partite presentate; può essere diversa dalla data di generazione.

Filiale di riferimento
Lunghezza : 3 byte
Tipo di campo : numerico
Valori ammessi : codice della Stanza di Compensazione di riferimento (135 = Milano, 343 = Roma)
Descrizione : identifica la Stanza a cui si riferiscono le partite presentate.

Seduta di riferimento
Lunghezza : 1 byte
Tipo di campo : numerico
Valori ammessi : codice della seduta (“1”)
Descrizione : identifica la seduta di riferimento.

record di tipo 2

Tipo record	
Lunghezza	: 2 byte
Tipo di campo	: numerico
Valori ammessi	: 2
Descrizione	: identifica il tipo di record

Numero progressivo del record	
Lunghezza	: 8 byte
Tipo di campo	: numerico
Valori ammessi	: ≥ 2
Descrizione	: identifica il numero del record

C.R.O.	
Lunghezza	: 11 byte
Tipo di campo	: alfanumerico
Valori ammessi:	: valore numerico del C.R.O.
Descrizione	: se non valorizzato, indica che il blocco seguente è una segnalazione originale; se valorizzato (numerico), permette di controllare se il blocco è già stato acquisito con messaggio RNI 678.

record di tipo 3

Tipo record	
Lunghezza	: 2 byte
Tipo di campo	: numerico
Valori ammessi	: 3
Descrizione	: identifica il tipo di record

Numero progressivo del record	
Lunghezza	: 8 byte
Tipo di campo	: numerico
Valori ammessi	: ≥ 3
Descrizione	: identifica il numero del record

Causale	
Lunghezza	: 2 byte
Tipo di campo	: alfanumerico
Valori ammessi	: categoria dei Recapiti (cfr Allegato A2 della guida per gli Operatori)
Descrizione	: identifica, con un codice, la singola categoria dei recapiti.

Quantità:

Lunghezza : 7 byte
Tipo di campo : numerico
Valori ammessi : numero delle operazioni per la categoria indicata
Descrizione : indica il numero di operazioni per singola categoria di recapiti.

Importo:

Lunghezza : 15 byte
Tipo di campo : numerico
Valori ammessi : totale dei valori per la categoria indicata
Descrizione : indica l'importo totale per singola categoria di recapiti.

Segno:

Lunghezza : 1 byte
Tipo di campo : alfabetico
Valori ammessi : C / D
Descrizione : il segno "D" può essere utilizzato dal partecipante creditore per rettificare precedenti segnalazioni, purché l'importo non superi il credito complessivo già segnalato nei confronti della medesima controparte.

STANDARD DI PREPARAZIONE DEL RECORD SU CD/DVD

ESEMPIO DEL RECORD DELL'ARCHIVIO SISTEMA

1	17	25	33	39	45	53	59	65	88
01005bbbbbbbbbbb	REL8SCFD	bbbbbbb	010199	103015	100bbbb	bbbbbb	bbbbbb	010199103015000000000000	

Presentatore	Cod.Appl.	Sub-cod.	Data Ge	Ora Ge	Num. Rec.	Data El.	Ora El.	Identificativo File
--------------	-----------	----------	---------	--------	-----------	----------	---------	---------------------

b= blank

03	00000003	02002	01	0000123	000000034567890	C	00000000
----	----------	-------	----	---------	-----------------	---	----------

Tipo	Num. Progr.	Controp.	Cau.	Quantità	Importo	S	Riemp. zeri non significativi
------	-------------	----------	------	----------	---------	---	-------------------------------

SEZIONE B

RAGGIUNGIBILITÀ

CAPITOLO I

SERVIZI OPZIONALI DI RAGGIUNGIBILITÀ

La Banca d'Italia offre i servizi opzionali di: a) interoperabilità tra BI-COMP e altri sistemi di pagamento al dettaglio e b) tramitazione nel sistema STEP2 di *EBA-Clearing*, per ampliare il novero delle controparti raggiungibili con pagamenti disposti mediante strumenti SEPA. Il regolamento dei pagamenti si svolge con modalità distinte per i due servizi.

La Banca d'Italia inoltre comunica a *EBA-Clearing* l'adesione al servizio opzionale "*Transferability*" di STEP2 da parte dei fruitori del servizio di tramitazione che ne facciano richiesta.

1. Servizio di interoperabilità

La realizzazione di meccanismi di colloquio tra sistemi di pagamento al dettaglio operanti in ambito SEPA rende possibile ai partecipanti a uno di essi raggiungere controparti aderenti agli altri sistemi, senza la necessità di partecipare a questi ultimi.

Per consentire la raggiungibilità tra i partecipanti a BI-COMP e i soggetti che si avvalgono di altri sistemi di pagamento al dettaglio (cc.dd. sistemi connessi), i gestori di tali sistemi devono firmare accordi di interoperabilità con la Banca d'Italia e con gestori di sistemi di *clearing*, nonché essere in grado, attraverso la propria partecipazione a BI-COMP, di immettere pagamenti SEPA nel sottosistema Dettaglio.

Per regolare i fondi nell'ambito dell'interoperabilità, il gestore del sistema connesso deve disporre di un conto PM dedicato a tale scopo nel sistema di regolamento lordo TARGET2. L'ordinamento nazionale del gestore del sistema connesso deve prevedere istituti di segregazione patrimoniale idonei a mantenere la separatezza dal patrimonio del medesimo, anche in caso di procedure di insolvenza, dei fondi ricevuti nell'ambito dell'interoperabilità. In assenza di siffatte previsioni o in alternativa ad esse, il gestore deve avvalersi per il regolamento dei fondi in parola di un conto PM detenuto nel sistema di regolamento lordo TARGET2 da una banca centrale dell'Eurosistema oppure da una banca centrale nazionale di uno Stato membro dell'Unione europea che non ha adottato l'euro connessa a TARGET2 (c.d. *settlement bank*).

Lo scambio delle informazioni di pagamento con il sistema connesso viene assicurato dal gestore del sistema di *clearing* firmatario del relativo accordo di interoperabilità.

I pagamenti scambiati nell'ambito del servizio di interoperabilità confluiscono, tramite le procedure interbancarie *SEPA Credit Transfer*, *SEPA Core Direct Debit* e *SEPA B2B Direct Debit* (di seguito SCT, SDD Core e SDD B2B), nel sottosistema Dettaglio e, quindi, nei saldi multilaterali di BI-COMP. Gli SCT sono trattati in tutti i cicli giornalieri di compensazione e invio al regolamento, secondo quanto di volta in volta previsto negli accordi di interoperabilità con i gestori dei sistemi connessi. Gli SDD (Core e B2B) sono regolati unicamente nel secondo ciclo.

I pagamenti a debito dei soggetti raggiungibili nei sistemi connessi destinati ai partecipanti a BI-COMP sono regolati su un apposito conto PM della Banca d'Italia dedicato all'interoperabilità; quelli a debito dei partecipanti a BI-COMP destinati ai soggetti raggiungibili nei sistemi connessi sono regolati sul conto PM del loro gestore o della sua *settlement bank* incaricata del regolamento.

L'elenco dei sistemi connessi, con l'indicazione per ciascuno di essi del relativo gestore e degli strumenti SEPA oggetto del servizio di interoperabilità, è disponibile sul sito web della Banca d'Italia www.bancaditalia.it.

1.1. Requisiti per la fruizione del servizio di interoperabilità

Un partecipante a BI-COMP può accedere al servizio di interoperabilità per uno o più strumenti SEPA a condizione che:

- aderisca agli schemi dello *European Payments Council* (EPC) relativi agli strumenti SEPA richiesti;
- aderisca al sottosistema Dettaglio e in tale ambito utilizzi le procedure interbancarie relative agli strumenti SEPA per i quali richiede il servizio di interoperabilità;
- si avvalga di un sistema di *clearing* il cui gestore sia firmatario di accordi di interoperabilità per gli strumenti SEPA richiesti.

1.2. Adempimenti per la fruizione del servizio

Ai fini della fruizione del servizio, il partecipante a BI-COMP deve indicare nella scheda di partecipazione tale opzione. Per ulteriori adempimenti relativi alla fruizione del servizio si fa rinvio alla Sez. A, Cap. II.

2. Servizio di tramitazione

La Banca d'Italia offre il servizio di tramitazione nel sistema STEP2 di *EBA-Clearing* per l'esecuzione di pagamenti SEPA con partecipanti a tale sistema che non

utilizzano la procedura interbancaria in cui è trattato lo strumento oggetto del servizio di tramitazione.

Il servizio è offerto ai soggetti in possesso dei requisiti di cui al par. 2.1 e presuppone l'adesione indiretta a STEP2 per ogni strumento SEPA per il quale si richiede il servizio di tramitazione, da formalizzare tramite la Banca d'Italia. Per gli SDD Core e B2B l'adesione indiretta a STEP2 deve avvenire con lo status "*Debtor only*", che consente di regolare SDD esclusivamente a proprio debito.

Per lo scambio dei flussi di pertinenza dei soggetti che usufruiscono della tramitazione (cc.dd. **tramitati**) con la piattaforma STEP2, la Banca d'Italia si avvale di uno o più *service provider* (di seguito *Technical facilitator*).

I pagamenti SEPA oggetto del servizio di tramitazione non confluiscono nei saldi multilaterali di BI-COMP.

Il regolamento avviene secondo le modalità di cui ai par. 2.3 e 2.4: i pagamenti a credito del tramitato sono regolati sul conto PM del c.d. **regolante** (il tramitato stesso o la capogruppo di cui al par. 2.1); i pagamenti a debito del tramitato sono regolati su appositi sottoconti del conto PM suddetto.

I tempi di attivazione del servizio di tramitazione sono condizionati dalle scadenze previste da *EBA-Clearing* per la partecipazione indiretta in STEP2. Analogamente, il tramitato può recedere dal servizio di tramitazione solo nel rispetto delle scadenze previste da *EBA-Clearing* per il recesso dalla partecipazione indiretta in STEP2. A tal fine, il soggetto interessato deve far pervenire alla Banca d'Italia le richieste della specie e la relativa documentazione almeno dieci giorni lavorativi, secondo il calendario di TARGET2, prima delle scadenze suddette.

Ad avvenuta cessazione dal servizio di tramitazione per lo strumento SDD Core o B2B, il tramitato si impegna a non disporre *R-message* – es. *refund* – da regolare in STEP2 per il tramite della Banca d'Italia.

2.1. Requisiti e adempimenti per la fruizione del servizio di tramitazione in STEP2

Per fruire del servizio di tramitazione in STEP2, i partecipanti a BI-COMP devono:

- a) aderire agli schemi dell'EPC relativi agli strumenti SEPA per i quali richiedono il servizio di tramitazione;
- b) aderire al sottosistema Dettaglio e in tale ambito utilizzare le procedure interbancarie relative agli strumenti SEPA per i quali si richiede il servizio di tramitazione;
- c) completare il processo di registrazione in TARGET2 per fruire delle funzionalità di riserva della liquidità, inviando: (i) il formulario 2002 "*Debit Mandate for AS settlement*", specificando nel campo 20 (Ancillary System BIC) il codice "BITAITRRCSH" e nel campo 21 (Ancillary System Name) la denominazione "Banca

- d'Italia – Riserve di liquidità PM”⁴⁰; (ii) il formulario 1014, “*Sub Account for dedicated liquidity*”, per la registrazione del sottoconto dedicato al servizio di tramitazione in STEP2 relativo allo strumento SEPA oggetto del servizio. Il formulario 1014 deve essere compilato specificando nel campo 11 (BIC of AS) il codice “BITAITRRCSH”; nel campo 12 (Name of AS) la denominazione “Banca d’Italia - Riserve di liquidità PM” e nel campo 14 (Name of the Sub Account) la dicitura “Tramitazione SCT <BIC8>”, “Tramitazione SDD Core <BIC8>”, oppure “Tramitazione SDD B2B <BIC8>”⁴¹ a seconda che il servizio di tramitazione sia richiesto rispettivamente per pagamenti SCT, SDD Core o SDD B2B;
- d) nel caso in cui il conto PM sia detenuto in un sistema componente di TARGET2 diverso da TARGET2-Banca d’Italia, avere presentato alla banca centrale competente per tale sistema il formulario 1018, “*Direct Debit authorizations*” (cfr Sez. A, Cap. II, par. 2.3), per autorizzare la Banca d’Italia ad addebitare sul conto PM in parola: i) le tariffe (inclusi eventuali conguagli) relative al servizio di tramitazione fruito dallo stesso e/o eventualmente dalle banche appartenenti al gruppo (vedi *infra*), nonché ii) gli importi necessari alla copertura dei pagamenti di pertinenza del tramitato ed eventualmente delle banche appartenenti al gruppo, nel caso in cui un malfunzionamento delle procedure, l’indisponibilità della rete o un evento di qualunque natura non abbia consentito di completare il processo di addebitamento dei sottoconti dedicati al servizio di tramitazione dei regolanti. Il formulario deve essere compilato specificando al campo 12 (BIC Account Holder of Payee) il codice “BITAITRRXXX” e al campo 13 (Name of Payee) la denominazione “Banca d’Italia”;
- e) impegnarsi a rispettare le condizioni di cui al documento “STEP2 General Terms and Conditions” e ogni ulteriore requisito necessario per la partecipazione indiretta ai servizi offerti dal sistema in parola relativamente ai pagamenti SEPA per i quali si richiede il servizio di tramitazione; per gli SDD Core e B2B l’adesione indiretta a STEP2 deve avvenire con lo status “*Debtor only*”, che consente di regolare SDD esclusivamente a proprio debito.

Il servizio di tramitazione è offerto anche alle **banche**⁴² **appartenenti a un gruppo bancario** che non aderiscono al sottosistema Dettaglio per regolare pagamenti effettuati con lo strumento SEPA oggetto del servizio di tramitazione, purché:

- appartengano a un gruppo⁴³ la cui capogruppo i) abbia i requisiti di cui alle precedenti lettere b), c) e d); ii) abbia acconsentito a regolare le somme di pertinenza della banca che intende fruire del servizio di tramitazione;
- abbiano aderito agli schemi dell’EPC relativi agli strumenti SEPA per i quali richiedono il servizio di tramitazione;

⁴⁰ Il formulario 2002 non deve essere inviato qualora il richiedente lo abbia già presentato alla Banca d’Italia per utilizzare l’*Ancillary System* “Banca d’Italia – Riserve di liquidità PM”, ad esempio per avvalersi della funzionalità di prelievo del contante dal conto PM in TARGET2 (c.d. prenotazione del contante).

⁴¹ Per <BIC8> si intende il codice BIC a otto caratteri del titolare del sottoconto.

⁴² Per banca si intende un soggetto autorizzato alla raccolta del risparmio tra il pubblico e all’esercizio del credito.

⁴³ Per gruppo bancario si intende quello definito all’art. 60 del d. lgs. 385/1993.

- si impegnino a rispettare le condizioni di cui al documento “STEP2 General Terms and Conditions” e ogni ulteriore requisito necessario per la partecipazione indiretta ai servizi offerti dal sistema in parola relativamente ai pagamenti SEPA per i quali si richiede il servizio di tramitazione; per gli SDD Core e B2B l’adesione indiretta a STEP2 deve avvenire con lo status “*Debtor only*”.

2.2. Iter per l’adesione al servizio

Per fruire del servizio, il **partecipante a BI-COMP** deve trasmettere preventivamente via e-mail all’indirizzo retail.system@bancaditalia.it della Banca d’Italia – Servizio Sistema dei Pagamenti i formulari 2002, “*Debit Mandate for AS settlement*” e 1014, “*Sub Account for dedicated liquidity*”, per consentire l’esecuzione in via preliminare dei relativi controlli. La Banca d’Italia comunicherà via e-mail l’esito positivo dei controlli effettuati; laddove tali controlli diano esito negativo la Banca d’Italia presta la necessaria assistenza per le vie brevi (tel. +39.06.4792.4884).

Superate con esito positivo tali verifiche, il richiedente deve presentare alla Filiale competente:

- a) una nuova scheda di partecipazione a BI-COMP, nella quale sia indicata l’opzione per il servizio di tramitazione e gli strumenti SEPA per i quali si richiede il servizio (cfr all. A.6);
- b) il “*Form of Direct STEP2 Participant Appointment Confirmation*”, previsto da *EBA-Clearing* per la partecipazione indiretta ai servizi relativi agli strumenti SEPA per i quali si richiede il servizio di tramitazione, allegato alla presente Guida (cfr all. B.1), debitamente sottoscritto;
- c) il formulario 2002, “*Debit Mandate for AS settlement*”, debitamente sottoscritto;
- d) qualora detenga il conto PM in TARGET2-Banca d’Italia, i formulari 1014, “*Sub Account for dedicated liquidity*”, debitamente sottoscritti.

Il richiedente, qualora detenga il conto PM in un sistema componente di TARGET2 diverso da TARGET2-Banca d’Italia, in luogo degli adempimenti di cui alla precedente lettera d), deve presentare i formulari 1014, “*Sub Account for dedicated liquidity*” e 1018, “*Direct Debit authorizations*”, debitamente sottoscritti, alla banca centrale presso la quale è in essere il conto PM, nonché trasmettere gli stessi formulari via e-mail all’indirizzo retail.system@bancaditalia.it della Banca d’Italia – Servizio Sistema dei Pagamenti.

Nel caso di **banche appartenenti a un gruppo bancario**, per usufruire del servizio:

- 1) la banca appartenente al gruppo deve presentare alla propria Filiale competente:
 - il “*Form of Direct STEP2 Participant Appointment Confirmation*”, previsto da *EBA-Clearing* per la partecipazione indiretta ai servizi relativi agli strumenti SEPA per i quali si richiede il servizio di

- tramitazione, allegato alla presente Guida (cfr all. B.1), debitamente sottoscritto;
- l'apposita richiesta (cfr all. B.2) sottoscritta dal legale rappresentante, con la quale accetta le condizioni e assume gli obblighi di cui al Titolo II, Capo II e al Titolo IV delle "Norme per la partecipazione a BI-COMP e per la fruizione dei servizi di raggiungibilità";
 - la Scheda per la tramitazione in STEP2 di operatore appartenente a gruppo bancario (cfr all. B.3), sottoscritta dal legale rappresentante;
- 2) la capogruppo deve:
- presentare alla propria Filiale competente la scheda di regolamento (cfr all. B.4), in cui indica le banche del gruppo per le quali acconsente a regolare sul/i proprio/i conto PM/sottoconti dedicati al servizio di tramitazione i pagamenti oggetto del servizio e le relative tariffe (inclusi eventuali conguagli);
 - porre in essere gli adempimenti previsti in questo paragrafo per i tramitati con riferimento ai formulari 2002, 1014 e 1018.

Per gli ulteriori adempimenti relativi alla fruizione del servizio si fa rinvio alla Sez. A, Cap. II.

2.3. Tramitazione SCT

Per i *SEPA Credit Transfer*, STEP2 effettua sette cicli giornalieri di compensazione e regolamento: due notturni (facoltativi) e cinque diurni. Di questi ultimi:

- il primo (ciclo 10) alle ore 07:30, per gli SCT immessi nel sistema entro le ore 02:00;
- il secondo (ciclo 11) alle ore 09:45, per gli SCT immessi nel sistema entro le ore 09:00;
- il terzo (ciclo 12) alle ore 12:15, per gli SCT immessi nel sistema entro le ore 11:30;
- il quarto (ciclo 20) alle ore 14:45, per gli SCT immessi nel sistema entro le ore 14:00;
- il quinto (ciclo 21) alle ore 16:21, per gli SCT immessi nel sistema entro le ore 16:00.

Alla fine di ciascun ciclo STEP2 invia al regolamento nel sistema TARGET2 i saldi multilaterali relativi agli SCT calcolati per ciascun partecipante diretto (nel quale confluiscono le partite di pertinenza dei relativi indiretti).

La Banca d'Italia si avvale unicamente dei cinque cicli diurni 10, 11, 12, 20 e 21:

- nel **primo ciclo diurno (ciclo 10)** i tramitati possono regolare, per il tramite della Banca d'Italia, SCT inviati e ricevuti; nei restanti **cicli diurni (cicli 11, 12, 20 e 21)** i soli SCT ricevuti;
- i *Technical facilitator* inviano ai tramitati le informazioni di scambio cinque volte al giorno (rispettivamente tra le 08:00 e le 09:00; tra le 10:15 e le 11:15; tra le 12:45 e le

13:45, tra le 15:15 e le 16:15 e tra le 16:30 e le 16:45), dopo la conclusione di ogni ciclo diurno di STEP2;

- la Banca d'Italia, ad avvenuta ricezione delle segnalazioni da parte dei *Technical facilitator* (entro le ore 17:00), accredita in unica soluzione sui conti PM dei regolanti gli SCT ricevuti per i tramitati in tutti i cicli diurni di STEP2.

Ai fini del regolamento degli SCT a debito, il regolante deve riservare parte della liquidità presente sul proprio conto PM per il regolamento degli SCT destinati a partecipanti a STEP2, trasferendo detta liquidità in un apposito sottoconto⁴⁴ dedicato al servizio di tramitazione SCT.

Il servizio di tramitazione SCT si articola nelle seguenti fasi:

1) **Bonifici in uscita:**

- a) fino alle ore 18:00 della giornata operativa di TARGET2 precedente la data di regolamento in STEP2, i regolanti debbono predisporre in TARGET2 (tramite la funzionalità di “*standing order liquidity transfer*”) specifiche riserve di fondi, in base alle previste esigenze di liquidità;
- b) alle ore 19:30 TARGET2 avvia la procedura notturna dell'ASI; ciò determina l'esecuzione degli *standing order* e il conseguente trasferimento della liquidità dal conto PM al sottoconto dedicato al servizio di tramitazione SCT. La liquidità effettivamente trasferita sul sottoconto potrebbe essere inferiore rispetto a quella indicata nello *standing order* (qualora la disponibilità sul conto PM fosse insufficiente);
- c) subito dopo, la Banca d'Italia comunica ai *Technical facilitator* le disponibilità accantonate sui sottoconti dedicati alla tramitazione SCT. Queste rappresentano la soglia massima entro la quale gli SCT da regolare sul conto di ciascun regolante possono essere inoltrati a STEP2; le disponibilità accantonate sul sottoconto dedicato alla tramitazione SCT non sono utilizzabili per eseguire SDD Core o B2B nell'ambito del corrispondente servizio di tramitazione offerto dalla Banca d'Italia e viceversa;
- d) sulla base delle disponibilità comunicate, i *Technical facilitator* individuano e trasmettono a STEP2 gli SCT. La verifica di capienza viene effettuata dai *Technical facilitator* in base all'ordine temporale di acquisizione; qualora un *file* determini il superamento della soglia, lo stesso verrà scartato e si proseguirà con la verifica di quello successivo; a titolo esemplificativo, si supponga che la soglia massima per l'operatore X (disponibilità sul sottoconto in TARGET2) sia

⁴⁴ Per tale funzionalità la Banca d'Italia si avvale dell'*Ancillary System Interface* (ASI) - procedura 6 con regolamento notturno - di TARGET2, utilizzato anche per le analoghe funzionalità previste nell'ambito della tramitazione SDD Core e B2B.

di 1.600 euro, e che l'operatore invii al proprio *Technical facilitator* tre *bulk file*⁴⁵ nel seguente ordine:

- *file* contenente 10 transazioni per un importo complessivo di 1.000 euro;
- *file* contenente 5 transazioni per un importo complessivo di 800 euro;
- *file* contenente 15 transazioni per un importo complessivo di 200 euro.

Sulla base del criterio sopra descritto, il *Technical facilitator* scarcerà il secondo *file* e invierà a STEP2 esclusivamente il primo e il terzo *file*, per un importo complessivo di 1.200 euro.

I *file* ricevuti che superano la soglia prevista, secondo le regole sopra descritte, sono rifiutati e ritrasmessi ai tramitati;

- e) a conclusione del processo i *Technical facilitator* trasmettono alla Banca d'Italia i saldi a debito dei regolanti;
- f) la Banca d'Italia addebita i sottoconti dedicati al servizio di tramitazione SCT dei regolanti; le disponibilità riservate in eccesso sono restituite sui conti PM⁴⁶;
- g) alle 07:30 *EBA-Clearing* regola in TARGET2 i saldi multilaterali della Banca d'Italia relativi al primo ciclo diurno di STEP2 (ciclo 10), comprensivi degli SCT dei tramitati.


2) Bonifici in entrata:

- a) al termine di ciascuno dei cinque cicli diurni di STEP2, *EBA-Clearing* regola in TARGET2 i saldi multilaterali della Banca d'Italia, comprensivi delle somme destinate ai tramitati;
- b) dopo le 16:30 i *Technical facilitator* rendono noti alla Banca d'Italia i saldi SCT a credito dei regolanti, rivenienti da tutti i cicli diurni;
- c) al ricevimento delle informazioni dai *Technical facilitator* la Banca d'Italia: 1) effettua la riconciliazione tra queste informazioni e quanto ricevuto sul proprio conto da *EBA-Clearing*; 2) accredita i conti PM dei regolanti.

⁴⁵ Per *bulk file* si intende un *file* che contiene i dati di un gruppo di transazioni di pagamento di un operatore.

⁴⁶ Nel caso in cui un malfunzionamento delle procedure, l'indisponibilità della rete o un evento di qualunque natura non consenta di completare il processo di addebitamento dei sottoconti dedicati al servizio di tramitazione, la Banca d'Italia è autorizzata dai regolanti ad addebitare in TARGET2 il loro conto PM per gli importi necessari alla copertura degli SCT in uscita di propria pertinenza e di pertinenza delle banche appartenenti al gruppo di cui al par. 2.1.

Tramitazione SCT



Bonifici in uscita

- 1) La Banca 1 (partecipante a BI-COMP) invia al *Technical facilitator* le informazioni relative ai bonifici da trasmettere a STEP2.
- 2) La Banca 1 entro le ore 18:00 riserva sul proprio conto PM la liquidità necessaria per i bonifici STEP2 con data regolamento giorno successivo, mediante la funzionalità di "standing order liquidity transfer" di TARGET2.
- 3) TARGET2 alle ore 19:30 trasferisce la liquidità riservata dal conto PM al sottoconto dedicato alla tramitazione SCT e invia le relative notifiche.
- 4) Banca d'Italia comunica ai *Technical facilitator* le disponibilità effettivamente riservate.
- 5) Sulla base delle disponibilità comunicate, i *Technical facilitator* individuano e trasmettono a STEP2 le operazioni.
- 6) I *Technical facilitator* trasmettono alla Banca d'Italia i saldi SCT a debito dei regolanti.
- 7) Banca d'Italia invia le istruzioni di regolamento in TARGET2 volte ad addebitare il sottoconto della Banca 1; al termine del regolamento le somme eventualmente non utilizzate sono restituite sul conto PM.

Bonifici in entrata

- 1) La Banca 2 invia a STEP2 le informazioni di scambio dei bonifici.
- 2) *EBA-Clearing* riconosce in TARGET2 alla Banca d'Italia le somme destinate ai tramitati.
- 3) *EBA-Clearing* trasmette le informazioni di scambio ai *Technical facilitator*; il *Technical facilitator* comunica le informazioni di scambio alla Banca 1.
- 4) I *Technical facilitator* rendono noti alla Banca d'Italia i saldi SCT a credito dei tramitati (rivenienti da tutti i cicli diurni).
- 5) La Banca d'Italia accredita i conti PM dei regolanti.

2.4. Tramitazione SDD, Core e B2B

Per i pagamenti SDD Core e B2B, STEP2 effettua due cicli distinti di compensazione e regolamento, rispettivamente:

- alle ore 12:00 (per gli SDD Core a debito o a credito immessi fino alle ore 11:00 del secondo giorno precedente la data di regolamento e per i relativi *R-message* - es. *refund, reversal* - immessi fino alle ore 11:00 del giorno di regolamento);
- alle ore 13:00 (per gli SDD B2B a debito o a credito immessi fino alle ore 12:00 del giorno precedente la data di regolamento e per i relativi *R-message* immessi fino alle ore 12:00 del giorno di regolamento).

Alla chiusura di ciascun ciclo, STEP2 invia al regolamento nel sistema TARGET2 i saldi multilaterali relativi agli SDD e ai relativi *R-message* calcolati per ciascun partecipante diretto (nei quali confluiscono le partite di pertinenza dei relativi indiretti).

La Banca d'Italia partecipa direttamente ai servizi SDD Core e B2B di STEP2 con lo status "*Debtor only*", che permette di eseguire pagamenti SDD esclusivamente a proprio debito. Pertanto i tramitati possono regolare in STEP2, per il tramite della Banca d'Italia, unicamente SDD e relativi *R-message* rispettivamente a proprio debito e a proprio credito.

La Banca d'Italia, ad avvenuta ricezione delle segnalazioni da parte dei *Technical facilitator* (entro le ore 13:30 per il servizio Core, le 14:30 per il servizio B2B), accredita sui conti PM dei regolanti gli *R-message* relativi agli SDD Core e agli SDD B2B, ricevuti per i tramitati nei rispettivi cicli di STEP2.

Ai fini del regolamento degli SDD a debito, il regolante deve "riservare" parte della liquidità presente sul proprio conto PM, trasferendola in appositi e distinti sottoconti⁴⁷ dedicati alla tramitazione SDD Core e B2B.

I servizi di tramitazione SDD Core e B2B si articolano nelle seguenti fasi:

1) SDD a debito:

- a) sino alle ore 18:00 della giornata operativa di TARGET2 precedente la data di regolamento in STEP2, i regolanti devono predisporre in TARGET2, tramite la funzionalità di "*standing order liquidity transfer*" e in base alle previste esigenze di liquidità, specifiche riserve di fondi distinte per gli SDD Core e B2B;
- b) alle ore 19:30 TARGET2 avvia la procedura notturna dell'ASI; ciò determina l'esecuzione degli *standing order* ed il conseguente trasferimento della liquidità dal conto PM ai sottoconti dedicati ai servizi di tramitazione SDD Core e B2B. La liquidità effettivamente trasferita sui sottoconti potrebbe essere inferiore rispetto a quella indicata negli *standing order* (qualora la disponibilità sul conto PM fosse insufficiente);

⁴⁷ Per tali funzionalità la Banca d'Italia si avvale dell'*Ancillary System Interface* (ASI) - procedura 6 con regolamento notturno - di TARGET2, utilizzato anche per l'analoga funzionalità prevista nell'ambito della tramitazione SCT.

- c) subito dopo, la Banca d'Italia comunica ai *Technical facilitator* le disponibilità accantonate distintamente sui sottoconti dedicati alla tramitazione SDD Core e a quella B2B. Queste rappresentano la soglia massima entro la quale possono essere regolati in STEP2 rispettivamente gli SDD Core e B2B a debito di ciascun tramitato; le disponibilità accantonate sul sottoconto dedicato alla tramitazione SDD Core non sono utilizzabili per eseguire SCT o SDD B2B nell'ambito del corrispondente servizio di tramitazione offerto dalla Banca d'Italia e viceversa;
- d) sulla base delle disponibilità comunicate, i *Technical facilitator* individuano gli SDD Core e B2B da regolare e quelli da scartare in STEP2 mediante *reject*. La verifica di capienza viene effettuata dai *Technical facilitator* con riferimento alle singole transazioni, in base all'ordine temporale di acquisizione; qualora una transazione determini il superamento della soglia, la stessa verrà scartata e si proseguirà la verifica con quella successiva; a titolo esemplificativo, si supponga che la soglia massima per gli SDD Core dell'operatore X (disponibilità sul sottoconto in TARGET2 dedicato alla tramitazione SDD Core) sia di 1.600 euro, e che il *Technical facilitator* riceva un *bulk file*⁴⁸ contenente tre transazioni per gli SDD Core nel seguente ordine:
- una transazione dell'importo di 1.000 euro;
 - una transazione dell'importo di 800 euro;
 - una transazione dell'importo di 200 euro.
- Sulla base del criterio sopra descritto, il *Technical facilitator* scarterà la seconda transazione e il regolamento in STEP2 interesserà esclusivamente la prima e la terza, per un importo complessivo di 1.200 euro. Le transazioni ricevute che superano la soglia prevista, secondo le regole sopra descritte, sono rifiutate mediante *reject*;
- e) a conclusione del processo i *Technical facilitator* trasmettono alla Banca d'Italia i saldi relativi agli SDD Core e agli SDD B2B, a debito dei regolanti;
- f) la Banca d'Italia addebita i sottoconti dedicati ai servizi di tramitazione SDD Core e B2B dei regolanti; le disponibilità riservate in eccesso sono restituite sui conti PM⁴⁹;
- g) alle 12:00 e alle 13:00 *EBA-Clearing* regola in TARGET2 i saldi multilaterali della Banca d'Italia in STEP2 relativi rispettivamente agli SDD Core e agli SDD

⁴⁸ Per *bulk file* si intende un file che contiene i dati suddivisi in gruppi di transazioni di pagamento (*bulk*).


⁴⁹ Nel caso in cui un malfunzionamento delle procedure, l'indisponibilità della rete o un evento di qualunque natura non consenta di completare il processo di addebitamento dei sottoconti dedicati al servizio di tramitazione, la Banca d'Italia è autorizzata dai regolanti ad addebitare in TARGET2 il loro conto PM per gli importi necessari alla copertura degli SDD a debito di propria pertinenza e di pertinenza delle banche appartenenti al gruppo di cui al par. 2.1.

B2B, comprensivi sia degli SDD a debito, sia degli *R-message* a credito dei tramitati.

2) ***R-message* a credito:**

- a) Come precisato alla precedente lettera g), al termine di ciascuno dei due cicli delle 12:00 e delle 13:00 *EBA-Clearing* regola in TARGET2 i saldi multilaterali della Banca d'Italia in STEP2 relativi rispettivamente agli SDD Core e agli SDD B2B, comprensivi anche degli *R-message* a credito dei tramitati;
- b) entro le ore 13:30 o le 14:30 per gli *R-message* relativi rispettivamente agli SDD Core e agli SDD B2B, i *Technical facilitator* rendono noti alla Banca d'Italia i saldi relativi agli *R-message* a credito dei regolanti rivenienti dai due cicli di STEP2;
- c) al ricevimento delle informazioni dai *Technical facilitator* la Banca d'Italia: 1) effettua la riconciliazione tra queste informazioni e quanto ricevuto sul proprio conto da *EBA-Clearing*; 2) accredita i conti PM dei regolanti.


Ciclo in uscita – SDD a debito



SDD a debito

1. La Banca2 invia a STEP2 gli SDD da regolare per il giorno D. STEP2 li trasmette al TF, che li inoltra a Banca1;
2. fino alle 18:00 del giorno D-1, la Banca1 predispone in T2 la riserva di liquidità;
3. alle 19:30 TARGET2 trasferisce la liquidità dedicata dalla Banca1 dal conto PM al sottoconto dedicato alla tramitazione SDD, inviando la notifica alla Banca1 e alla Banca d'Italia;
4. subito dopo, la Banca d'Italia comunica al TF le effettive disponibilità riservate;
5. sulla base delle disponibilità comunicate, il TF effettua la verifica di capienza, individua quali SDD è possibile regolare e trasmette l'informazione a EBA Clearing;
6. il TF comunica alla Banca d'Italia i saldi a debito della Banca1;
7. La Banca d'Italia invia le istruzioni di regolamento in TARGET2 volte ad addebitare il sottoconto della Banca1; al termine del regolamento le somme eventualmente non utilizzate sono restituite sul conto PM;
8. EBA-Clearing regola in TARGET2 i saldi multilaterali di STEP2 sui conti PM della Banca d'Italia e della Banca2.

Ciclo in entrata – R-messages a credito



R-message a credito

1. la Banca1 invia al TF gli *R-message* a proprio credito. Il TF inoltra gli *R-message* a STEP2 e riceve da esso gli eventuali *R-message* a credito della Banca1 disposti dalla Banca2;
2. *EBA-Clearing* regola in TARGET2 i saldi multilaterali di STEP2 sui conti PM della Banca d'Italia e della Banca2;
3. Dopo il regolamento dei saldi di STEP2, il TF inoltra alla Banca d'Italia gli *R-message* ricevuti;
4. La Banca d'Italia accredita i conti PM dei regolanti.

3. Servizio opzionale “*Transferability*” di STEP2

Per consentire l’utilizzo dell’*Additional Optional Service (AOS) “Routing del SEPA Credit Transfer”*⁵⁰, *EBA-Clearing* offre il servizio opzionale “*Transferability*” per gli SCT trattati in STEP2; il servizio è soggetto all’applicazione di un canone.

Per fruire di tale servizio, i partecipanti diretti a STEP2 devono comunicare l’adesione e corrispondere il relativo canone a *EBA-Clearing* anche per conto dei partecipanti indiretti. La Banca d’Italia, in quanto partecipante diretto a STEP2, comunica a *EBA-Clearing* l’adesione al servizio da parte dei partecipanti indiretti che essa tramita in STEP2 e ne facciano richiesta. La Banca recupera integralmente il canone a essa fatturato da *EBA-Clearing* per l’utilizzo del servizio da parte dei tramitati (cfr par. 3 del capitolo successivo).

Ai fini dell’adesione, il tramitato deve⁵¹:

- 1) verificare in via preliminare la disponibilità del *Technical facilitator*, scelto per la tramitazione SCT, a offrire i servizi per l’utilizzo del servizio “*Transferability*” di STEP2;
- 2) presentare alla Filiale competente⁵² una lettera di richiesta conforme al fac-simile di cui all’all. B.5 sottoscritta dal legale rappresentante.

Qualora il tramitato si avvalga della banca capogruppo per regolare i pagamenti trattati nell’ambito del servizio di tramitazione SCT (cfr precedente par. 2.1), quest’ultima deve presentare alla propria Filiale competente una lettera conforme al fac-simile di cui all’all. B.6, sottoscritta dal legale rappresentante. Con tale lettera la capogruppo autorizza la Banca d’Italia ad addebitare sul proprio conto PM le tariffe da quest’ultima applicate a recupero dei canoni fatturati da *EBA-Clearing* per l’utilizzo del servizio “*Transferability*”⁵³.

⁵⁰ Il servizio consente ad un cliente di rivolgersi ad una banca (“nuova banca”) affinché la stessa si faccia carico di trasferire in maniera automatica (c.d. “routing” dei pagamenti), sul conto intrattenuto dal cliente presso la banca medesima (“nuovo conto”), tutti gli ordini di pagamento di cui il correntista risulti ordinante o beneficiario su un diverso conto corrente (“conto originario”) intrattenuto presso altra banca (“banca originaria”).

⁵¹ In caso di nuova adesione al servizio di tramitazione SCT i richiedenti dovranno manifestare la volontà di utilizzare o meno il servizio “*Transferability*” di STEP2 .

⁵² Cfr Sezione A, Cap. II par. 2.1.

⁵³ Nel caso in cui il tramitato che si avvale della banca capogruppo intenda recedere dal servizio “*Transferability*”, la banca capogruppo deve presentare alla propria Filiale competente una nuova lettera conforme all’allegato B.6 con l’indicazione della data a partire dalla quale non regolerà le tariffe per la banca in parola.

CAPITOLO II

TARIFFE

1. Servizio di interoperabilità

La tariffa a carico dei richiedenti il **servizio di interoperabilità** è commisurata agli eventuali canoni e/o commissioni richiesti dai gestori dei sistemi connessi.

In considerazione degli accordi ad oggi definiti, il servizio viene assicurato da BI-COMP senza corresponsione di tariffe.

2. Servizio di tramitazione

I fruitori del **servizio di tramitazione in STEP2** devono corrispondere:

- a) una tariffa di connessione una tantum di 350,00 euro per ciascun BIC registrato come partecipante indiretto in STEP2 per ogni strumento SCT, SDD Core e SDD B2B;
- b) un canone annuo per fruire del servizio di tramitazione pari a 3.200,00 euro, indipendentemente dal numero degli strumenti SEPA richiesti (SCT, SDD Core e/o SDD B2B);
- c) una tariffa annua per strumento SEPA pari a:
 - 2.200,00 euro per l'SCT;
 - 5.500,00 euro per l'SDD Core;
 - 5.500,00 euro per l'SDD B2B;
- d) una tariffa di 0,80 euro per ogni istruzione di addebito dei sottoconti dedicati ai servizi di tramitazione SCT, SDD Core e SDD B2B, utilizzati in TARGET2 per preconstituire le riserve di liquidità necessarie all'esecuzione dei pagamenti;
- e) una tariffa di 350,00 euro per ciascuna variazione di dati (es. BIC registrati in STEP2) da comunicare a *EBA-Clearing*⁵⁴;
- f) una tariffa di uscita di 350,00 euro, in caso di recesso dal servizio di tramitazione, per ciascun BIC registrato come partecipante indiretto in STEP2 per ogni strumento SEPA.

⁵⁴ *EBA-Clearing* addebita alla Banca d'Italia una tariffa fissa di 350,00 euro per ciascuna comunicazione di variazione al proprio profilo di partecipazione, ivi inclusi i dati relativi ai partecipanti indiretti che essa tramita. La Banca d'Italia recupera tale costo dai tramitati che comunicano variazioni da inoltrare a *EBA-Clearing*, salvo ripartire l'onere pro-quota, nel caso di comunicazioni cumulative che riguardino più tramitati.

Il canone e le tariffe sono addebitati sul conto PM del tramitato o della capogruppo che abbia autorizzato la Banca d'Italia a regolare sul proprio conto PM/sottoconti dedicati al servizio di tramitazione pagamenti SEPA di pertinenza delle banche del gruppo tramitate dalla Banca d'Italia in STEP2 (cfr par. 2.1 del capitolo precedente).

Le tariffe di cui alle lett. a), e) e f) sono applicate previa fatturazione alla Banca d'Italia delle corrispondenti tariffe da parte di *EBA-Clearing*.

Il canone annuo e le tariffe annue di cui alle lett. b) e c) sono applicati per singolo fruitore del servizio di tramitazione (indipendentemente dal numero dei BIC che quest'ultimo utilizza per partecipare indirettamente a STEP2), per il loro intero importo, in via anticipata e indipendentemente dai mesi di fruizione del servizio. La Banca d'Italia effettua l'addebitamento:

- per il canone annuo all'atto dell'adesione del tramitato al servizio di tramitazione; per la tariffa annua all'atto dell'adesione al servizio per lo specifico strumento SEPA;
- il 22 gennaio di ciascun anno o, se non lavorativo in TARGET2, il primo giorno lavorativo successivo, nei confronti dei tramitati che alla data del 1° gennaio precedente risultavano fruitori del servizio di tramitazione per uno o più strumenti SEPA.

Nel caso di capogruppo che regolino per più tramitati, l'addebitamento è effettuato per l'importo complessivo dei relativi canoni e tariffe.

La tariffa di cui alla lett. d) è applicata annualmente in via posticipata. Essa è addebitata il decimo giorno lavorativo di TARGET2 di ogni anno, con riferimento alle istruzioni di addebito dei sottoconti effettuate nell'anno precedente.

L'addebitamento del canone e delle tariffe è comunicato ai tramitati e all'eventuale capogruppo con apposite note contabili.

La Banca d'Italia si riserva la facoltà di effettuare conguagli tariffari (a debito o a credito)⁵⁵ a chiusura d'anno, regolandoli sul conto del tramitato/capogruppo, previa comunicazione agli stessi degli importi e delle date di addebito/accredito.

In caso di cessazione dal servizio di tramitazione, i tramitati restano obbligati a corrispondere alla Banca d'Italia il canone e le tariffe (inclusi eventuali conguagli) per l'intero anno in cui avviene la cessazione e nessun importo tariffario già addebitato dalla Banca d'Italia viene restituito loro.

⁵⁵ In coerenza con il principio di recupero dei costi e tenuto conto che la Banca d'Italia offre i servizi di cui alla presente Guida in regime di servizio pubblico e senza fine di lucro.

3. Servizio opzionale “*Transferability*” di STEP2

I tramitati che aderiscono al servizio opzionale “*Transferability*” di STEP2 (cfr par. 3 del capitolo precedente) devono corrispondere una tariffa annuale alla Banca d'Italia a recupero del corrispondente canone a essa applicato da *EBA-Clearing*.

La tariffa è calcolata annualmente dividendo l'ammontare di tale canone per il numero dei fruitori della tramitazione SCT che siano risultati aderenti al servizio “*Transferability*” nel corso dell'anno. La tariffa così calcolata è applicata per l'intero importo, indipendentemente dal numero dei mesi di effettivo utilizzo del servizio “*Transferability*”; nessuna decurtazione o restituzione è effettuata in caso di adesione, recesso, sospensione o esclusione dal servizio in corso d'anno.

La Banca d'Italia addebita la tariffa sui conti PM dei tramitati o delle capogruppo nel mese di gennaio successivo all'anno di fruizione del servizio.

Partecipazione indiretta in STEP2
“Form of Direct STEP2 Participant Appointment Confirmation”

Form of Direct STEP2 Participant Appointment Confirmation

[Letterhead of the Indirect STEP2 Participant]

[Name and address of the relevant Direct STEP2 Participant]

Dear Sirs:

DIRECT STEP2 PARTICIPANT APPOINTMENT CONFIRMATION

We confirm that we have appointed you as our Direct STEP2 Participant (as defined in the STEP2 General Terms and Conditions and the service specific provisions of the relevant STEP2 Service) for the purposes of the STEP2 SCT Service, STEP2 SDD B2B Service and/or STEP2 SDD Core Service *[insert relevant STEP2 Service(s)]* (the "Relevant STEP2 Service(s)") with effect as from (and including) _____ *[insert date]* pursuant to our bilateral arrangements.

We agree that you will provide the STEP2 System Operator with (i) a copy of this letter and (ii) any information (including any changes thereto) which the STEP2 System Operator requires for inclusion into the STEP2 Routing Table.

We agree that, at any given time, we may have only one Direct STEP2 Participant appointed for us for the purposes of the Relevant STEP2 Service(s).

[Place and Date]

[INDIRECT STEP2 PARTICIPANT]

[Authorised Signatory]

Allegato B.2

Richiesta di tramitazione in STEP2 di un operatore appartenente a un gruppo bancario

- e) dichiara di avere incaricato del regolamento delle partite e delle tariffe (inclusi eventuali conguagli) di propria pertinenza relative al servizio di tramitazione in STEP2 la propria capogruppo titolare del conto PM, identificato dal BIC in essere presso il sistema TARGET2-.....;
- f) dichiara di essere a conoscenza che le obbligazioni di pagamento oggetto del servizio sono regolate sul/i conto PM/sottoconti dedicati al servizio di tramitazione del conto PM detenuti dalla capogruppo in TARGET2 e, pertanto, di essere consapevole dei rischi - anche legali - conseguenti all'eventuale incapacità di regolamento della capogruppo;
- g) dichiara di aver preso conoscenza della Guida per gli operatori di BI-COMP (Sistema di compensazione BI-COMP - Guida per gli operatori) – disponibile sul sito web della Banca d'Italia (www.bancaditalia.it) – i cui contenuti costituiscono parte integrante delle “Norme per la partecipazione a BI-COMP e per la fruizione dei servizi di raggiungibilità” “Norme” (all. A.5), applicabili alla capogruppo; si impegna altresì all'osservanza del Titolo II, Capo II e del Titolo IV delle suddette “Norme”;
- h) dichiara di essere consapevole e di accettare che qualsiasi variazione inerente alla fruizione del servizio in oggetto è subordinata alla preventiva accettazione della Banca d'Italia e che tempi di attivazione e di recesso dal servizio stesso sono condizionati dalle scadenze previste da *EBA-Clearing* allo scopo. A tal fine, si impegna a inoltrare per iscritto (di regola tramite Posta Elettronica Certificata - PEC) alla Banca d'Italia richieste della specie almeno dieci giorni lavorativi prima delle scadenze suddette, secondo il calendario di TARGET2 reso noto nella Guida per gli operatori di cui alla precedente lettera g) e, in ogni caso, in tempo utile per consentirne l'inoltro a *EBA-Clearing* entro le scadenze medesime;
- i) per tutti gli effetti conseguenti alla presente richiesta, elegge domicilio, ai sensi dell'art. 47 del codice civile, al seguente indirizzo:

.....
 (Stato) (Città)

 (indirizzo)

- l) rende noti i seguenti numero di fax, numero di telefono, casella PEC e/o indirizzo e-mail per la ricezione delle comunicazioni della Banca d'Italia:

n° di fax:
 (prefisso internazionale) (indicativo dello Stato) (indicativo della località) (n° di fax)

n° di telefono:
 (prefisso internazionale) (indicativo dello Stato) (indicativo della località) (n° di telefono)

PEC:

e-mail:

.....

.....

(firma del legale rappresentante)

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile il richiedente dichiara di aver preso conoscenza e di approvare specificamente le disposizioni e le condizioni di cui agli artt. 41 (Responsabilità), 42 (Riservatezza), 43 (Esclusione/sospensione del partecipante/tramitato), 44 (Recesso), 45 (Modifiche del contratto) e 46 (Legge applicabile e foro competente) delle “Norme per la partecipazione a BI-COMP e per la fruizione dei servizi di raggiungibilità”.

.....

(firma del legale rappresentante)

Allegato B.3

Scheda per la tramitazione in STEP2 di un operatore appartenente a un gruppo bancario

**SCHEDA PER LA TRAMITAZIONE IN STEP2
DI UN OPERATORE APPARTENENTE A UN GRUPPO BANCARIO⁵⁶**

OPERATORE:
(denominazione)
(codice identificativo)
(BIC)

CAPOGRUPPO <i>(denominazione, Filiale Banca d'Italia competente, codice identificativo e BIC)</i>	STRUMENTI⁵⁷	TECHNICAL FACILITATOR	BIC	DATA DI DECORRENZA⁵⁸ <i>(giorno - mese - anno)</i>	DATA DI CESSAZIONE⁵⁹ <i>(giorno - mese - anno)</i>
..... <i>(denominazione)</i>	<input type="checkbox"/> <i>SEPA Credit Transfer</i> <i>(denominazione)</i>
..... <i>(Filiale Banca d'Italia competente)</i>	<input type="checkbox"/> <i>SEPA Core Direct Debit</i> <i>(denominazione)</i>
..... <i>(codice identificativo)</i>	<input type="checkbox"/> <i>SEPA B2B Direct Debit</i> <i>(denominazione)</i>
..... <i>(conto PM/BIC)</i>					

.....

.....

(firma del legale rappresentante)

⁵⁶ Allegare il "Form of direct STEP2 Participant Appointment Confirmation".

⁵⁷ Barrare le caselle relative agli strumenti SEPA per i quali si richiede il servizio di tramitazione.

⁵⁸ Indicare la data di decorrenza; qualora non siano intervenute variazioni o nel caso di cessazione dalla fruizione del servizio di tramitazione, questa colonna non deve essere compilata.

⁵⁹ Indicare l'ultimo giorno di fruizione del servizio di tramitazione; qualora non siano intervenute variazioni o in caso di prima segnalazione, questa colonna non deve essere compilata.

**Scheda di regolamento
per il servizio di tramitazione in STEP2**

SERVIZIO DI TRAMITAZIONE IN STEP2

SCHEMA DI REGOLAMENTO

CAPOGRUPPO:
(denominazione) (codice identificativo) (BIC)

BANCHE DEL GRUPPO PER LE QUALI SI EFFETTUA IL REGOLAMENTO (denominazione, Filiale Banca d'Italia competente, codice identificativo e BIC)	DATA DI DECORRENZA⁶⁰	DATA DI CESSAZIONE⁶¹
 (giorno - mese - anno) (giorno - mese - anno)
 (giorno - mese - anno) (giorno - mese - anno)
 (giorno - mese - anno) (giorno - mese - anno)
 (giorno - mese - anno) (giorno - mese - anno)

.....

.....

(firma del legale rappresentante)

⁶⁰ Indicare la data di decorrenza; qualora non siano intervenute variazioni o nel caso la capogruppo cessi di regolare per conto della singola banca del gruppo, questa colonna non deve essere compilata.

⁶¹ Indicare l'ultimo giorno in cui la capogruppo regola per conto della singola banca del gruppo; qualora non siano intervenute variazioni o nel caso in cui la capogruppo inizi a regolare per conto della singola banca del gruppo, questa colonna non deve essere compilata.

**Servizio “*Transferability*” di STEP2
Richiesta di adesione del tramitato**

Spett.le
Banca d'Italia
Filiale di
.....
.....
.....

Oggetto: Sistema STEP2 di *EBA-Clearing* - servizio "*Transferability*".

Il/La
..... (di seguito il richiedente), con sede legale in
.....
..... (Stato) (Città)
.....
..... (indirizzo)
codice identificativo n., BIC
legalmente rappresentat... da.....,
chiede a codesto Istituto, quale partecipante diretto al sistema STEP2 gestito da *EBA-Clearing*, di comunicare a quest'ultima la propria adesione al servizio "*Transferability*" di STEP2 dal
....., per il/i BIC.....

(giorno- mese – anno)

A tal fine il richiedente:

1) dichiara:

- di fruire del servizio di tramitazione SCT offerto dalla Banca d'Italia in STEP2 (di seguito servizio di tramitazione SCT);
ovvero
- di aver presentato a codesto Istituto richiesta per fruire del servizio di tramitazione SCT;

2) dichiara di essere a conoscenza e di accettare che:

- a) il servizio "*Transferability*" non rientra nel servizio di tramitazione SCT come descritto nel documento "Sistema di compensazione BI-COMP - Guida per gli operatori", disponibile sul sito web della Banca d'Italia www.bancaditalia.it (Sezione B, Cap. I, par. 2);
- b) l'adesione e il recesso dal servizio "*Transferability*" potranno avvenire solo in corrispondenza delle date previste allo scopo da *EBA-Clearing*;
- c) per utilizzare il servizio "*Transferability*" il richiedente dovrà avvalersi del *Technical facilitator* scelto per il servizio di tramitazione SCT, se disponibile a supportare il servizio;
- d) il rapporto tra il richiedente e il *Technical facilitator* per l'utilizzo del servizio "*Transferability*" è lasciato all'autonomia negoziale delle parti e la relativa disciplina non coinvolge, né impegna in alcun modo la Banca d'Italia;
- e) per ogni obbligo nei confronti di *EBA-Clearing* che dovesse rivenire in capo alla Banca d'Italia per effetto dell'utilizzo del servizio "*Transferability*" da parte del richiedente, la

Banca si rivarrà nei confronti di quest'ultimo nell'ambito del rapporto bilaterale con lo stesso;

f) in particolare, la Banca d'Italia recupererà integralmente i canoni a essa fatturati da *EBA-Clearing* per l'utilizzo del servizio "*Transferability*", applicando al richiedente un'apposita tariffa annuale, che sarà:

- calcolata dividendo l'ammontare complessivo di tali canoni fatturati annualmente per il numero dei fruitori del servizio di tramitazione SCT che siano risultati aderenti al servizio "*Transferability*" nel corso dell'anno;
- applicata per l'intero importo, indipendentemente dal numero dei mesi di effettivo utilizzo del servizio "*Transferability*" da parte del richiedente;
- addebitata nel mese di gennaio successivo all'anno di fruizione del servizio "*Transferability*" sul conto PM detenuto in TARGET2 dal richiedente medesimo ovvero dalla banca capogruppo di cui il richiedente si avvale/avvarrà per regolare i pagamenti trattati nell'ambito del servizio di tramitazione SCT; a tal fine il richiedente:

autorizza l'addebitamento della tariffa suddetta sul proprio conto PM identificato dal BIC, in essere presso il sistema TARGET2-.....;

ovvero

dichiara di avere incaricato del regolamento della tariffa suddetta la propria capogruppo titolare del conto PM, identificato dal BIC in essere presso il sistema TARGET2-.....;

3) per la ricezione delle comunicazioni di codesto Istituto concernenti il servizio "*Transferability*" conferma il domicilio eletto e i numeri di fax, di telefono e casella PEC/indirizzo e-mail resi noti nella lettera-contratto per la partecipazione a BI-COMP e per la fruizione dei servizi di raggiungibilità ovvero, qualora il richiedente si avvalga/avvarrà della banca capogruppo per regolare i pagamenti trattati nell'ambito del servizio di tramitazione SCT, nella richiesta di tramitazione in STEP2, presentata a codesto Istituto.

.....

.....
(firma del legale rappresentante)

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile il richiedente dichiara di aver preso conoscenza e di approvare specificamente le disposizioni e le condizioni di cui al punto 2 lettere b), d) ed f) secondo alinea.

.....

.....
(firma del legale rappresentante)

**Servizio “*Transferability*” di STEP2
Autorizzazione della capogruppo all’addebito delle tariffe**

Spett.le
Banca d'Italia
Filiale di
.....
.....
.....

Oggetto: Addebitamento della tariffa annuale relativa al servizio "Transferability" del sistema STEP2 di EBA-Clearing.

Il/La
..... (di seguito la capogruppo), con sede legale in
.....
(Stato) (Città)
.....
(indirizzo)
codice identificativo n., legalmente rappresentat...
da.....

autorizza codesto Istituto ad addebitare sul proprio conto PM identificato dal BIC in essere presso il sistema TARGET2-..... la tariffa annuale che la Banca d'Italia applicherà alle banche elencate nell'unito prospetto per la loro adesione al servizio "Transferability" disponibile in STEP2 per i pagamenti SEPA Credit Transfer (di seguito SCT).

A tal fine la capogruppo:

- 1) dichiara che le banche suddette fruiscono/hanno presentato a codesto Istituto richiesta per fruire del servizio di tramitazione SCT offerto dalla Banca d'Italia in STEP2 (di seguito servizio di tramitazione SCT), avvalendosi della capogruppo per regolare i pagamenti trattati nell'ambito del servizio in parola;
- 2) dichiara di essere a conoscenza e di accettare che la Banca d'Italia addebiterà la tariffa suddetta nel mese di gennaio di ciascun anno;
- 3) si impegna a comunicare tempestivamente a codesto Istituto ogni variazione che intenda apportare all'unito prospetto;
- 4) per la ricezione delle comunicazioni di codesto Istituto concernenti l'addebitamento in oggetto conferma il domicilio eletto e i numeri di fax, di telefono e casella PEC/indirizzo e-mail resi noti nella lettera-contratto per la partecipazione a BI-COMP e per la fruizione dei servizi di raggiungibilità presentata a codesto Istituto.

<p align="center"><i>Servizio "Transferability" del sistema STEP2 di EBA-Clearing</i></p> <p align="center">BANCHE DEL GRUPPO PER LE QUALI SI EFFETTUA IL REGOLAMENTO</p> <p align="center"><i>(denominazione, Filiale Banca d'Italia competente, codice identificativo e BIC)</i></p>	<p align="center">DATA DI DECORRENZA⁶²</p>	<p align="center">DATA DI CESSAZIONE⁶³</p>
	<p align="center">.....</p> <p align="center"><i>(giorno - mese - anno)</i></p>	<p align="center">.....</p> <p align="center"><i>(giorno - mese - anno)</i></p>
	<p align="center">.....</p> <p align="center"><i>(giorno - mese - anno)</i></p>	<p align="center">.....</p> <p align="center"><i>(giorno - mese - anno)</i></p>
	<p align="center">.....</p> <p align="center"><i>(giorno - mese - anno)</i></p>	<p align="center">.....</p> <p align="center"><i>(giorno - mese - anno)</i></p>
	<p align="center">.....</p> <p align="center"><i>(giorno - mese - anno)</i></p>	<p align="center">.....</p> <p align="center"><i>(giorno - mese - anno)</i></p>

.....,

.....
(firma del legale rappresentante)

⁶² Indicare la data di decorrenza; qualora non siano intervenute variazioni o nel caso la capogruppo cessi di regolare per conto della singola banca del gruppo, questa colonna non deve essere compilata.

⁶³ Indicare l'ultimo giorno in cui la capogruppo regola per conto della singola banca del gruppo; qualora non siano intervenute variazioni o nel caso in cui la capogruppo inizi a regolare per conto della singola banca del gruppo, questa colonna non deve essere compilata.

SEZIONE C

GESTORI DEI SISTEMI DI *CLEARING* E *TECHNICAL FACILITATOR*

1. ATTIVITÀ DEI GESTORI DEI SISTEMI DI *CLEARING* E DEI *TECHNICAL FACILITATOR*

I **gestori dei sistemi di *clearing*** che intendono inviare le informazioni di pagamento al sottosistema Dettaglio di BI-COMP devono: i) avere sede legale nello Spazio Economico Europeo⁶⁴; ii) essere sottoposti alla sorveglianza sui sistemi di pagamento di cui all'art. 146 del d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario) oppure, nel caso in cui abbiano la propria sede legale e operativa in uno Stato diverso dalla Repubblica italiana, essere sottoposti – da parte delle autorità competenti – a forme di sorveglianza equivalenti; iii) sottoscrivere l'apposito contratto con la Banca d'Italia quale gestore del sistema BI-COMP. Il contratto ha per oggetto l'attività di trasmissione alla Banca delle informazioni di pagamento (partite elementari e/o saldi bilaterali) relative al sottosistema Dettaglio. Tali informazioni possono riguardare operazioni effettuate tra i soggetti che si avvalgono delle procedure interbancarie che confluiscono nel sottosistema Dettaglio di BI-COMP e tra questi e i soggetti raggiungibili in altri sistemi di pagamento al dettaglio (cc.dd. sistemi connessi) che trattano pagamenti SEPA .

Per assicurare la raggiungibilità dei soggetti che si avvalgono dei sistemi connessi la Banca d'Italia quale gestore del sistema BI-COMP e i gestori dei sistemi di *clearing* stipulano appositi **accordi di interoperabilità** con i gestori dei sistemi connessi.

Tali accordi, finalizzati al regolamento di pagamenti effettuati con uno o più strumenti SEPA, presuppongono che l'ordinamento nazionale del gestore del sistema connesso preveda istituti di segregazione patrimoniale idonei a mantenere la separatezza dei fondi scambiati dal patrimonio del medesimo anche in caso di procedure di insolvenza. In assenza di siffatte previsioni in alternativa ad esse, il gestore deve avvalersi - per regolare i pagamenti a credito dei soggetti raggiungibili nel sistema da esso gestito - di un conto PM di una banca centrale dell'Eurosistema oppure di una banca centrale nazionale di uno Stato membro dell'Unione europea che non ha adottato l'euro, connessa a TARGET2 in virtù di uno specifico accordo (c.d. *settlement bank*).

Per ampliare la raggiungibilità della comunità bancaria in ambito SEPA, la Banca d'Italia offre inoltre, per gli strumenti SCT, SDD Core e SDD B2B, il servizio di **tramitazione nel sistema STEP2** di *EBA-Clearing*. Il servizio di tramatizzazione per gli strumenti SDD, Core e B2B, è offerto esclusivamente con lo *status* di "*Debtor only*", che consente ai tramitati di regolare in STEP2, per il tramite della Banca d'Italia, unicamente SDD e *R-message* rispettivamente a proprio debito e a proprio credito.

L'attività di scambio delle informazioni di pagamento relative a tale servizio è svolta dai soggetti (cc.dd. *Technical facilitator*) che abbiano perfezionato con la Banca

⁶⁴ Il SEE comprende gli Stati membri dell'Unione europea, la Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia.

d'Italia l'apposito rapporto contrattuale. Lo scambio dei relativi flussi si svolge nei tempi e con le modalità disciplinati nella presente guida o altrimenti concordati dalle parti⁶⁵.

Le previsioni della presente Guida riferite ai gestori dei sistemi di *clearing* si applicano alla Banca d'Italia quale gestore di CABI (Centro Applicativo Banca d'Italia), senza che ciò richieda la sottoscrizione dell'apposita contrattualistica.

2. PERFEZIONAMENTO DEI RAPPORTI CONTRATTUALI

I rapporti contrattuali tra la Banca d'Italia e i richiedenti si perfezionano con lo scambio di specifiche lettere-contratto.

In particolare, il gestore di un sistema di *clearing* che intenda inviare al sottosistema Dettaglio di BI-COMP le informazioni di pagamento in esso scambiate deve presentare:

- la lettera-contratto di cui all'allegato C.1, unitamente alle "Norme per lo svolgimento dell'attività di invio alla Banca d'Italia di informazioni di pagamento relative: a) ai pagamenti tra partecipanti al sottosistema Dettaglio del sistema BI-COMP; b) ai pagamenti scambiati nell'ambito del servizio di interoperabilità" e al relativo disciplinare sui livelli di servizio di cui all'allegato C.3;
- la scheda riepilogativa delle procedure interbancarie per le quali intende effettuare tali attività (allegato C.5).

Lo svolgimento dell'attività di trasmissione delle informazioni di pagamento al sottosistema Dettaglio per le procedure SCT, SDD Core e SDD B2B, presuppone la sottoscrizione delle relative *Disclosure Letter* dell'EPC (*Disclosure of intent to be a SEPA Scheme compliant CSM* – cfr www.europeanpaymentscouncil.eu).

Laddove il gestore del sistema di *clearing* intenda anche svolgere il servizio di **interoperabilità**, esso deve presentare:

- l'apposita lettera-contratto di richiesta di cui all'allegato C.2;
- la scheda riepilogativa degli strumenti SEPA per i quali intende effettuare detto servizio (allegato C.6).

Ai fini del servizio di interoperabilità, il gestore del sistema di *clearing* deve garantire l'immissione nel sottosistema Dettaglio di BI-COMP dei pagamenti effettuati con il singolo strumento SEPA oggetto del servizio. Tale immissione può avvenire anche attraverso un altro sistema di *clearing* il cui gestore abbia concluso accordi di interoperabilità per gli strumenti SEPA interessati (c.d. sistema interposto).

Il soggetto che intenda assumere il ruolo di *Technical facilitator* in relazione al servizio di **tramitazione offerto dalla Banca d'Italia in STEP2** deve presentare:

⁶⁵ Ad avvenuta cessazione del tramitato dal servizio di tramitazione per lo strumento SDD Core o B2B, il *Technical facilitator* è tenuto a non dar corso ad eventuali *R-message* – es. *refund* – disposti dal tramitato da regolare in STEP2 per il tramite della Banca d'Italia.

- l'apposita lettera-contratto di richiesta di cui all'allegato C.7 unitamente alle "Norme per lo svolgimento dell'attività di invio di informazioni di pagamento relative al servizio di tramitazione offerto dalla Banca d'Italia nel sistema STEP2 di *EBA-Clearing*" e al relativo disciplinare sui livelli di servizio di cui all'allegato C.8;
- la scheda riepilogativa degli strumenti SEPA per i quali intende effettuare detto servizio (allegato C.9).

La sottoscrizione deve essere apposta dal legale rappresentante del richiedente sia sulla richiesta sia sugli allegati; la sottoscrizione o anche la sola sigla deve essere ripetuta a margine di ciascun foglio.

Le lettere-contratto devono essere presentate dai soggetti interessati alla Filiale della Banca d'Italia competente, così come individuata nella Sez. A, Cap. II, par. 2.1.

Per i soggetti con sede legale all'estero trova applicazione quanto previsto nella Sez. A, Cap. II, par. 2.2.

Ogni variazione delle informazioni contenute nelle schede di cui agli allegati C.5, C.6 e C.9 richiede la presentazione di nuove schede alla Filiale competente; in esse il gestore del sistema di *clearing/Technical facilitator* deve riportare anche tutte le informazioni per le quali non sono intervenute variazioni allo scopo di garantire la sostituzione delle precedenti. Le nuove schede dovranno altresì essere trasmesse via e-mail all'indirizzo retail.system@bancaditalia.it.

Con la consegna delle lettere-contratto, nelle modalità di seguito indicate, i richiedenti eleggono un **domicilio speciale**⁶⁶ e rendono nota la **casella PEC**, se disponibile, per la ricezione di tutte le comunicazioni relative ai rapporti con la Banca d'Italia. Con gli stessi documenti i soggetti rendono noto **il numero di fax, di telefono e l'indirizzo e-mail** ai quali ricevere comunicazioni informali o a carattere d'urgenza concernenti i rapporti in oggetto. Ogni variazione del domicilio speciale eletto, della casella PEC, del numero di fax, di telefono e/o dell'indirizzo e-mail deve essere tempestivamente comunicata per iscritto (di regola tramite PEC) alla Filiale competente e via e-mail all'indirizzo retail.system@bancaditalia.it.

Lo scambio delle lettere-contratto e, più in generale, di ogni comunicazione tra i soggetti interessati e le Filiali afferente i rapporti contrattuali avviene di regola tramite PEC oppure direttamente a mano, tramite corriere o per posta⁶⁷.

Lo svolgimento delle attività in parola è subordinato, come specificato nelle citate richieste, all'esecuzione di appositi collaudi con la Banca d'Italia, per i quali i richiedenti dovranno prendere contatti con il Servizio Sistema dei Pagamenti (tel.: +39.06.4792.4884;

⁶⁶ I soggetti non insediati nella Repubblica italiana con la direzione generale/amministrazione centrale o con almeno una succursale possono eleggere il domicilio speciale anche nello Stato in cui hanno la propria direzione generale/amministrazione centrale. In ogni caso non è ammessa elezione di domicilio presso la Banca d'Italia.

⁶⁷ Nel caso di invio alla casella PEC della Filiale della Banca d'Italia, il soggetto legittimato a sottoscrivere i documenti trasmessi dovrà altresì apporre la firma digitale. Inoltre, se la documentazione trasmessa via PEC è il risultato della scansione del documento cartaceo firmato in originale, il soggetto che sottoscrive digitalmente detta documentazione deve anche attestarne la conformità all'originale.

e-mail: retail.system@bancaditalia.it). Al termine dei collaudi verranno concordate le date di avvio dell'operatività.

La Banca d'Italia rende nota ai richiedenti l'avvenuta accettazione delle richieste con apposite lettere.

3. GIORNATE E ORARI DI OPERATIVITÀ

I gestori dei sistemi di *clearing/Technical facilitator* devono trasmettere alla Banca d'Italia le informazioni di pagamento di cui al precedente par. 1 in conformità alle previsioni della presente Guida in materia di giornate e orari di operatività. La Banca d'Italia può, in circostanze eccezionali, modificare tali giornate e orari dandone comunicazione agli interessati.

Allegato C.1

**Lettera-contratto
per l'invio di informazioni di pagamento al sottosistema Dettaglio**

Spett.le
BANCA D'ITALIA
Filiale di
.....

Oggetto: invio alla Banca d'Italia di informazioni di pagamento relative ai pagamenti tra partecipanti al sottosistema Dettaglio del sistema BI-COMP.

Il/La..... (di seguito il richiedente),
con sede legale in.....,
(Stato) (Città)
.....,
(indirizzo)
legalmente rappresentat... da.....,
chiede

di svolgere l'attività di invio alla Banca d'Italia di informazioni di pagamento relative ai pagamenti tra partecipanti al sottosistema Dettaglio del sistema BI-COMP.

Al tal fine il richiedente:

- a) dichiara di avere sede legale nello Spazio Economico Europeo;
- b) dichiara di essere sottoposto alla sorveglianza sui sistemi di pagamento di cui all'art. 146 del d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario) oppure, nel caso in cui abbia la propria sede legale e operativa in uno Stato diverso dalla Repubblica italiana, di essere sottoposto – da parte delle autorità competenti – a forme di sorveglianza equivalenti;

c) dichiara di⁶⁸:

essere partecipante al sottosistema Dettaglio del sistema BI-COMP e di voler provvedere a trasmettere alla Banca d'Italia informazioni di pagamento, anche sotto forma di saldi, per conto proprio o di altri partecipanti al sottosistema Dettaglio del sistema BI-COMP

ovvero

voler provvedere a trasmettere alla Banca d'Italia informazioni di pagamento, anche sotto forma di saldi, relative a partecipanti al sottosistema Dettaglio del sistema BI-COMP;

d) dichiara di aver preso visione delle “Norme” e del disciplinare sui livelli di servizio allegati, che regolano l'attività indicata in oggetto, e di accettarli integralmente con esclusione del Titolo II delle “Norme”;

e) dichiara di aver preso visione della guida “Sistema di compensazione BI-COMP. Guida per gli operatori” – disponibile sul sito web della Banca d'Italia (www.bancaditalia.it) –, i cui contenuti costituiscono parte integrante delle “Norme” allegate, e di accettarla in ogni sua parte;

f) dichiara di avvalersi di procedure elettroniche atte a trasmettere informazioni di pagamento al sottosistema Dettaglio attraverso il formato previsto nella Guida di cui alla precedente lettera e);

g) dichiara di voler svolgere l'attività in oggetto con riferimento alle procedure interbancarie indicate nell'allegata “Scheda per il Sottosistema Dettaglio: Procedure Interbancarie”, che si impegna a tenere costantemente aggiornata;

h) dichiara, qualora intenda svolgere l'attività in oggetto per uno o più strumenti SEPA (SCT, SDD Core e SDD B2B), di aver sottoscritto la/le corrispondente/i *Disclosure Letter/s* prevista/e dallo *European Payments Council* (EPC) per i sistemi che intendano trattare pagamenti SEPA;

i) dichiara di essere consapevole che lo svolgimento dell'attività indicata in oggetto è comunque subordinato alla positiva esecuzione di test di natura tecnica concordati con la

⁶⁸ Barrare la casella interessata.

Banca d'Italia e che l'attività potrà essere avviata solo a decorrere dalla data comunicata da codesto Istituto con la lettera di accettazione della presente lettera-contratto;

j) si impegna a svolgere l'attività di cui al presente contratto e ogni altra attività necessaria alla realizzazione degli scopi del contratto medesimo dalla data di cui alla precedente lettera i);

k) autorizza la Banca d'Italia a pubblicare la propria denominazione/ragione sociale, la sede legale, l'indirizzo del proprio sito web e le procedure interbancarie per le quali svolge l'attività in oggetto.

Per tutti gli effetti conseguenti alla presente lettera-contratto:

- elegge domicilio - ai sensi dell'art. 47 del codice civile - al seguente indirizzo:

.....,
(Stato) (Città)
.....;
(indirizzo)

- rende noti i seguenti numero di fax, numero di telefono, casella PEC e/o indirizzo e-mail per la ricezione delle comunicazioni di codesto Istituto:

n° di fax:.....
(prefisso internazionale) (indicativo dello Stato) (indicativo della località) (n° di fax)

n° di telefono:.....
(prefisso internazionale) (indicativo dello Stato) (indicativo della località) (n° di telefono)

PEC:

e-mail:

(luogo) , (data)

.....

.....

(firma del legale rappresentante)

Con riferimento agli impegni complessivamente assunti con il presente contratto, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile il gestore del sistema di *clearing* dichiara di aver preso conoscenza e di approvare specificamente le disposizioni e le condizioni di cui agli artt. 15 (Orari), 18 (Responsabilità), 19 (Cause di forza maggiore), 21 (Modifiche del contratto), 22 (Recesso), 23 (Risoluzione) e 24 (Legge applicabile e foro competente) delle “Norme” allegate.

.....

(firma del legale rappresentante)

Allegato C.2

**Lettera-contratto
per lo svolgimento del servizio di interoperabilità**

- rende noti i seguenti numero di fax, numero di telefono, casella PEC e/o indirizzo e-mail per la ricezione delle comunicazioni della Banca d'Italia:

n° di fax:.....

(prefisso internazionale) (indicativo dello Stato) (indicativo della località) (n° di fax)

n° di telefono:.....

(prefisso internazionale) (indicativo dello Stato) (indicativo della località) (n° di telefono)

PEC:

e-mail:

(luogo) , (data)

.....

.....

(firma del legale rappresentante)

Con riferimento agli impegni complessivamente assunti con il presente contratto, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile il gestore del sistema di *clearing* dichiara di aver preso conoscenza e di approvare specificamente le disposizioni e le condizioni di cui agli artt. 15 (Orari), 18 (Responsabilità), 19 (Cause di forza maggiore), 21 (Modifiche del contratto), 22 (Recesso), 23 (Risoluzione) e 24 (Legge applicabile e foro competente) delle “Norme” allegate.

.....

(firma del legale rappresentante)

**NORME PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI INVIO ALLA BANCA
D'ITALIA DI INFORMAZIONI DI PAGAMENTO RELATIVE:**

- a) AI PAGAMENTI TRA PARTECIPANTI AL SOTTOSISTEMA DETTAGLIO
DEL SISTEMA BI-COMP;**
- b) AI PAGAMENTI SCAMBIATI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI
INTEROPERABILITÀ.**

**NORME PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI INVIO ALLA BANCA
D'ITALIA DI INFORMAZIONI DI PAGAMENTO RELATIVE:**

- a) AI PAGAMENTI TRA PARTECIPANTI AL SOTTOSISTEMA DETTAGLIO DEL SISTEMA BI-COMP;**
- b) AI PAGAMENTI SCAMBIATI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI INTEROPERABILITÀ.**

Premesso che:

- a) il sistema di compensazione BI-COMP, gestito dalla Banca d'Italia, è articolato nei sottosistemi "Recapiti locale" - per gli assegni e gli altri titoli di pagamento cartacei - e "Dettaglio" - per i pagamenti trattati in procedure elettroniche interbancarie che confluiscono in tale sottosistema (di seguito "procedure interbancarie") - nonché nella procedura "Compensazione Nazionale", cui sono inviati i saldi dei predetti sottosistemi;
- b) le attività di scambio delle informazioni di pagamento e il loro invio al sottosistema "Dettaglio" del sistema BI-COMP sono svolte dai gestori dei sistemi di *clearing*;
- c) le attività di invio delle informazioni di pagamento al sottosistema "Dettaglio" possono essere svolte dai gestori dei sistemi di *clearing* previa stipula di apposito contratto con la Banca d'Italia, in qualità di gestore del sistema BI-COMP;
- d) il sistema di compensazione BI-COMP - sottosistema Dettaglio tratta pagamenti disposti sia con strumenti domestici che con strumenti *SEPA Credit Transfer* e *Direct Debit* (Core e B2B);
- e) per assicurare la raggiungibilità di soggetti non partecipanti a BI-COMP nell'area unica dei pagamenti in euro la Banca d'Italia, quale gestore del sistema BI-COMP, e i gestori dei sistemi di *clearing* che abbiano firmato l'apposita lettera-contratto possono stabilire relazioni con enti che gestiscono sistemi di pagamento al dettaglio anche al di fuori del territorio della Repubblica, al fine di concludere accordi di interoperabilità con i medesimi;

tali accordi sono volti ad assicurare il trasferimento di fondi disposto mediante strumenti SEPA tra i partecipanti al sottosistema Dettaglio di BI-COMP che si avvalgono delle corrispondenti procedure interbancarie e i partecipanti ai sistemi gestiti dagli enti anzidetti;

si prevede quanto segue:

Art. 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente contratto:

- per “accordi di interoperabilità” si intendono gli accordi conclusi da un lato dalla Banca d’Italia - in qualità di gestore del sistema BI-COMP - e da gestori di sistemi di *clearing* e dall’altro dal gestore del sistema connesso, finalizzati al regolamento in moneta di banca centrale di pagamenti SEPA tra i partecipanti al sottosistema Dettaglio che si avvalgono delle corrispondenti procedure interbancarie e i soggetti raggiungibili nel sistema connesso;
- per “conto PM” si intende un conto detenuto in TARGET2 nel Payments Module presso una banca centrale dell’Eurosistema o una banca centrale nazionale di uno Stato membro dell’Unione europea che non ha adottato l’euro connessa a TARGET2 in virtù di uno specifico accordo;
- per “EBA-Clearing” si intende la società *ABE CLEARING S.A.S. à capital variable*, con sede legale in 40, rue de Courcelles, F-75008 Paris - France, proprietaria del sistema di pagamento al dettaglio STEP2;
- per “fruitore del servizio di interoperabilità” si intende il partecipante al sottosistema Dettaglio del sistema di compensazione BI-COMP che si avvale del servizio di interoperabilità;
- per “Guida per gli operatori” si intende il documento “Sistema di compensazione BI-COMP. Guida per gli operatori” disponibile sul sito web della Banca d’Italia (www.bancaditalia.it);

- per “Guida tecnica” si intende la “Guida tecnica per i gestori dei sistemi di *clearing* e i *Technical facilitator*” allegata alla guida per gli operatori;
- per “informazioni di pagamento” si intendono le istruzioni di pagamento, ossia i messaggi e gli ordini diretti a trasferire fondi o, comunque, ad estinguere obbligazioni tramite compensazione, nonché gli altri messaggi contenenti informazioni relative a istruzioni di pagamento;
- per “pagamenti SEPA” si intendono pagamenti effettuati con gli strumenti SEPA;
- per “PM” (Payments Module) si intende un modulo della piattaforma unica condivisa (SSP) di TARGET2 nel quale i pagamenti dei partecipanti a tale sistema sono regolati su specifici conti;
- per “procedure interbancarie” si intendono le procedure elettroniche interbancarie per lo scambio di informazioni di pagamento relative a pagamenti denominati in euro che confluiscono nel sottosistema Dettaglio di BI-COMP;
- per “SEPA” (*Single Euro Payments Area*) si intende l’area unica dei pagamenti in euro la cui realizzazione è promossa dall’Eurosistema e dalla Commissione europea per favorire la progressiva eliminazione delle barriere nazionali all’offerta di servizi di pagamento e la creazione – per le infrastrutture di pagamento al dettaglio europee – di un contesto più competitivo, caratterizzato da regole e standard comuni;
- per “servizio di tramitazione in STEP2” si intende il servizio offerto dalla Banca d’Italia volto a consentire ai suoi fruitori di effettuare pagamenti SEPA con i partecipanti al sistema di pagamento al dettaglio STEP2;
- per “*settlement bank*” si intende una banca centrale dell’Eurosistema ovvero una banca centrale nazionale di uno Stato membro dell’Unione europea che non ha adottato l’euro connessa a TARGET2 in virtù di uno specifico accordo, titolare di un conto PM in TARGET2 e incaricata dal gestore di un sistema connesso, nell’ambito dell’interoperabilità, di regolare su detto conto pagamenti a credito dei soggetti raggiungibili nel sistema connesso;

- per “sistema connesso” si intende un sistema di pagamento al dettaglio il cui gestore: i) partecipi al sottosistema Dettaglio di BI-COMP; ii) abbia concluso accordi di interoperabilità con la Banca d’Italia e con gestori di sistemi di *clearing*; e iii) il cui ordinamento nazionale preveda istituti di segregazione patrimoniale idonei a mantenere la separatezza dei fondi ricevuti nell’ambito dell’interoperabilità dal patrimonio del medesimo, anche in caso di procedure di insolvenza ovvero che si avvalga di una *settlement bank* per il regolamento di tali fondi;
- per “sistema di *clearing*” si intende un sistema caratterizzato da meccanismi di funzionamento formali e standardizzati e da regole comuni, volti a consentire ai suoi partecipanti di eseguire lo scambio di informazioni di pagamento, il cui gestore: i) abbia sede legale nello Spazio Economico Europeo; ii) sia sottoposto alla sorveglianza sui sistemi di pagamento di cui all’art. 146 del d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario) oppure, nel caso in cui abbia la propria sede legale e operativa in uno Stato diverso dalla Repubblica italiana, sia sottoposto – da parte delle autorità competenti – a forme di sorveglianza equivalenti; iii) abbia sottoscritto con la Banca d’Italia l’apposito contratto per l’invio delle informazioni di pagamento suddette nel sottosistema Dettaglio di BI-COMP;
- per “sistema di pagamento al dettaglio” si intende un sistema caratterizzato da meccanismi di funzionamento formali e standardizzati e da regole comuni, volto a consentire ai suoi partecipanti di eseguire lo scambio, la compensazione e/o il regolamento di informazioni di pagamento;
- per “strumenti domestici” si intendono gli strumenti di pagamento diversi dagli strumenti SEPA (bonifici, incassi commerciali, etc.);
- per “strumenti SEPA” si intendono il *SEPA Credit Transfer*, il *SEPA Core Direct Debit* e il *SEPA B2B Direct Debit* (di seguito SCT, SDD Core e SDD B2B), come disciplinati nei corrispondenti *Scheme Rulebooks* e relativa documentazione integrativa dello *European Payments Council* (EPC);

- per “TARGET2” si intende il sistema di regolamento lordo in tempo reale istituito e operante sulla base della SSP, giuridicamente strutturato come l’insieme dei sistemi componenti di TARGET2 delle banche centrali dell’Eurosistema e delle banche centrali nazionali degli Stati membri dell’Unione europea che non hanno adottato l’euro connesse a TARGET2 in virtù di specifici accordi;
- per “*Technical facilitator*” si intendono i *service provider* di cui la Banca d’Italia si avvale per lo scambio delle informazioni di pagamento trattate nell’ambito del servizio di tramitazione in STEP2.

TITOLO I

Pagamenti tra soggetti partecipanti al sottosistema Dettaglio del sistema

BI-COMP

Art. 2 - Attività del gestore del sistema di *clearing*

1. Per i pagamenti scambiati nelle procedure interbancarie da regolare tra soggetti partecipanti al sottosistema Dettaglio, il gestore del sistema di *clearing* provvede:

- a) alla ricezione e/o elaborazione delle informazioni di pagamento;
- b) alla effettuazione delle verifiche necessarie in ordine alla correttezza formale delle istruzioni di pagamento da immettere nel sottosistema Dettaglio;
- c) all’invio al sottosistema Dettaglio, nel rispetto delle presenti norme e secondo le modalità previste nella Guida tecnica, delle informazioni di pagamento anche sotto forma di saldi per ciascun soggetto partecipante al sottosistema Dettaglio:
 - i. distinte per procedure interbancarie;
 - ii. riscontrate con altri gestori di sistemi di *clearing*, nel caso di pagamenti intercorrenti tra partecipanti che si avvalgono di sistemi di *clearing* diversi.

Art. 3 - Attività della Banca d'Italia (BI-COMP)

1. Per ciascuno dei cicli di compensazione e di invio al regolamento giornalieri di cui al successivo art. 4, la Banca d'Italia:

a) acquisisce dai sistemi di *clearing* le partite elementari e/o i saldi dei partecipanti al sottosistema Dettaglio, distinti per procedure interbancarie;

b) invia al sistema di *clearing*, con le modalità e nei tempi indicati nella Guida tecnica, conferma dell'avvenuta ricezione delle informazioni di pagamento, nonché apposita comunicazione nel caso in cui le informazioni ricevute non risultino formalmente corrette;

c) elabora i saldi bilaterali relativi ai partecipanti al sottosistema Dettaglio;

d) determina i saldi multilaterali in capo a ciascun partecipante al sottosistema Dettaglio;

e) determina i saldi multilaterali dei partecipanti relativi a tutte le operazioni immesse in BI-COMP;

f) invia i saldi multilaterali al sistema TARGET2 per il regolamento.

Art. 4 - Cicli di compensazione e di invio al regolamento

1. L'invio al regolamento in TARGET2 dei saldi multilaterali è effettuato dal sistema BI-COMP nei cicli di compensazione e di invio al regolamento giornalieri, agli orari indicati nella Guida per gli operatori.

2. Il gestore del sistema di *clearing* deve segnalare alla Banca d'Italia, con le modalità indicate nella Guida tecnica, il ciclo di compensazione e di invio al regolamento nel quale immettere le informazioni di pagamento.

3. Queste ultime devono pervenire al sottosistema Dettaglio entro gli orari indicati nella Guida tecnica.

Art. 5 - Anagrafe dei partecipanti a BI-COMP

1. La Banca d'Italia rende disponibile al gestore del sistema di *clearing*, attraverso strumenti informatici, l'Anagrafe dei partecipanti a BI-COMP con le modalità indicate nella Guida tecnica.
2. La Banca d'Italia si impegna a rendere note tempestivamente eventuali modifiche dell'Anagrafe dei partecipanti a BI-COMP che si rendano necessarie nel corso della giornata operativa.

Art. 6 - Obblighi della Banca d'Italia

1. La Banca d'Italia si impegna a garantire l'operatività del sistema BI-COMP con le modalità e secondo gli orari indicati nella Guida per gli operatori.
2. La Banca d'Italia si obbliga altresì a fornire al gestore del sistema di *clearing* tutte le informazioni utili ad assicurare un'efficiente gestione della propria operatività secondo le previsioni contenute nella Guida per gli operatori.

Art. 7 - Obblighi dei gestori dei sistemi di *clearing*

1. Il gestore del sistema di *clearing* si impegna a trasmettere flussi informativi conformi alle indicazioni fornite dalla Banca d'Italia nella Guida tecnica, nel rispetto degli orari ivi definiti.
2. Il gestore del sistema di *clearing* si impegna altresì a utilizzare gli standard tecnico-operativi e ad osservare le modalità di colloquio indicate nella Guida tecnica.
3. Il gestore del sistema di *clearing* si obbliga a trasmettere alla Banca d'Italia flussi informativi concernenti esclusivamente soggetti partecipanti al sistema BI-COMP – sottosistema Dettaglio – censiti nell'Anagrafe di cui all'art. 5 comma 1, aggiornata con le eventuali comunicazioni della Banca d'Italia di cui all'art. 5, comma 2.

4. Nell'ipotesi in cui i flussi informativi inviati non siano coerenti con l'Anagrafe di cui all'art. 5 comma 1 e con le comunicazioni di cui all'art. 5 comma 2, il gestore del sistema di *clearing* si obbliga a rendere coerenti i flussi in questione attraverso un nuovo invio, nel rispetto di tempi compatibili con il principio della continuità del servizio.

TITOLO II

Servizio di interoperabilità

Art. 8 – Raggiungibilità

1. La Banca d'Italia e i gestori dei sistemi di *clearing* possono concludere accordi di interoperabilità con i gestori dei sistemi connessi per consentire l'esecuzione di pagamenti SEPA tra partecipanti al sottosistema Dettaglio che si avvalgono delle corrispondenti procedure interbancarie e i soggetti raggiungibili nei sistemi connessi.

2. Il gestore del sistema di *clearing* si impegna a inviare alla Banca d'Italia i pagamenti SEPA di cui al comma precedente, soltanto qualora il partecipante al sottosistema Dettaglio abbia manifestato la volontà di avvalersi del servizio di interoperabilità nel contratto di partecipazione a BI-COMP.

3. Nel caso in cui un fruitore dei servizi di interoperabilità e di tramitazione in STEP2 disponga un pagamento SEPA volto ad accreditare un soggetto non raggiungibile in BI-COMP, ma raggiungibile sia mediante accordi di interoperabilità che nel sistema STEP2, il gestore del sistema di *clearing* che svolge anche il ruolo di *Technical facilitator* si impegna a veicolare il pagamento attraverso il canale prescelto dal fruitore dei servizi in parola.

4. Il gestore del sistema di *clearing* si obbliga a rendere noto ai partecipanti al sottosistema Dettaglio che si avvalgono del servizio di interoperabilità per il proprio tramite, quali soggetti siano raggiungibili mediante accordi di interoperabilità.

5. Il gestore del sistema di *clearing* può scambiare le informazioni di pagamento con il sistema connesso e inviarle al sottosistema Dettaglio avvalendosi di un altro sistema di *clearing*, il cui gestore abbia perfezionato accordi di interoperabilità per gli strumenti SEPA interessati (di seguito sistema interposto).

Art. 9 - Accordi di interoperabilità

1. Ai fini della conclusione degli accordi di interoperabilità di cui all'articolo precedente, la Banca d'Italia e i gestori dei sistemi di *clearing* possono avviare autonomamente trattative con gestori di sistemi connessi.

2. Gli accordi di interoperabilità devono essere sottoscritti dalla Banca d'Italia e dai gestori dei sistemi di *clearing*/sistemi interposti.

3. I gestori di sistemi di pagamento al dettaglio che intendano stipulare accordi di interoperabilità devono: i) aderire a BI-COMP – sottosistema Dettaglio; e ii) indicare uno specifico conto PM sul quale regolare le partite relative ai soggetti raggiungibili nei sistemi da essi gestiti.

4. Il conto PM di cui al comma precedente deve essere dedicato esclusivamente allo scopo di farvi affluire le somme destinate ai soggetti raggiungibili nel sistema connesso. Il suddetto conto PM deve essere intestato a nome del gestore del sistema connesso nel caso in cui l'ordinamento nazionale di tale gestore preveda istituti di segregazione patrimoniale idonei a mantenere la separatezza dei fondi regolati nell'ambito dell' interoperabilità dal patrimonio del medesimo anche in caso di procedure di insolvenza ovvero, in assenza di siffatte previsioni o in alternativa ad esse, a nome di una *settlement bank*.

Art. 10 - Pagamenti a debito dei fruitori del servizio di interoperabilità

1. Il sistema di *clearing*/sistema interposto che abbia ricevuto disposizioni di pagamento a debito dei fruitori del servizio di interoperabilità:

a) determina per il singolo strumento SEPA oggetto degli accordi di interoperabilità i saldi bilaterali relativi a ogni fruitore del servizio di interoperabilità e ai gestori dei sistemi connessi;

b) li comunica alla Banca d'Italia, nel rispetto delle modalità e dei tempi indicati nella Guida tecnica.

2. È responsabilità del gestore del sistema di *clearing* e del sistema interposto trasmettere alla Banca d'Italia disposizioni di pagamento relative unicamente ai sistemi connessi e agli strumenti SEPA oggetto dei relativi accordi di interoperabilità.

3. La Banca d'Italia, ricevute le disposizioni di pagamento da parte del sistema di *clearing*/sistema interposto:

a) invia al sistema di *clearing*/sistema interposto messaggi di conferma dell'avvenuta ricezione delle stesse nei modi previsti nella Guida tecnica;

b) tiene conto degli importi comunicati dal sistema di *clearing*/sistema interposto nella determinazione del saldo multilaterale relativo a ciascun fruitore del servizio di interoperabilità e a ciascun gestore di sistema connesso;

c) invia i saldi multilaterali per il regolamento in TARGET2;

d) comunica al sistema di *clearing*/sistema interposto l'avvenuto regolamento sui conti PM intestati ai gestori dei sistemi connessi/*settlement bank*.

4. Non prima di aver ricevuto dalla Banca d'Italia la notifica dell'avvenuto regolamento sui conti PM intestati ai gestori dei sistemi connessi/*settlement bank*, il sistema di *clearing*/sistema interposto trasmette ai sistemi connessi:

a) le informazioni di scambio relative ai pagamenti disposti dai fruitori del servizio di interoperabilità a proprio debito;

b) gli identificativi dei pagamenti disposti dai soggetti raggiungibili nei sistemi connessi a debito dei fruitori del servizio di interoperabilità.

Art. 11 - Pagamenti a credito dei fruitori del servizio di interoperabilità

1. La Banca d'Italia:

a) riceve sul conto PM dedicato al servizio di interoperabilità, detenuto dalla Banca medesima in TARGET2-Banca d'Italia, le somme di importo pari all'ammontare complessivo dei pagamenti a debito dei soggetti raggiungibili nei sistemi connessi;

b) comunica al sistema di *clearing*/sistema interposto l'avvenuto accredito da parte dei sistemi connessi delle somme di cui alla lettera precedente, affinché il sistema di *clearing*/sistema interposto possa trasmettere al sottosistema Dettaglio le disposizioni di pagamento a credito dei fruitori del servizio di interoperabilità.

2. Il sistema di *clearing*/sistema interposto:

a) riceve le informazioni di scambio relative a pagamenti disposti dai soggetti raggiungibili nei sistemi connessi a credito dei fruitori del servizio di interoperabilità;

b) verifica la completezza e la correttezza formale delle informazioni di scambio, nonché che gli importi segnalati dai sistemi connessi non eccedano l'importo comunicato dalla Banca d'Italia ai sensi del comma 1, lettera b);

c) trasmette alla Banca d'Italia le disposizioni di pagamento a credito dei fruitori del servizio di interoperabilità e a debito del conto PM di cui al comma 1 lettera a) al fine di consentire la distribuzione tra i fruitori suddetti delle somme previamente accreditate dai sistemi connessi sul conto PM di cui al comma 1, lettera a); il gestore del sistema di *clearing*/sistema interposto si impegna in ogni caso a non trasmettere disposizioni di pagamento eccedenti gli importi comunicati dalla Banca d'Italia ai sensi del comma 1, lettera b).

3. La Banca d'Italia, ricevute dal sistema di *clearing*/sistema interposto le disposizioni di pagamento:

- a) invia al sistema di *clearing*/sistema interposto messaggi di conferma dell'avvenuta ricezione delle stesse nei modi previsti nella Guida tecnica;
 - b) determina il saldo multilaterale relativo a ciascun fruitore del servizio di interoperabilità;
 - c) invia i saldi multilaterali per il regolamento in TARGET2.
4. Ad avvenuto regolamento in TARGET2, il sistema di *clearing* inoltra ai fruitori del servizio di interoperabilità le informazioni di scambio relative ai pagamenti SEPA regolati a loro credito.

Art. 12 - Scambio dei flussi

1. Lo scambio dei flussi tra la Banca d'Italia e il sistema di *clearing*/sistema interposto avviene nei tempi e con le modalità indicati nella Guida tecnica.

TITOLO III

Disposizioni comuni

Art. 13 - Obblighi del gestore del sistema di *clearing*

1. Il gestore del sistema di *clearing* è tenuto a rispettare, unitamente alle previsioni del presente contratto, i principi e le norme di sorveglianza sui sistemi di pagamento al dettaglio di volta in volta applicabili.

Art. 14 - Obblighi delle parti

1. Le parti si impegnano ad operare con correttezza e diligenza, in modo da assicurare efficienza e continuità al servizio.
2. La Banca d'Italia non corrisponde né richiede al gestore del sistema di *clearing* alcun corrispettivo per le attività di cui al presente contratto.

Art. 15 - Orari

1. Le informazioni di pagamento devono essere inviate e pervenire alla Banca d'Italia entro gli orari previsti nella Guida tecnica.
2. Ai fini dell'acquisizione delle informazioni di pagamento fa fede esclusivamente l'orario risultante dall'applicazione informatica della Banca d'Italia deputata a tale funzione.

Art.16 - Dati statistici

1. Il gestore del sistema di *clearing* si impegna a trasmettere alla Banca d'Italia, a titolo gratuito, i dati statistici che la medesima richieda ai fini di controllo e analisi dei circuiti di regolamento da essa gestiti. Le modalità di rilevazione e trasmissione dei suddetti dati sono indicate dalla Banca d'Italia nella Guida per gli operatori.
2. Il gestore del sistema di *clearing* si impegna a conservare presso i propri archivi i dati statistici trasmessi alla Banca d'Italia relativi agli ultimi sei mesi solari, per essere in grado di effettuarne, su richiesta della Banca, un nuovo invio in caso di errori o malfunzionamenti nell'elaborazione, nella trasmissione o nella ricezione dei medesimi.

Art. 17 - Riservatezza

1. Il gestore del sistema di *clearing* e la Banca d'Italia si impegnano a garantire la massima integrità e riservatezza delle informazioni ricevute e/o trattate. L'eventuale comunicazione a terzi e/o diffusione di queste ultime è consentita esclusivamente previa autorizzazione dei soggetti ai quali le informazioni trattate si riferiscono.

Art. 18 - Responsabilità

1. Il gestore del sistema di *clearing* garantisce la completezza e la correttezza delle informazioni di pagamento contenute nei flussi di propria provenienza e assume ogni eventuale responsabilità nei confronti della Banca d'Italia e dei terzi connessa all'esattezza delle suddette informazioni.
2. In particolare il gestore del sistema di *clearing* è responsabile in via esclusiva, e la Banca d'Italia declina ogni responsabilità, per i danni che partecipanti a BI-COMP o terzi abbiano subito in caso di invio da parte del sistema di *clearing* di flussi informativi non conformi alle disposizioni di pagamento immesse dai soggetti ordinanti il pagamento ovvero disallineati rispetto all'anagrafe di cui all'art. 5 comma 1 e alle comunicazioni di cui all'art. 5 comma 2, ovvero non conformi alle previsioni di cui all'art. 10 comma 2.
3. Il gestore del sistema di *clearing* è responsabile in via esclusiva e solleva la Banca d'Italia da ogni responsabilità laddove svolga le attività di cui al presente contratto per procedure interbancarie/strumenti di pagamento diverse/i da quelle/i indicate/i nella/e scheda/e allegata/e.
4. Il gestore del sistema di *clearing* è sempre e comunque responsabile nei confronti della Banca d'Italia dei danni che questa abbia subito per effetto di pretese risarcitorie avanzate da terzi in relazione ad attività svolte dal gestore del sistema di *clearing*.

Art. 19 - Cause di forza maggiore

1. Il gestore del sistema di *clearing* si impegna a comunicare tempestivamente alla Banca d'Italia l'impossibilità di adempiere agli obblighi previsti dal presente contratto per l'insorgere di una causa di forza maggiore ovvero a causa di disfunzioni tecniche, nonché ad informare la Banca d'Italia di ogni eventuale malfunzionamento in grado di incidere sul regolare svolgimento del servizio.
2. Al ricorrere di tali circostanze il gestore del sistema di *clearing* si impegna ad adottare tutte le misure possibili per limitare gli inconvenienti derivanti al servizio.

Art. 20 - Durata

1. La durata del presente contratto è di tre anni decorrenti dalla data fissata per l'inizio dell'attività in oggetto. Tale data è comunicata dalla Banca d'Italia al gestore del sistema di *clearing* nella lettera di accettazione della domanda di svolgimento della attività suddetta.

2. Il presente contratto si intende automaticamente rinnovato alla scadenza per la durata di un anno, salva la facoltà per ciascuna delle parti di esercitare il diritto di recesso, con un preavviso non inferiore a sei mesi dalla data di scadenza, mediante comunicazione indirizzata all'altra parte effettuata a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) o lettera raccomandata A.R.

3. Il recesso dal contratto per lo svolgimento delle attività di invio alla Banca d'Italia delle informazioni di pagamento relative ai pagamenti tra partecipanti al sottosistema Dettaglio determina la risoluzione del contratto relativo al servizio di interoperabilità.

Art. 21 - Modifiche del contratto

1. La Banca d'Italia si riserva la facoltà di modificare il presente contratto, impegnandosi a darne preventiva comunicazione ai gestori dei sistemi di *clearing* per mezzo di PEC o lettera raccomandata A.R.

2. Nel caso in cui la Banca d'Italia si avvalga della suddetta facoltà ai gestori dei sistemi di *clearing* è riconosciuto il diritto di recedere dal presente contratto entro il termine di venti giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche apportate. Il testo contrattuale, come modificato dalla Banca d'Italia, si intenderà pienamente vincolante in ogni sua parte per entrambi i contraenti qualora il gestore del sistema di *clearing* non abbia manifestato la volontà di recedere dal presente contratto nel termine suddetto.

Art. 22 - Recesso

1. La Banca d'Italia può recedere dal contratto senza obbligo di preavviso qualora il gestore del sistema di *clearing* sia sottoposto a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altra procedura concorsuale.

Art. 23 - Risoluzione

1. Il contratto si risolve di diritto, salvo il risarcimento del danno, qualora il gestore del sistema di *clearing* disattenda le disposizioni contenute negli artt. 2, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 e 18, ovvero comprometta in altro modo il regolare svolgimento del servizio.

Art. 24 - Legge applicabile e foro competente

1. La legge applicabile al rapporto di cui al presente contratto è quella italiana.
2. Per la risoluzione di eventuali controversie relative alla validità, interpretazione o applicazione del presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

.....

.....

(firma del legale rappresentante)

GESTORI DEI SISTEMI DI *CLEARING* **DISCIPLINARE SUI LIVELLI DI SERVIZIO**

1. DEFINIZIONE DEI SERVIZI OFFERTI

1. Per attività di trasmissione alla Banca d'Italia (di seguito Banca) delle informazioni di pagamento relative al sottosistema Dettaglio del sistema BI-COMP si intende l'invio - da parte del sistema di *clearing* - delle informazioni di pagamento trattate in procedure interbancarie che confluiscono in tale sottosistema sotto forma di partite elementari e/o saldi bilaterali suddivisi per procedura, nel formato previsto nella guida "Sistema di compensazione BI-COMP - Guida per gli operatori", disponibile sul sito Internet della Banca (www.bancaditalia.it).

2. Per attività di trasmissione alla Banca delle informazioni di pagamento relative al servizio di interoperabilità si intende l'invio - da parte del sistema di *clearing*/sistema interposto - delle informazioni di pagamento relative a pagamenti effettuati con strumenti SEPA tra i fruitori del servizio di interoperabilità e i soggetti raggiungibili nei sistemi connessi, in conformità a quanto previsto nella Guida citata al punto precedente.

2. GIORNATE E ORARI DI OPERATIVITÀ.

1. La trasmissione da parte del sistema di *clearing*/sistema interposto alla Banca delle informazioni di pagamento di cui ai paragrafi 1.1 e 1.2 deve essere effettuata nei tempi previsti nella Guida di cui al paragrafo 1.1 medesimo.

2. Le informazioni di pagamento devono essere inviate alla Banca a partire dal momento di apertura del ciclo di compensazione in cui devono confluire e devono pervenire alla Banca fino a 45 minuti prima dell'orario di regolamento previsto per tale ciclo. Gli orari di regolamento di ciascun ciclo di compensazione sono specificati nella Guida di cui al paragrafo 1.1.

3. MISURAZIONE DEI LIVELLI DI SERVIZIO

1. Il gestore del sistema di *clearing*/sistema interposto si impegna a rispettare un livello di puntualità non inferiore al 98%. Tale livello è calcolato su base annuale, come rapporto percentuale tra il numero di invii effettuati nel rispetto degli orari previsti dal precedente paragrafo 2.2 e il numero totale di invii.
2. Il gestore del sistema di *clearing*/sistema interposto si impegna a fornire alla Banca, con periodicità mensile, un rapporto relativo alla misurazione del livello di puntualità relativo ai 12 mesi precedenti.
3. Qualora il livello di puntualità di cui al punto 1 risulti inferiore al 98%, il gestore del sistema di *clearing*/sistema interposto si impegna a trasmettere alla Banca un rapporto esplicativo delle cause che hanno determinato il mancato rispetto del valore soglia nonché a promuovere tutte le azioni necessarie per rispettare tale livello.
4. La Banca d'Italia si riserva la possibilità di chiedere al gestore del sistema di *clearing*/sistema interposto ulteriori informazioni e dati relativi ai livelli di puntualità comunicati.

4. MISURE DI RECOVERY

1. Il gestore del sistema di *clearing*/sistema interposto si impegna ad adottare misure tecnico-organizzative finalizzate ad assicurare un adeguato livello di continuità di servizio. In tali previsioni dovranno essere incluse misure di *recovery* delle infrastrutture tecnologiche operanti presso il soggetto.
2. Nel caso in cui il gestore del sistema di *clearing*/sistema interposto si trovi nella necessità di attivare procedure di *recovery*, esso deve darne immediata comunicazione telefonica (+39.06.4792.4884) e via e-mail (retail.system@bancaditalia.it) alla Banca

d'Italia - Servizio Sistema dei Pagamenti - e indicare i tempi stimati per il ripristino del servizio.

5. SOLUZIONI DI *CONTINGENCY*

1. In caso di indisponibilità dei sistemi elaborativi del sistema di *clearing*/sistema interposto, non risolvibile con le soluzioni di *recovery*⁶⁹ entro le due ore dall'orario previsto per il regolamento del ciclo di compensazione interessato (cfr la Guida di cui al paragrafo 1.1), il gestore del sistema di *clearing*/sistema interposto deve:

- a) darne immediata comunicazione telefonica (+39.06.4792.4884) e via e-mail (retail.system@bancaditalia.it) alla Banca d'Italia - Servizio Sistema dei Pagamenti;
- b) attivare adeguate misure di *contingency*.

Al fine di assicurare la trasmissione, anche parziale, delle informazioni di pagamento, il gestore del sistema di *clearing*/sistema interposto può ricorrere alle seguenti soluzioni:

- a) trasmissione delle informazioni di pagamento in "scadenziere": prevede l'invio alla Banca delle sole informazioni di pagamento già predisposte dal sistema di *clearing*/sistema interposto oppure l'utilizzo da parte della Banca delle sole informazioni di pagamento già pervenute dal sistema di *clearing*/sistema interposto. In tali casi le informazioni di pagamento non pervenute alla Banca non saranno regolate;
- b) trasmissione delle informazioni di pagamento per il tramite di un altro sistema di *clearing*: in situazioni di *contingency*, il gestore del sistema di *clearing*/sistema interposto può chiedere ad un altro gestore - già abilitato alla

⁶⁹ Questa condizione può essere riferita a malfunzionamenti del *software* applicativo. Si presuppone, infatti, che:

- la continuità operativa delle componenti infrastrutturali del sistema di *clearing*/sistema interposto sia pienamente assicurata dalle misure di *recovery*;
- la disponibilità della rete RNI sia sufficientemente garantita dalle caratteristiche di ridondanza della sua magliatura e dalle misure tecnico-organizzative di presidio adottate dal gestore.

trasmissione delle informazioni di pagamento di cui al paragrafo 1 - di avvalersi delle infrastrutture tecniche di quest'ultimo per l'invio delle informazioni di pagamento verso la Banca d'Italia;

- c) trasmissione delle informazioni di pagamento con modalità alternative a quelle ordinarie (p. es. e-mail, fax): la Banca d'Italia si riserva la facoltà di procedere o meno all'esecuzione di tali pagamenti e con le modalità che riterrà più opportune. Laddove la Banca d'Italia proceda all'esecuzione di tali pagamenti, il gestore del sistema di *clearing*/sistema interposto deve prevenirne la ritrasmissione a BI-COMP⁷⁰.
- d) invio di pagamenti critici al sistema TARGET2: prevede che i partecipanti a BI-COMP, opportunamente informati dal gestore del sistema di *clearing*/sistema interposto dell'impossibilità di procedere alla regolare conclusione del ciclo di compensazione, regolino i pagamenti urgenti nel sistema TARGET2 in modo singolo o cumulato. In entrambi i casi, lo scambio informativo relativo ai pagamenti veicolati (anche finalizzato al riconoscimento dei messaggi di notifica prodotti dal sistema di regolamento) deve avvenire su base bilaterale fra i due soggetti aderenti a TARGET2. Il gestore del sistema di *clearing*/sistema interposto deve prevenire la ritrasmissione a BI-COMP delle partite già inoltrate a TARGET2 dai partecipanti.

.....

.....

(firma del legale rappresentante)

⁷⁰Il gestore di sistema di *clearing*/sistema interposto deve, ad esempio, rimuovere tali partite dal flusso previsto per BI-COMP prima di procedere al ripristino della propria operatività.

Allegato C.4

DATI STATISTICI RELATIVI AI SISTEMI DI *CLEARING*

DATI STATISTICI

Il presente allegato illustra le specifiche tecniche relative all'invio alla Banca d'Italia, da parte dei sistemi di *clearing*, delle statistiche relative al sottosistema Dettaglio del sistema di compensazione BI-COMP. Esse consistono in tre flussi di dati RNI, due giornalieri e uno mensile, inviati dai sistemi di *clearing* alla Banca d'Italia via File Transfer-EAS (nel seguito FT).

Per tutti i flussi, il campo Tipo Record segue la seguente logica:

- in "ST2" S indica Statistiche, T indica Testa, 2 indica l'ID-AB STA02;
- in "SD2" S indica Statistiche, D indica Dettaglio, 2 indica l'ID-AB STA02;
- in "SC2" S indica Statistiche, C indica Coda, 2 indica l'ID-AB STA02;

per gli altri tipi record i valori 3 e 4 in ultima posizione indicano rispettivamente gli ID-AB STA03 e STA04, mentre gli altri valori sono analoghi a quelli descritti.

1. Dati giornalieri distinti per segnalante, regolante e procedura interbancaria

Il flusso ha ID-AB di FT STA02, lunghezza record pari a 134 e la seguente struttura:

Record di Testa - Tipo Record ST2

Contiene i dati identificativi del file trasmesso dal sistema di *clearing*:

CAMPO	POSIZIONE		LUNG./FORMATO
	da	a	
TIPO RECORD	1	3	3 b
MITTENTE	4	8	5 n
RICEVENTE	9	13	5 n
DATA CREAZIONE FILE	14	21	8 n
IDENTIFICATIVO FILE	22	41	20 x
FILLER	42	134	93

TIPO RECORD

Assume il valore "ST2".

MITTENTE

Codice identificativo del gestore del sistema di *clearing* che invia il file.

RICEVENTE

Banca d'Italia (01000).

DATA CREAZIONE FILE

E' nel formato GGMMAAAA.

IDENTIFICATIVO FILE

Contiene l'identificativo del file.

Record di Dettaglio - Tipo Record SD2

Contiene i dati di dettaglio del file trasmesso dal sistema di *clearing*:

CAMPO	POSIZIONE		LUNG./FORMATO
	Da	a	
TIPO RECORD	1	3	3 b
ENTE SEGNALANTE	4	8	5 n
DATA DI REGOLAMENTO	9	18	10 x
CODICE PROCEDURA INTERBANCARIA	19	21	3 x
MODALITÀ REGOLAMENTO	22	22	1 x
CODICE ADERENTE	23	27	5 n
CODICE ADERENTE STANZA	28	32	5 n
NUMERO OPERAZIONI A DEBITO	33	44	12 n
NUMERO OPERAZIONI A CREDITO	45	56	12 n
IMPORTO OPERAZIONI A DEBITO	57	71	15 n
IMPORTO OPERAZIONI A CREDITO	72	86	15 n
CICLO DI COMPENSAZIONE	87	87	1 b
FILLER	88	134	47

TIPO RECORD

Assume il valore fisso "SD2".

ENTE SEGNALANTE

E' il codice identificativo del gestore del sistema di *clearing* segnalante.

DATA DI REGOLAMENTO

E' nel formato AAAA-MM-GG.

CODICE PROCEDURA INTERBANCARIA

E' valorizzato con il codice elementare disaggregato, desunto dalle procedure di scambio.

MODALITÀ REGOLAMENTO

Assume il seguente *range* di valori: 1 = regolato in BI-COMP; 2 = regolato fuori BI-COMP tramite la modalità "a"; 3 = regolato fuori BI-COMP tramite la modalità "b", ecc.. Il dominio del campo, cioè l'insieme dei valori che esso può assumere, sarà definito dagli enti segnalanti stessi.

CICLO DI COMPENSAZIONE

E' il ciclo di regolamento in cui vengono regolati gli importi segnalati, assume i seguenti valori:

- "1" primo ciclo di compensazione
- "2" secondo ciclo di compensazione
- "3" terzo ciclo di compensazione

I restanti campi non necessitano di chiarimenti.

Record di Coda - Tipo Record SC2

Contiene i dati riepilogativi del file trasmesso dal sistema di *clearing*:

CAMPO	POSIZIONE		LUNG./FORMATO
	da	a	
TIPO RECORD	1	3	3 b
MITTENTE	4	8	5 n
RICEVENTE	9	13	5 n
DATA CREAZIONE FILE	14	21	8 n
NUMERO RECORD DEL FILE	22	29	8 n
IDENTIFICATIVO FILE	30	49	20 x
FILLER	50	134	85

TIPO RECORD

Assume il valore fisso "SC2".

MITTENTE

Deve essere lo stesso del record di testa.

RICEVENTE

Deve essere lo stesso del record di testa.

DATA CREAZIONE FILE

Deve essere la stessa del record di testa.

NUMERO RECORD DEL FILE

Contiene il numero complessivo di record del file, compresi i record di testa e di coda. In assenza di segnalazioni da trasmettere il valore del campo è "2", in quanto saranno presenti solamente i record di testa e coda.

IDENTIFICATIVO FILE

Deve essere lo stesso del record di testa.

2. Dati giornalieri distinti per regolante e controparte regolante

Il flusso ha ID-AB di FT STA03, lunghezza record pari a 134 e la seguente struttura:

Record di Testa - Tipo Record ST3

Contiene i dati identificativi del file trasmesso dal sistema di *clearing*:

CAMPO	POSIZIONE		LUNG./FORMATO
	da	a	
TIPO RECORD	1	3	3 b
MITTENTE	4	8	5 n
RICEVENTE	9	13	5 n
DATA CREAZIONE FILE	14	21	8 n
IDENTIFICATIVO FILE	22	41	20 x
FILLER	42	134	93

TIPO RECORD

Assume il valore "ST3".

MITTENTE

Codice identificativo del gestore del sistema di *clearing* che invia il file.

RICEVENTE

Banca d'Italia (01000).

DATA CREAZIONE FILE

E' nel formato GGMMAAAA.

IDENTIFICATIVO FILE

Contiene l'identificativo del file.

Record di Dettaglio - Tipo Record SD3

Contiene i dati di dettaglio del file trasmesso dal sistema di *clearing*:

CAMPO	POSIZIONE		LUNG./FORMATO
	da	a	
TIPO RECORD	1	3	3 b
ENTE SEGNALANTE	4	8	5 n
DATA DI REGOLAMENTO	9	18	10 x
CODICE ADERENTE STANZA	19	23	5 n
CODICE ADERENTE CONTROPARTE STANZA	24	28	5 n
NUMERO OPERAZIONI A DEBITO	29	40	12 n
NUMERO OPERAZIONI A CREDITO	41	52	12 n
IMPORTO OPERAZIONI A DEBITO	53	67	15 n
IMPORTO OPERAZIONI A CREDITO	68	82	15 n
CICLO DI COMPENSAZIONE	83	83	1 b
FILLER	83	134	52

TIPO RECORD

Assume il valore fisso "SD3".

ENTE SEGNALANTE

E' il codice identificativo del gestore del sistema di *clearing* segnalante.

DATA DI REGOLAMENTO

E' nel formato AAAA-MM-GG.

CICLO DI COMPENSAZIONE

E' il ciclo di regolamento in cui vengono regolati gli importi segnalati, assume i seguenti valori:

- “1” primo ciclo di compensazione
- “2” secondo ciclo di compensazione
- “3” terzo ciclo di compensazione

I restanti campi non necessitano di chiarimenti.

Record di Coda - Tipo Record SC3

Contiene i dati riepilogativi del file trasmesso dal sistema di *clearing*:

CAMPO	POSIZIONE		LUNG./FORMATO
	da	a	
TIPO RECORD	1	3	3 b
MITTENTE	4	8	5 n
RICEVENTE	9	13	5 n
DATA CREAZIONE FILE	14	21	8 n
NUMERO RECORD DEL FILE	22	29	8 n
IDENTIFICATIVO FILE	30	49	20 x
FILLER	50	134	85

TIPO RECORD

Assume il valore fisso "SC3".

MITTENTE

Deve essere lo stesso del record di testa.

RICEVENTE

Deve essere lo stesso del record di testa.

DATA CREAZIONE FILE

Deve essere la stessa del record di testa.

NUMERO RECORD DEL FILE

Contiene il numero complessivo di record del file, compresi i record di testa e di coda. In assenza di segnalazioni da trasmettere il valore del campo è "2", in quanto saranno presenti solamente i record di testa e coda.

IDENTIFICATIVO FILE

Deve essere lo stesso del record di testa.

3. Dati mensili distinti per regolante, controparte regolante e procedura interbancaria

Il flusso ha ID-AB di FT STA04, lunghezza record pari a 134 e la seguente struttura:

Record di Testa - Tipo Record ST4

Contiene i dati identificativi del file trasmesso dal sistema di *clearing*:

CAMPO	POSIZIONE		LUNG./FORMATO
	da	a	
TIPO RECORD	1	3	3 b
MITTENTE	4	8	5 n
RICEVENTE	9	13	5 n
DATA CREAZIONE FILE	14	21	8 n
IDENTIFICATIVO FILE	22	41	20 x
FILLER	42	134	93

TIPO RECORD

Assume il valore "ST4".

MITTENTE

Codice identificativo del gestore del sistema di *clearing* che invia il file.

RICEVENTE

Banca d'Italia (01000).

DATA CREAZIONE FILE

E' nel formato GGMMAAAA.

IDENTIFICATIVO FILE

Contiene l'identificativo del file.

Record di Dettaglio - Tipo Record SD4

Contiene i dati di dettaglio del file trasmesso dal sistema di *clearing*:

CAMPO	POSIZIONE		LUNG./FORMATO
	da	a	
TIPO RECORD	1	3	3 b
ENTE SEGNALANTE	4	8	5 n
DATA DI REGOLAMENTO	9	18	10 x
CODICE PROCEDURA INTERBANCARIA	19	21	3 x
CODICE ADERENTE STANZA	22	26	5 n
CODICE ADERENTE CONTROPARTE STANZA	27	31	5 n
NUMERO OPERAZIONI A DEBITO	32	43	12 n
NUMERO OPERAZIONI A CREDITO	44	55	12 n

IMPORTO OPERAZIONI A DEBITO	56	-	70	15 n
IMPORTO OPERAZIONI A CREDITO	71	-	85	15 n
FILLER	86	-	134	49

TIPO RECORD

Assume il valore fisso "SD4".

ENTE SEGNALANTE

E' il codice identificativo del gestore del sistema di *clearing* segnalante.

DATA DI REGOLAMENTO

E' nel formato AAAA-MM-GG; essendo il flusso mensile, assume come valore il primo giorno del mese solare di riferimento anche se non lavorativo in TARGET2 (es: 2006-01-01, 2006-02-01, ecc.).

CODICE PROCEDURA ELETTRONICA

E' valorizzato con il codice elementare disaggregato, desunto dalle procedure di scambio.

I restanti campi non necessitano di chiarimenti.

Record di Coda - Tipo Record SC4

Contiene i dati riepilogativi del file trasmesso dal sistema di *clearing*:

CAMPO	POSIZIONE		LUNG./FORMATO
	da	a	
TIPO RECORD	1	- 3	3 b
MITTENTE	4	- 8	5 n
RICEVENTE	9	- 13	5 n
DATA CREAZIONE FILE	14	- 21	8 n
NUMERO RECORD DEL FILE	22	- 29	8 n
IDENTIFICATIVO FILE	30	- 49	20 x
FILLER	50	- 134	85

TIPO RECORD

Assume il valore fisso "SC4".

MITTENTE

Deve essere lo stesso del record di testa.

RICEVENTE

Deve essere lo stesso del record di testa.

DATA CREAZIONE FILE

Deve essere la stessa del record di testa.

NUMERO RECORD DEL FILE

Contiene il numero complessivo di record del file, compresi i record di testa e di coda. In assenza di segnalazioni da trasmettere il valore del campo è "2", in quanto saranno presenti solamente i record di testa e coda.

IDENTIFICATIVO FILE

Deve essere lo stesso del record di testa.

4. Modalità di invio dei dati

I gestori dei sistemi di *clearing* inviano alla Banca d'Italia i dati giornalieri contenuti nei flussi STA02 e STA03 entro il giorno lavorativo successivo a quello di riferimento, i dati mensili contenuti nel flusso STA04 entro il primo giorno lavorativo del mese successivo a quello di riferimento.

**SCHEMA PER IL SOTTOSISTEMA DETTAGLIO:
PROCEDURE INTERBANCARIE**

SCHEDA PER IL SOTTOSISTEMA DETTAGLIO: PROCEDURE INTERBANCARIE

SISTEMA DI *CLEARING*:
(denominazione)

PROCEDURE INTERBANCARIE	DATA DI DECORRENZA ⁷¹	DATA DI CESSAZIONE ⁷²
<input type="checkbox"/> BANCOMAT (giorno - mese - anno) (giorno - mese - anno)
<input type="checkbox"/> BONIFICI E INCARICHI DI PAGAMENTO (giorno - mese - anno) (giorno - mese - anno)
<input type="checkbox"/> CHECK TRUNCATION (giorno - mese - anno) (giorno - mese - anno)
<input type="checkbox"/> ESITO ELETTRONICO ASSEGNI (giorno - mese - anno) (giorno - mese - anno)
<input type="checkbox"/> INCASSI COMMERCIALI INTERBANCARI (giorno - mese - anno) (giorno - mese - anno)
<input type="checkbox"/> RBM MONTETITOLI (giorno - mese - anno) (giorno - mese - anno)
<input type="checkbox"/> SCT (<i>SEPA Credit Transfer</i>) (giorno - mese - anno) (giorno - mese - anno)
<input type="checkbox"/> SDD CORE (<i>SEPA Core Direct Debit</i>) (giorno - mese - anno) (giorno - mese - anno)
<input type="checkbox"/> SDD B2B (<i>SEPA B2B Direct Debit</i>) (giorno - mese - anno) (giorno - mese - anno)

⁷¹ Indicare la data a partire dalla quale il gestore di sistema di *clearing* intende svolgere l'attività di invio al sottosistema Dettaglio di BI-COMP delle informazioni di pagamento scambiate nella singola procedura interbancaria; qualora non siano intervenute variazioni ovvero nel caso in cui il gestore di sistema di *clearing* segnali di non voler più svolgere l'attività per la singola procedura interbancaria, questa colonna non deve essere compilata.

⁷² Indicare l'ultimo giorno in cui il gestore di sistema di *clearing* intende svolgere l'attività di invio al sottosistema Dettaglio di BI-COMP delle informazioni di pagamento scambiate nella singola procedura interbancaria; qualora non siano intervenute variazioni ovvero in caso di avvio dell'attività per la singola procedura interbancaria, questa colonna non deve essere compilata.

**SCHEDA PER IL SERVIZIO DI INTEROPERABILITÀ:
STRUMENTI DI PAGAMENTO SEPA**

SCHEDA PER IL SERVIZIO DI INTEROPERABILITÀ: STRUMENTI DI PAGAMENTO SEPA

SISTEMA DI *CLEARING*:
(denominazione)

STRUMENTI ⁷³	COLLOQUIO CON BI-COMP ⁷⁴	DATA DI DECORRENZA ⁷⁵	DATA DI CESSAZIONE ⁷⁶
<input type="checkbox"/> <i>SEPA CREDIT TRANSFER</i>	<input type="checkbox"/> DIRETTO <input type="checkbox"/> VIA SISTEMA INTERPOSTO (denominazione) (giorno - mese - anno) (giorno - mese - anno)
<input type="checkbox"/> <i>SEPA CORE DIRECT DEBIT</i>	<input type="checkbox"/> DIRETTO <input type="checkbox"/> VIA SISTEMA INTERPOSTO (denominazione) (giorno - mese - anno) (giorno - mese - anno)
<input type="checkbox"/> <i>SEPA B2B DIRECT DEBIT</i>	<input type="checkbox"/> DIRETTO <input type="checkbox"/> VIA SISTEMA INTERPOSTO (denominazione) (giorno - mese - anno) (giorno - mese - anno)

⁷³ Barrare la casella per il singolo strumento solo nel caso in cui sia stata barrata la casella della corrispondente procedura interbancaria nella “Scheda per il sottosistema Dettaglio: procedure interbancarie” presentata alla Banca d’Italia.

⁷⁴ Barrare una o entrambe le caselle a seconda che il colloquio con BI-COMP avvenga direttamente e/o con l’interposizione di un altro sistema di clearing; in quest’ultimo caso indicare la denominazione del sistema interposto.

⁷⁵ Indicare la data a partire dalla quale il gestore di sistema di *clearing* intende svolgere con la Banca d’Italia il servizio di interoperabilità per il singolo strumento SEPA; qualora non siano intervenute variazioni ovvero nel caso in cui il gestore di sistema di *clearing* segnali di non voler più svolgere, con la Banca d’Italia, il servizio di interoperabilità per il singolo strumento SEPA, questa colonna non deve essere compilata.

⁷⁶ Indicare l’ultimo giorno in cui il gestore di sistema di *clearing* intende svolgere con la Banca d’Italia, il servizio di interoperabilità per il singolo strumento SEPA; qualora non siano intervenute variazioni ovvero nel caso in cui il gestore di sistema di *clearing* segnali l’intenzione di iniziare a svolgere, con la Banca d’Italia, il servizio di interoperabilità per il singolo strumento SEPA, questa colonna non deve essere compilata.

**Lettera-contratto
per lo svolgimento del servizio di tramitazione in STEP2**

Spett.le
BANCA D'ITALIA
Filiale di
.....

Oggetto: attività di invio delle informazioni di pagamento relative al servizio di
tramitazione offerto dalla Banca d'Italia nel sistema STEP2 di *EBA-Clearing*.

Il/La..... (di seguito il richiedente),
con sede legale/residente in.....,
(Stato) (Città)
.....
(indirizzo)

legalmente rappresentat... da.....,
chiede

di svolgere l'attività di invio delle informazioni relative a pagamenti per i quali la Banca
d'Italia offre il servizio di tramitazione in STEP2.

A tal fine il richiedente:

- a) dichiara di aver preso visione delle "Norme" e del disciplinare sui livelli di servizio allegati, che regolano l'attività indicata in oggetto, e di accettarli integralmente;
- b) dichiara di aver preso visione della guida "Sistema di compensazione BI-COMP. Guida per gli operatori" – disponibile sul sito web della Banca d'Italia (www.bancaditalia.it) – i cui contenuti costituiscono parte integrante delle "Norme" allegate, e di accettarla in ogni sua parte;
- c) dichiara di voler svolgere l'attività in oggetto con riferimento agli strumenti di pagamento SEPA indicati nell'allegata "Scheda per il servizio di tramitazione in STEP2: Strumenti di Pagamento SEPA", che si impegna a tenere costantemente aggiornata;

d) dichiara di essere consapevole che lo svolgimento dell'attività in oggetto è subordinato alla positiva esecuzione di test di natura tecnica concordati con la Banca d'Italia e che l'attività stessa potrà essere avviata a decorrere dalla data da quest'ultima comunicata con la lettera di accettazione della presente lettera-contratto;

e) si impegna a svolgere le attività di cui al presente contratto e ogni altra attività necessaria a realizzare gli scopi del contratto medesimo dalla data di cui alla precedente lettera d);

f) autorizza la Banca d'Italia a pubblicare la propria denominazione/ragione sociale, la sede legale, l'indirizzo del proprio sito web e gli strumenti SEPA per i quali intende svolgere l'attività in oggetto;

g) per tutti gli effetti conseguenti alla presente lettera-contratto:

- elegge domicilio - ai sensi dell'art. 47 del codice civile - al seguente indirizzo:

.....,

(Stato)

(Città)

.....

(indirizzo)

- rende noti i seguenti numero di fax, numero di telefono, casella PEC e/o indirizzo e-mail per la ricezione delle comunicazioni della Banca d'Italia:

n° di fax:.....

(prefisso internazionale) (indicativo dello Stato) (indicativo della località) (n° di fax)

n° di telefono:.....

(prefisso internazionale) (indicativo dello Stato) (indicativo della località) (n° di telefono)

PEC:

e-mail:

(luogo) , (data)

.....

.....

(firma del legale rappresentante)

Con riferimento agli impegni complessivamente assunti con il presente contratto, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile, il *Technical facilitator* dichiara di aver preso conoscenza e di approvare specificamente le disposizioni e le condizioni di cui agli artt. 8 (Orari), 11 (Responsabilità), 12 (Cause di forza maggiore), 14 (Modifiche del contratto), 15 (Recesso), 16 (Risoluzione) e 17 (Legge applicabile e foro competente) delle “Norme” allegate.

.....

(firma del legale rappresentante)

**NORME PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI INVIO DI INFORMAZIONI
DI PAGAMENTO RELATIVE AL SERVIZIO DI TRAMITAZIONE OFFERTO
DALLA BANCA D'ITALIA NEL SISTEMA STEP2 DI *EBA-CLEARING*.**

**NORME PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI INVIO DI
INFORMAZIONI DI PAGAMENTO RELATIVE AL SERVIZIO DI
TRAMITAZIONE OFFERTO DALLA BANCA D'ITALIA NEL SISTEMA STEP2
DI EBA-CLEARING.**

Premesso che:

a) la Banca d'Italia gestisce il sistema di compensazione BI-COMP che:

- è articolato nei sottosistemi "Recapiti locale" - per gli assegni e gli altri titoli di pagamento cartacei - e "Dettaglio" - per i pagamenti trattati in procedure elettroniche interbancarie che confluiscono nel sistema BI-COMP (di seguito "procedure interbancarie") - nonché nella procedura "Compensazione Nazionale", in cui sono immessi i saldi dei predetti sottosistemi;
- tratta pagamenti disposti sia con strumenti domestici che con strumenti *SEPA Credit Transfer* e *Direct Debit* (Core e B2B);

b) per ampliare la raggiungibilità in ambito SEPA la Banca d'Italia:

- offre il servizio di tramitazione in STEP2, volto a consentire ai suoi fruitori di effettuare pagamenti SEPA con i partecipanti al sistema di pagamento al dettaglio STEP2 gestito da *EBA-Clearing*;
- a tale scopo, si avvale di qualsiasi soggetto ne faccia richiesta e sia in grado di assicurare lo scambio delle relative informazioni;

c) i pagamenti oggetto del servizio di tramitazione non concorrono alla determinazione dei saldi multilaterali di BI-COMP;

si prevede quanto segue:

Art. 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente contratto:

- per “conto PM” si intende un conto detenuto in TARGET2 nel Payments Module presso una banca centrale dell’Eurosistema o una banca centrale nazionale di uno Stato membro dell’Unione europea che non ha adottato l’euro connessa a TARGET2 in virtù di uno specifico accordo;
- per “EBA-Clearing” si intende la società *ABE CLEARING S.A.S. à capital variable*, con sede legale in 40, rue de Courcelles, F-75008 Paris - France, proprietaria del sistema di pagamento al dettaglio STEP2;
- per “Guida per gli operatori” si intende il documento “Sistema di compensazione BI-COMP. Guida per gli operatori” disponibile sul sito web della Banca d’Italia (www.bancaditalia.it);
- per “Guida tecnica” si intende la “Guida tecnica per i gestori dei sistemi di *clearing* e i *Technical facilitator*” allegata alla Guida per gli operatori;
- per “informazioni di pagamento” si intendono le istruzioni di pagamento, ossia i messaggi e gli ordini diretti a trasferire fondi o, comunque, ad estinguere obbligazioni tramite compensazione, nonché gli altri messaggi contenenti informazioni relative a istruzioni di pagamento;
- per “pagamenti SEPA” si intendono pagamenti effettuati con gli strumenti SEPA;
- per “PM” (Payments Module) si intende un modulo della piattaforma unica condivisa (SSP) di TARGET2 nel quale i pagamenti dei partecipanti a tale sistema sono regolati su specifici conti;
- per “procedure interbancarie” si intendono le procedure elettroniche interbancarie per lo scambio di informazioni di pagamento relative a pagamenti denominati in euro che confluiscono nel sottosistema Dettaglio di BI-COMP;
- per “regolanti” si intendono i tramitati ovvero le capogruppo di gruppi bancari che regolino i pagamenti relativi al servizio di tramitazione, di pertinenza propria e/o di banche del gruppo tramitate;
- per “SEPA” (*Single Euro Payments Area*) si intende l’area unica dei pagamenti in euro la cui realizzazione è promossa dall’Eurosistema e dalla Commissione europea per favorire la progressiva eliminazione delle barriere nazionali all’offerta di servizi di

- pagamento e la creazione – per le infrastrutture di pagamento al dettaglio europee – di un contesto più competitivo, caratterizzato da regole e standard comuni;
- per “strumenti SEPA” si intendono il *SEPA Credit Transfer*, il *SEPA Core Direct Debit* e il *SEPA B2B Direct Debit* (di seguito SCT, SDD Core e SDD B2B), come disciplinati nei corrispondenti *Scheme Rulebooks* e relativa documentazione integrativa dello *European Payments Council* (EPC);
 - per “TARGET2” si intende il sistema di regolamento lordo in tempo reale istituito e operante sulla base della SSP, giuridicamente strutturato come l’insieme dei sistemi componenti di TARGET2 delle banche centrali dell’Eurosistema e delle banche centrali nazionali degli Stati membri dell’Unione europea che non hanno adottato l’euro connesse a TARGET2 in virtù di specifici accordi;
 - per “tramitati” si intendono i fruitori del servizio di tramitazione in STEP2.

TITOLO I

Tramitazione in STEP2

Art. 2 – Condizioni del servizio

1. La Banca d’Italia offre il servizio di tramitazione in STEP2 per i pagamenti SEPA. Per gli strumenti SDD Core e SDD B2B, il servizio è offerto esclusivamente per i pagamenti a debito dei tramitati.
2. Il servizio è offerto:
 - ai partecipanti al sottosistema Dettaglio che in tale ambito si avvalgono della procedura interbancaria relativa allo strumento SEPA oggetto del servizio di tramitazione;
 - alle banche che non aderiscono al sottosistema Dettaglio per regolare pagamenti effettuati con lo strumento SEPA oggetto del servizio di tramitazione, purché aderiscano al corrispondente schema dell’EPC e appartengano a gruppi la cui capogruppo i) abbia i requisiti di cui all’alinea precedente e ii) abbia autorizzato la Banca d’Italia a regolare sul proprio conto PM e sui relativi sottoconti dedicati al

servizio di tramitazione le somme di pertinenza delle banche del gruppo, relative a tale servizio.

Il servizio consente di eseguire pagamenti SEPA con controparti che non si avvalgono della procedura interbancaria relativa allo strumento SEPA oggetto del servizio, ma aderiscono al corrispondente servizio di STEP2.

3. Ai fini di cui al comma precedente, la Banca d'Italia si avvale dei soggetti (di seguito *Technical facilitator*) che, avendo sottoscritto la relativa lettera-contratto, si siano impegnati a svolgere l'attività di invio delle informazioni relative a pagamenti SEPA per i quali la Banca d'Italia offre il servizio di tramitazione in STEP2.

4. Il *Technical facilitator* si impegna a trasmettere alla Banca d'Italia informazioni di pagamento relative esclusivamente ai soggetti ai quali la Banca d'Italia abbia deciso di offrire la tramitazione in STEP2.

5. Il *Technical facilitator* si obbliga a rendere noto ai tramitati che hanno comunicato di volersi avvalere dello stesso, quali soggetti non raggiungibili nel sottosistema Dettaglio per i pagamenti SEPA oggetto del servizio di tramitazione siano raggiungibili in STEP2.

Art. 3 - Pagamenti a debito dei tramitati

1. Il regolamento dei pagamenti a debito dei tramitati avviene per il tramite della Banca d'Italia in TARGET2 sulla base dei tempi previsti da *EBA-Clearing* e resi noti nella Guida per gli operatori. Tale regolamento è subordinato alla sussistenza di adeguata disponibilità di fondi sugli appositi sottoconti, dedicati al servizio di tramitazione, dei conti PM dei regolanti.

2. La Banca d'Italia comunica al *Technical facilitator* l'importo limite entro il quale è possibile regolare operazioni a valere sui sottoconti di ciascun regolante. Nel caso di insufficienza di fondi, il *Technical facilitator* si impegna a non trasmettere a STEP2 ovvero a rigettare i pagamenti a debito del tramitato eccedenti la disponibilità effettiva, dandone comunicazione allo stesso. L'eventuale scarto di pagamenti viene effettuato in base all'ordine temporale di acquisizione, secondo le modalità di cui alla Guida per gli operatori.

3. Il *Technical facilitator* comunica alla Banca d'Italia, con le modalità indicate nella Guida tecnica, le sole disposizioni di pagamento a debito dei tramitati che abbiano superato il controllo di cui al comma precedente.
4. La Banca d'Italia dà al *Technical facilitator* conferma della ricezione di tali disposizioni di pagamento.
5. Sulla base delle disposizioni di pagamento ricevute, la Banca d'Italia addebita i sottoconti di cui al comma 1 per un importo pari all'ammontare complessivo delle operazioni a debito dei tramitati.

Art. 4 - Pagamenti a credito dei tramitati

1. Dopo il regolamento di STEP2 in TARGET2, il *Technical facilitator* riceve da STEP2 le informazioni di pagamento a credito dei tramitati e trasmette le relative disposizioni di pagamento alla Banca d'Italia, che dà conferma dell'avvenuta ricezione.
2. Il *Technical facilitator* invia ai tramitati le informazioni ricevute da STEP2.
3. La Banca d'Italia, effettuata la riconciliazione tra le somme accreditate in TARGET2 e le disposizioni di pagamento trasmesse dal *Technical facilitator*, provvede ad accreditare in TARGET2 i conti PM dei regolanti.

Art. 5 - Scambio dei flussi

1. Lo scambio dei flussi tra la Banca d'Italia e il *Technical facilitator* avviene nei tempi e con le modalità indicati nella Guida tecnica.

TITOLO II

Disposizioni generali

Art. 6 – Obblighi del *Technical facilitator*

1. Il *Technical facilitator* si impegna a trasmettere flussi informativi conformi alle indicazioni fornite dalla Banca d'Italia nella Guida tecnica, nel rispetto degli orari ivi definiti.
2. Il *Technical facilitator* si impegna altresì a utilizzare gli standard tecnico-operativi e ad osservare le modalità di colloquio indicate nella Guida tecnica.

Art. 7 - Obblighi delle parti

1. Le parti si impegnano ad operare con correttezza e diligenza, in modo da assicurare efficienza e continuità al servizio.
2. La Banca d'Italia non corrisponde né richiede al *Technical facilitator* alcun corrispettivo per le attività di cui al presente contratto.

Art. 8 - Orari

1. Le informazioni di pagamento devono essere inviate e pervenire alla Banca d'Italia entro gli orari previsti nella Guida tecnica.
2. Ai fini dell'acquisizione delle informazioni di pagamento fa fede esclusivamente l'orario risultante dall'applicazione informatica della Banca d'Italia deputata a tale funzione.

Art.9 - Dati statistici

1. Il *Technical facilitator* si impegna a trasmettere alla Banca d'Italia, a titolo gratuito, i dati statistici che la medesima richieda ai fini di controllo e analisi. Le modalità di rilevazione e trasmissione dei suddetti dati sono indicate dalla Banca d'Italia.

2. Il *Technical facilitator* si impegna a conservare presso i propri archivi i dati statistici trasmessi alla Banca d'Italia relativi agli ultimi sei mesi solari, per essere in grado di effettuarne, su richiesta della Banca, un nuovo invio in caso di errori o malfunzionamenti nell'elaborazione, nella trasmissione o nella ricezione dei medesimi.

Art. 10 - Riservatezza

1. Il *Technical facilitator* e la Banca d'Italia si impegnano a garantire la massima integrità e riservatezza delle informazioni ricevute e/o trattate. L'eventuale comunicazione a terzi e/o diffusione di queste ultime é consentita esclusivamente previa autorizzazione dei soggetti ai quali le informazioni trattate si riferiscono.

Art. 11 - Responsabilità

1. Il *Technical facilitator* garantisce la completezza e la correttezza delle informazioni di pagamento contenute nei flussi di propria provenienza e assume ogni eventuale responsabilità nei confronti della Banca d'Italia e dei terzi connessa all'esattezza delle suddette informazioni.

2. In particolare il *Technical facilitator* è responsabile in via esclusiva, e la Banca d'Italia declina ogni responsabilità, per i danni che tramitati o terzi abbiano subito in caso di invio, da parte del *Technical facilitator*, di flussi informativi non conformi alle disposizioni di pagamento immesse dai soggetti ordinanti il pagamento.

3. Il *Technical facilitator* è altresì responsabile in via esclusiva qualora trasmetta a STEP2 ovvero non rigetti informazioni di pagamento a debito di tramitati, in violazione di quanto disposto in materia dall'art. 3, commi 2 e 3.

4. Il *Technical facilitator* è sempre e comunque responsabile nei confronti della Banca d'Italia dei danni che questa abbia subito per effetto di pretese risarcitorie avanzate da terzi in relazione ad attività svolte dal *Technical facilitator*.

Art. 12 - Cause di forza maggiore

1. Il *Technical facilitator* si impegna a comunicare tempestivamente alla Banca d'Italia l'impossibilità di adempiere agli obblighi previsti dal presente contratto per l'insorgere di una causa di forza maggiore ovvero a causa di disfunzioni tecniche, nonché a informare la Banca d'Italia di ogni eventuale malfunzionamento in grado di incidere sul regolare svolgimento del servizio.
2. Alla ricorrenza di tali circostanze il *Technical facilitator* si impegna ad adottare tutte le misure possibili per limitare gli inconvenienti derivanti al servizio.

Art. 13 - Durata

1. La durata del presente contratto è di tre anni decorrenti dalla data fissata per l'inizio dell'attività in oggetto. Tale data è comunicata dalla Banca d'Italia al *Technical facilitator* nella lettera di accettazione della domanda di svolgimento della attività suddetta.
2. Il presente contratto si intende automaticamente rinnovato alla scadenza per la durata di un anno salva la facoltà per ciascuna delle parti di esercitare il diritto di recesso, con un preavviso non inferiore a sei mesi dalla data di scadenza, mediante comunicazione indirizzata all'altra parte effettuata a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) o lettera raccomandata A.R.

Art. 14 - Modifiche del contratto

1. La Banca d'Italia si riserva la facoltà di apportare al presente contratto le modifiche che si rendano eventualmente necessarie per il corretto espletamento del servizio in oggetto, impegnandosi a darne preventiva comunicazione ai *Technical facilitator* per mezzo di PEC o lettera raccomandata A.R.
2. Nel caso in cui la Banca d'Italia si avvalga della suddetta facoltà ai *Technical facilitator* è riconosciuto il diritto di recedere dal presente contratto entro il termine di venti giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche apportate. Il testo contrattuale, come modificato dalla Banca d'Italia, si intenderà pienamente vincolante in ogni sua parte per

entrambi i contraenti qualora il *Technical facilitator* non abbia manifestato la volontà di recedere dal presente contratto nel termine suddetto.

Art. 15 - Recesso

1. La Banca d'Italia può recedere dal contratto senza obbligo di preavviso qualora il *Technical facilitator* sia sottoposto a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altra procedura concorsuale.

Art. 16 - Risoluzione

1. Il contratto si risolve di diritto, salvo il risarcimento del danno, qualora il *Technical facilitator* disattenda le disposizioni contenute negli artt. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 ovvero comprometta in altro modo il regolare svolgimento del servizio.

Art. 17 - Legge applicabile e foro competente

1. La legge applicabile al rapporto di cui al presente contratto è quella italiana.
2. Per la risoluzione di eventuali controversie relative alla validità, interpretazione o applicazione del presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

.....

.....

(firma del legale rappresentante)

TECHNICAL FACILITATOR
DISCIPLINARE SUI LIVELLI DI SERVIZIO

1. DEFINIZIONE DEL SERVIZIO OFFERTO

1. Per attività di trasmissione alla Banca d'Italia (di seguito “Banca”) delle informazioni di pagamento relative al servizio di tramitazione in STEP2 offerto dalla Banca si intende l’invio da parte del *Technical facilitator* delle informazioni di pagamento concernenti pagamenti SEPA da regolare secondo le modalità di cui alle “Norme per lo svolgimento dell’attività di invio di informazioni di pagamento relative al servizio di tramitazione in STEP2 offerto dalla Banca d’Italia”; dette disposizioni sono inviate nel formato allo scopo previsto nella guida “Sistema di compensazione BI-COMP. Guida per gli operatori”, disponibile sul sito web della Banca (www.bancaditalia.it).

2. GIORNATE E ORARI DI OPERATIVITÀ

1. La trasmissione da parte del *Technical facilitator* alla Banca delle informazioni di pagamento di cui al paragrafo 1 deve essere effettuata nei tempi previsti nella Guida di cui al paragrafo 1 medesimo.

2. Le informazioni di pagamento riferite alle operazioni di cui all’art. 3 delle Norme richiamate (Pagamenti a debito dei tramitati) devono essere inviate alla Banca d’Italia entro gli orari indicati nella Guida di cui al paragrafo 1.

3. Le informazioni di pagamento riferite alle operazioni di cui all’art. 4 delle Norme richiamate (Pagamenti a credito dei tramitati) devono essere inviate alla Banca d’Italia non oltre l’orario di chiusura dei relativi cicli di entrata.

3. MISURAZIONE DEI LIVELLI DI SERVIZIO

1. Il *Technical facilitator* si impegna a rispettare un livello di puntualità non inferiore al 98%. Tale livello è calcolato su base annuale, come rapporto percentuale tra il numero di

invii effettuati nel rispetto degli orari previsti per la chiusura dei cicli di entrata/uscita, precisati nella Guida di cui al paragrafo 1, e il numero totale di invii.

2. Il *Technical facilitator* si impegna a fornire alla Banca, con periodicità mensile, un rapporto relativo alla misurazione del livello di puntualità relativo ai 12 mesi precedenti.

3. Qualora il livello di puntualità di cui al punto 1 risulti inferiore al 98%, il *Technical facilitator* si impegna a trasmettere alla Banca un rapporto esplicativo delle cause che hanno determinato il mancato rispetto del valore soglia nonché a promuovere tutte le azioni necessarie per rispettare tale livello.

4. La Banca d'Italia si riserva la possibilità di chiedere al *Technical facilitator* ulteriori informazioni e dati relativi ai livelli di puntualità comunicati.

4. MISURE DI *RECOVERY*

1. Il *Technical facilitator* si impegna ad adottare misure tecnico-organizzative finalizzate ad assicurare un adeguato livello di continuità di servizio. In tali previsioni dovranno essere incluse misure di *recovery* delle infrastrutture tecnologiche operanti presso il *Technical facilitator*.

2. Nel caso in cui il *Technical facilitator* si trovi nella necessità di attivare procedure di *recovery*⁷⁷, il *Technical facilitator* deve darne immediata comunicazione telefonica (+39.06.4792.4884) e via e-mail (retail.system@bancaditalia.it) alla Banca d'Italia - Servizio Sistema dei Pagamenti - e indicare i tempi stimati per il ripristino del servizio.

⁷⁷ Questa condizione può essere riferita a malfunzionamenti del software applicativo. Si presuppone, infatti, che:

- la continuità operativa delle componenti infrastrutturali del *Technical facilitator* sia pienamente assicurata dalle misure di *recovery*;
- la disponibilità della rete RNI sia sufficientemente garantita dalle caratteristiche di ridondanza della sua magliatura e dalle misure tecnico-organizzative di presidio adottate dal gestore.

5. SOLUZIONI DI *CONTINGENCY*

1. In caso di indisponibilità dei sistemi elaborativi del *Technical facilitator* non risolvibile con le soluzioni di *recovery* entro l'orario di cui al paragrafo 2.2, il *Technical facilitator* deve:

- a) darne immediata comunicazione telefonica (+39.06.4792.4884) e via e-mail (retail.system@bancaditalia.it) alla Banca d'Italia - Servizio Sistema dei Pagamenti;
- b) adottare adeguate misure di *contingency*.

Al fine di assicurare la trasmissione, anche parziale, delle informazioni di pagamento, il *Technical facilitator* può ricorrere alle seguenti soluzioni:

- a) trasmissione delle informazioni di pagamento in "scadenziere": prevede l'invio alla Banca delle sole informazioni di pagamento già predisposte dal *Technical facilitator* oppure l'utilizzo da parte della Banca delle sole informazioni di pagamento già pervenute dal *Technical facilitator*.

Per i pagamenti a debito dei regolanti, qualora il *Technical facilitator* abbia trasmesso al/ricevuto dal sistema STEP2 ulteriori informazioni di pagamento rispetto a quelle in scadenza e non le abbia rigettate, il medesimo si impegna a comunicare alla Banca quanto prima (p. es. e-mail, fax) i codici identificativi dei relativi regolanti e i corrispondenti importi, ai fini del loro regolamento.

Per le stesse finalità, nel caso di pagamenti a credito dei regolanti, il *Technical facilitator* si impegna a comunicare alla Banca quanto prima (p. es. e-mail, fax) i codici identificativi dei regolanti e gli importi relativi a tutte le informazioni di pagamento ricevute da/trasmesse a STEP2 e non rigettate, in aggiunta ai pagamenti in scadenza;

- b) trasmissione delle informazioni di pagamento per il tramite di un altro soggetto: in situazioni di *contingency*, un *Technical facilitator* può chiedere ad un altro soggetto - già abilitato alla trasmissione delle informazioni di pagamento di cui al paragrafo 1 - di avvalersi delle infrastrutture tecniche di quest'ultimo per l'invio delle informazioni di pagamento verso Banca d'Italia;

- c) trasmissione delle informazioni di pagamento con modalità alternative a quelle ordinarie (p. es. e-mail, fax): la Banca d'Italia si riserva la facoltà di procedere o meno all'esecuzione di tali pagamenti e con le modalità che riterrà più opportune. Laddove la Banca d'Italia proceda all'esecuzione di tali pagamenti, il *Technical facilitator* deve prevenirne la ritrasmissione alla Banca d'Italia con le modalità previste nella Guida di cui al paragrafo 1.

.....

(firma del legale rappresentante)

.....

**SCHEMA PER IL SERVIZIO DI TRAMITAZIONE IN STEP2:
STRUMENTI DI PAGAMENTO SEPA**

**SCHEDA PER IL SERVIZIO DI TRAMITAZIONE IN STEP2:
STRUMENTI DI PAGAMENTO SEPA**

TECHNICAL FACILITATOR:
(denominazione)

STRUMENTI	DATA DI DECORRENZA ⁷⁸	DATA DI CESSAZIONE ⁷⁹
<input type="checkbox"/> <i>SEPA CREDIT TRANSFER</i> (giorno - mese - anno) (giorno - mese - anno)
<input type="checkbox"/> <i>SEPA CORE DIRECT DEBIT</i> (giorno - mese - anno) (giorno - mese - anno)
<input type="checkbox"/> <i>SEPA B2B DIRECT DEBIT</i> (giorno - mese - anno) (giorno - mese - anno)

⁷⁸ Indicare la data a partire dalla quale il *Technical facilitator* intende svolgere per il singolo strumento SEPA l'attività di invio delle informazioni di pagamento relative al servizio di tramitazione in STEP2 offerto dalla Banca d'Italia; qualora non siano intervenute variazioni ovvero nel caso in cui il *Technical facilitator* segnali di non voler più svolgere tale attività per il singolo strumento SEPA, questa colonna non deve essere compilata.

⁷⁹ Indicare l'ultimo giorno in cui il *Technical facilitator* intende svolgere per il singolo strumento SEPA l'attività di invio delle informazioni di pagamento relative al servizio di tramitazione in STEP2 offerto dalla Banca d'Italia; qualora non siano intervenute variazioni ovvero nel caso in cui il *Technical facilitator* segnali l'intenzione di iniziare a svolgere tale attività per il singolo strumento SEPA, questa colonna non deve essere compilata.

**Guida tecnica per i gestori dei sistemi di *clearing*
e i *Technical Facilitator***

INDICE

1. BI-COMP – SOTTOSISTEMA DETTAGLIO E SERVIZIO DI INTEROPERABILITÀ.....	231
2. SERVIZIO DI TRAMITAZIONE IN STEP2	233
3. SCAMBIO DI FLUSSI.....	236
4. INVIO DELLE SEGNALAZIONI VIA RETE NAZIONALE INTERBANCARIA	238
5. ANAGRAFE DEGLI ADERENTI A BI-COMP E DEI FRUITORI DEL SERVIZIO DI TRAMITAZIONE IN STEP2	239
6. DESCRIZIONE DEI MESSAGGI DI RETE.....	240
7. MESSAGGI DI SEGNALAZIONE	241
7.1 SITUAZIONE DELLA COMPENSAZIONE (MESSAGGIO 617).....	241
7.2 ACCREDITO A FAVORE DEL / PROVENIENTE DAL GESTORE DI UN SISTEMA CONNESSO (MESSAGGIO 618).....	242
7.3 ACQUISIZIONE SEGNALAZIONI BILATERALI (MESSAGGIO 632)	244
7.4 CONFERMA DI ACQUISIZIONE (MESSAGGIO 633).....	248
8. MESSAGGI ANAGRAFICI	252
8.1 RICHIESTA ANAGRAFE (MESSAGGIO 351).....	252
8.2 INVIO ANAGRAFE (MESSAGGIO 352)	253
9. CODIFICA DELLE SEGNALAZIONI DI ERRORE	255
10. CODIFICA DELLE PROCEDURE INTERBANCARIE / STANZE DI COMPENSAZIONE / SERVIZI.....	256

Il presente allegato illustra le modalità di colloquio, basato sull'utilizzo di messaggi di Rete Nazionale Interbancaria (RNI), fra i sistemi di *clearing* / *Technical facilitator* e la Banca d'Italia per l'invio delle informazioni di pagamento, sotto forma di partite elementari e/o di saldi bilaterali, al sottosistema Dettaglio nonché per la trasmissione dei flussi informativi concernenti il servizio di tramitazione in STEP2. L'allegato illustra altresì l'articolazione temporale dei cicli per il trattamento dei flussi, dall'acquisizione delle segnalazioni al regolamento in TARGET2.

1. BI-COMP – SOTTOSISTEMA DETTAGLIO E SERVIZIO DI INTEROPERABILITÀ

I sistemi di *clearing*, durante la fase della compensazione denominata ACQUISIZIONE, inviano al sottosistema Dettaglio di BI-COMP le informazioni di pagamento scambiate nelle procedure interbancarie domestiche e SEPA, utilizzando i messaggi RNI descritti nel paragrafo 7.

BI-COMP prevede, per ciascuna giornata operativa, tre “cicli di compensazione”.

La fase di acquisizione di ciascun ciclo si apre immediatamente dopo la chiusura del ciclo precedente. Le segnalazioni bilaterali devono essere inviate dai sistemi di *clearing* alla Banca d'Italia a partire dal momento di apertura del ciclo e pervenire almeno 45 minuti prima dell'orario di regolamento previsto per tale ciclo. A fronte dell'invio dei flussi, i sistemi di *clearing* ricevono dalla Banca d'Italia un flusso con l'esito dell'acquisizione e con gli eventuali rilievi riscontrati. Ad avvenuta segnalazione da parte di tutti i sistemi di *clearing* della conclusione dell'attività di invio, la fase di acquisizione termina con la determinazione dei saldi e il passaggio alla fase di REGOLAMENTO. Tale avanzamento di fase avviene all'orario stabilito per ciascun ciclo di compensazione, oppure al termine della fase di acquisizione dei flussi da parte dei sistemi di *clearing* se tale fase si conclude dopo l'orario previsto per il ciclo di compensazione. L'avanzamento alla fase di regolamento è comunicato ai sistemi di *clearing* per via telematica.

La Banca d'Italia mette a disposizione dei gestori dei sistemi di *clearing* l'anagrafe dei partecipanti al sottosistema Dettaglio. Essi, prima di inviare le informazioni di pagamento, sono tenuti ad allineare le proprie anagrafi con quella fornita dalla Banca d'Italia.

I cicli e gli orari della giornata operativa di BI-COMP sono i seguenti:

Ciclo	Orario	Procedure interbancarie	Strumenti di pagamento trattati
1	07:15	SCT	<i>SEPA Credit Transfer</i> a debito e a credito dei partecipanti al sottosistema Dettaglio, scambiati nella procedura interbancaria SCT e nell'ambito del servizio di interoperabilità
2	12:00	Tutte le procedure, domestiche e SEPA	Strumenti di pagamento domestici e SEPA (SCT, SDD Core, SDD B2B), a credito e a debito dei partecipanti al sottosistema Dettaglio, compresi gli strumenti di pagamento SEPA scambiati nell'ambito del servizio di interoperabilità
3	16:30	SCT	<i>SEPA Credit Transfer</i> , a debito e a credito dei partecipanti al sottosistema Dettaglio, scambiati nella procedura interbancaria SCT e nell'ambito del servizio di interoperabilità

Le procedure interbancarie domestiche confluiscono unicamente nel ciclo '2' di BI-COMP.

Con riferimento agli strumenti SEPA:

- le procedure interbancarie SDD Core e SDD B2B confluiscono unicamente nel ciclo '2' di BI-COMP;
- la procedura interbancaria SCT confluisce nei tre cicli di compensazione di BI-COMP;
- gli SCT trattati nell'ambito del servizio di interoperabilità confluiscono nei tre cicli di compensazione di BI-COMP, secondo quanto di volta in volta previsto negli accordi di interoperabilità con i gestori dei sistemi connessi.

Ciascun ciclo di compensazione è attivato alla chiusura del ciclo di compensazione precedente. I gestori dei sistemi di *clearing* devono inviare le proprie segnalazioni a BI-COMP durante la giornata operativa referenziando uno dei 3 cicli di compensazione, coerentemente con quanto sopra. BI-COMP respingerà le segnalazioni relative alle procedure interbancarie SDD Core, SDD B2B e domestiche se pervenute in cicli diversi dal '2'. Al termine di ogni ciclo, BI-COMP invierà i corrispondenti saldi multilaterali al regolamento in TARGET2.

L'eventuale stralcio dei saldi ed effettuazione di una nuova compensazione da parte di BI-COMP (c.d. *unwinding*)⁸⁰ interessano unicamente il singolo ciclo per il quale esso è attivato.

Per quanto concerne il servizio di interoperabilità, BI-COMP invierà/riceverà partite ai/dai sistemi connessi, in funzione di quanto concordato con questi ultimi.

Qualora, nonostante gli accordi definiti, il conto PM di Banca d'Italia dedicato al servizio di interoperabilità venisse accreditato dai sistemi connessi dopo l'esecuzione dell'ultimo ciclo di regolamento della giornata (ciclo '3'), le relative operazioni in entrata non saranno regolate nella giornata in corso.

A seguito del regolamento di accrediti provenienti dai sistemi connessi, BI-COMP, mediante messaggi 618, comunica al sistema di *clearing* interessato gli importi dei movimenti, il gestore del sistema connesso che ha disposto gli accrediti, gli identificativi dei messaggi di pagamento e le procedure interbancarie a cui si riferiscono gli accrediti (SCT o SDD, Core e B2B), affinché il sistema di *clearing* possa riconciliare le evidenze di scambio con quelle di regolamento.

Il messaggio 618 verrà altresì inviato da BI-COMP ai sistemi di *clearing* a seguito del regolamento degli accrediti a favore di gestori di sistemi connessi; ad avvenuta ricezione del messaggio 618, il sistema di *clearing* inoltrerà i relativi flussi di scambio al sistema connesso.

2. SERVIZIO DI TRAMITAZIONE IN STEP2

Il servizio di tramitazione in STEP2 è organizzato su una giornata operativa articolata in due cicli, dei quali:

- uno relativo alle operazioni in entrata (ciclo 'E' per la tramitazione SCT, 'I' per la tramitazione SDD Core, e 'B' per la tramitazione SDD B2B);
- uno relativo alle operazioni in uscita (ciclo 'U' per la tramitazione SCT, 'O' per la tramitazione SDD Core, 'X' per la tramitazione SDD B2B).

Ciascun ciclo in entrata o in uscita inizia subito dopo la chiusura dell'analogo ciclo precedente.

⁸⁰ Cfr artt. 39 e 40 delle "Norme per la partecipazione a BI-COMP e per la fruizione dei servizi di raggiungibilità" di cui all'all. A.5.

Le segnalazioni bilaterali relative al servizio di tramitazione in STEP2 sono immesse da parte dei *Technical facilitator* durante la fase denominata ACQUISIZIONE, utilizzando i messaggi RNI descritti nel paragrafo 7.

La Banca d'Italia mette a disposizione dei *Technical facilitator* l'anagrafe dei fruitori del servizio di tramitazione in STEP2. I *Technical facilitator*, prima di inviare le informazioni di pagamento, sono tenuti ad allineare le proprie anagrafi con quella fornita dalla Banca d'Italia.

Per ognuno dei cicli giornalieri, ai *Technical facilitator* viene trasmesso un flusso con l'esito dell'acquisizione effettuata e con gli eventuali rilievi riscontrati.

La corretta chiusura della fase di acquisizione dei flussi trasmessi da tutti i *Technical facilitator* attiva, in ogni ciclo, la determinazione dei saldi e il passaggio alla fase di REGOLAMENTO. Tale avanzamento di fase avviene all'orario stabilito per ciascun ciclo, oppure al termine della fase di acquisizione dei flussi da parte dei *Technical facilitator* se questa fase si conclude dopo l'orario previsto per il ciclo. L'avanzamento alla fase di regolamento è comunicato ai *Technical facilitator* per via telematica.

I cicli e gli orari della giornata operativa per il servizio di tramitazione in STEP2 sono i seguenti:

Ciclo	Strumento SEPA	Tipo ciclo	Cut-off di chiusura
E	SCT	Entrata	17:00
I	SDD Core	Entrata	13:30
B	SDD B2B	Entrata	14:30
U	SCT	Uscita	03:00
O	SDD Core	Uscita	03:10
X	SDD B2B	Uscita	03:20

I *Technical facilitator* devono inviare le proprie segnalazioni alla Banca d'Italia durante la giornata referenziando, sulla base della procedura cui si riferiscono, per le operazioni in entrata dal sistema STEP2 il ciclo 'E', 'I' o 'B' e per quelle in uscita verso il sistema STEP2 il ciclo 'U', 'O' o 'X'. Le segnalazioni riferite a pagamenti sia in entrata che in uscita devono riportare il codice identificativo della procedura elettronica di tramitazione in STEP2: 777 per la tramitazione SCT, 773 per la tramitazione SDD Core, 774 per la tramitazione SDD B2B.


Le segnalazioni riferite alle operazioni in uscita (cicli 'U', 'O', e 'X') devono essere inviate entro le ore 03:00, 03:10 e 03:20 rispettivamente per la tramitazione SCT, SDD Core e SDD B2B della giornata operativa corrispondente alla data di regolamento in TARGET2.

Le segnalazioni riferite alle operazioni in entrata (cicli 'E', 'I' e 'B') devono essere inviate non appena le stesse sono rese disponibili da STEP2; nel caso della tramitazione SCT le segnalazioni devono essere effettuate al termine di tutti i cicli diurni di regolamento di STEP2, entro le 17:00; nel caso della tramitazione SDD Core e B2B, le segnalazioni devono essere effettuate rispettivamente entro le ore 13:30 e le ore 14:30.

Al termine di ogni ciclo in entrata e in uscita, la Banca d'Italia invia i relativi flussi al regolamento in TARGET2.

3. SCAMBIO DI FLUSSI

Lo schema seguente sintetizza il colloquio fra Banca d'Italia e sistemi di *clearing / Technical facilitator* con l'indicazione dei vari messaggi RNI utilizzati.



Alla chiusura del ciclo '3' del giorno T BI-COMP apre il ciclo '1' del giorno T+1; il ciclo pertanto abbraccia due giornate di calendario; gli altri cicli sono invece eseguiti nell'arco della stessa giornata.

Per il servizio di tramitazione in STEP2 sia i cicli in entrata che quelli in uscita abbracciano due giornate di calendario, vale a dire alla chiusura dei cicli ‘E’, ‘I’ e ‘B’ del giorno T, la Banca d’Italia apre i cicli corrispondenti del giorno T+1; analogamente alla chiusura dei cicli ‘U’, ‘O’, ed ‘X’ in data T vengono aperti i corrispondenti cicli del giorno T+1.

4. INVIO DELLE SEGNALAZIONI VIA RETE NAZIONALE INTERBANCARIA⁸¹

Per ogni ciclo, l’avvio della fase di ricezione delle segnalazioni è comunicato dalla Banca d’Italia ai sistemi di *clearing / Technical facilitator* tramite il messaggio 617 di notifica di apertura del ciclo.

La trasmissione delle segnalazioni bilaterali è effettuata dai sistemi di *clearing / Technical facilitator* avvalendosi del messaggio 632 "Acquisizione segnalazioni". Per ogni messaggio 632 ricevuto, la Banca d’Italia inoltra il messaggio 633 "Conferma di acquisizione" contenente dati riepilogativi sulle segnalazioni bilaterali acquisite. Al termine della ricezione del flusso, in assenza di rilievi, la procedura chiude il colloquio del ciclo con il sistema di *clearing / Technical facilitator* mittente.

In presenza di rilievi possono verificarsi le due seguenti situazioni:

- **il messaggio di acquisizione contiene errori di sintassi generici e/o errori formali che non interessano i “Dati di segnalazione bilaterale”**: la Banca d’Italia provvede a restituire al mittente il messaggio in coda RE01 aggiungendo alla fine dello stesso il campo di segnalazione errori IDC098. In questo caso è segnalato al sistema di *clearing / Technical facilitator* anche il mancato recapito dell’intero messaggio;
- **il messaggio di acquisizione contiene errori sui “Dati di segnalazione bilaterale”**: la Banca d’Italia provvede a restituire al mittente un messaggio di "Conferma di acquisizione" con l’evidenza degli errori riscontrati (le segnalazioni corrette sono comunque acquisite in procedura).

La fase di acquisizione termina, per un sistema di *clearing / Technical facilitator*, al verificarsi di **una** delle seguenti condizioni:

⁸¹ Il presente paragrafo si applica anche al colloquio tra CABI e BI-COMP, fatta eccezione per il ricorso all’infrastruttura di rete esterna alla Banca d’Italia.

- sono state acquisite **correttamente** tutte le segnalazioni bilaterali inviate; in presenza di rilievi, è possibile rinviare le segnalazioni scartate terminando la procedura di acquisizione correttamente;
- il sistema di *clearing / Technical facilitator* invia la chiusura dell'acquisizione (fine del flusso) pur non avendo corretto le segnalazioni bilaterali in errore; la Banca d'Italia ignora, di conseguenza, dette segnalazioni bilaterali;
- la Banca d'Italia forza la chiusura dell'acquisizione, pur non avendo ricevuto l'indicazione del termine del flusso o in presenza di segnalazioni errate.

La Banca d'Italia scarta tutte le segnalazioni che pervengono dopo l'evento di chiusura del colloquio con il sistema di *clearing / Technical facilitator*.

L'avanzamento dalla fase di ACQUISIZIONE a quella di REGOLAMENTO avviene all'orario stabilito per ciascun ciclo qualora tutti i sistemi di *clearing / Technical facilitator* abbiano completato correttamente la fase di acquisizione, oppure al termine della fase di acquisizione dei flussi dei sistemi di *clearing / Technical facilitator* se tale fase si conclude dopo l'orario previsto per il ciclo. Ad avvenuta chiusura del ciclo (ed apertura del corrispondente ciclo successivo), la Banca d'Italia invia ai sistemi di *clearing / Technical facilitator* per via telematica il messaggio 617 di “notifica del cambio fase” per quel ciclo.

5. ANAGRAFE DEGLI ADERENTI A BI-COMP E DEI FRUITORI DEL SERVIZIO DI TRAMITAZIONE IN STEP2

L'anagrafe degli aderenti a BI-COMP (per entrambi i sottosistemi Dettaglio e Recapiti locale) e dei fruitori del servizio di tramitazione in STEP2 è inviata rispettivamente ai sistemi di *clearing* e ai *Technical facilitator* ogni giorno alle ore 17:00, in via automatica, mediante messaggi RNI. E' inoltre trasmessa in qualunque momento della giornata, con le stesse modalità, in risposta ai sistemi di *clearing / Technical facilitator* che ne abbiano fatto richiesta sempre via RNI. Il dettaglio dei messaggi utilizzati per l'invio e per la richiesta dell'anagrafe è riportato nel paragrafo 8.

L'anagrafe riporta le date di inizio e termine di operatività per ciascun aderente/fruitori e per ciascuna procedura interbancaria ed elettronica utilizzata, secondo la classificazione adottata dalla Banca d'Italia e riportata nel paragrafo 10.

L'anagrafe inviata giornalmente in via automatica ai gestori dei sistemi di *clearing* e ai *Technical facilitator* riporta le evidenze con riferimento alla giornata

operativa successiva. Nel caso di richiesta dell'anagrafe, i gestori dei sistemi di *clearing* e/o i *Technical facilitator* hanno la possibilità di effettuare tale richiesta indicando una diversa data di riferimento. In ogni caso, i partecipanti che risultino sospesi alla data di riferimento considerata non figureranno nell'anagrafe.

6. DESCRIZIONE DEI MESSAGGI DI RETE

Il paragrafo seguente riporta le specifiche dei messaggi, in formato di Rete Nazionale Interbancaria, che i sistemi di *clearing* / *Technical facilitator* debbono utilizzare per l'invio a o la ricezione di informazioni da Banca d'Italia.

Questi sono:

- Messaggio di notifica di apertura e cambio fase dei cicli (617).
- Messaggio di accredito a favore di/proveniente da un gestore di sistema connesso (618).
- Messaggio di acquisizione delle segnalazioni bilaterali (632).
- Messaggio di conferma della acquisizione (633).
- Messaggio di richiesta dell'anagrafe degli aderenti a BI-COMP / fruitori del servizio di tramitazione in STEP2 (351).
- Messaggio di comunicazione dell'anagrafe degli aderenti a BI-COMP / fruitori del servizio di tramitazione in STEP2 (352).

Le Applicazioni Bancarie utilizzate per lo scambio dei messaggi di cui sopra, sono rispettivamente:

- Ambiente di produzione:

01000BI00700

- Ambiente di collaudo:

01000BI007PI

La categoria applicativa dei messaggi è "BI00".

7. MESSAGGI DI SEGNALAZIONE

7.1 SITUAZIONE DELLA COMPENSAZIONE (MESSAGGIO 617)

Applicazione bancaria mittente : 01000BI007yy⁸²
Applicazione bancaria destinataria : xxxxxBI007yy
Categoria applicativa : BI00

O/F ⁸³	IDC	CAMPO	FORMATO
O	01	Tipo messaggio	"3"b
O	040	Mittente (id/cab/uff)	"5"n("/"5"n/"2"b)
O	050	Destinatario (id/cab/uff)	"5"n("/"5"n/"2"b)
O	031	Data di riferimento (ggmmaa)	"6"n
O	601	Orario di riferimento (hhmmss)	"6"n
O	020	CRO	"11"n
F	022	CRO originario	16x
O	631	Ciclo - tipo - data (ggmmaaaa)	"1"b/ "8"n
O	638	Stato avanzamento	"30"a

NOTE al Tipo Messaggio 617:

– Le informazioni relative al ciclo di compensazione riportate nel campo IDC 631 sono impostate nel seguente modo:

- tipo:

"1" = primo ciclo di compensazione di BI-COMP

"2" = secondo ciclo di compensazione di BI-COMP

"3" = terzo ciclo di compensazione di BI-COMP

⁸² xxxxx = Codice identificativo - yy = 00 (produzione), PI (collaudo)

⁸³ O = obbligatorio, F = facoltativo

"E" = ciclo relativo al servizio di tramitazione SCT per partite in entrata da STEP2,

"I" = ciclo relativo al servizio di tramitazione SDD Core per partite in entrata da STEP2,

"B" = ciclo di relativo al servizio di tramitazione SDD B2B per partite in entrata da STEP2,

"U" = ciclo relativo al servizio di tramitazione SCT per partite in uscita verso STEP2,

"O" = ciclo relativo al servizio di tramitazione SDD Core per partite in uscita verso STEP2,

"X" = ciclo relativo al servizio di tramitazione SDD B2B per partite in uscita verso STEP2.

- data: gmmaaaa

– Il campo IDC 638 può assumere i seguenti valori:

- “ACQUISIZIONE” – indica l’apertura del ciclo e l’avvio della fase di acquisizione delle segnalazioni;
- “REGOLAMENTO”⁸⁴ – indica il termine della fase di acquisizione delle segnalazioni.

7.2 ACCREDITO A FAVORE DEL / PROVENIENTE DAL GESTORE DI UN SISTEMA CONNESSO (MESSAGGIO 618)

Applicazione bancaria mittente : xxxxxBI007yy⁸⁵
Applicazione bancaria destinataria : 01000BI007yy
Categoria applicativa : BI00

O/F ⁸⁶	IDC	CAMPO	FORMATO
O	01	Tipo messaggio	"3"b
O	040	Mittente (id/cab/uff)	"5"n("/"5"n/"2"b)
O	050	Destinatario (id/cab/uff)	"5"n("/"5"n/"2"b)

⁸⁴ Lo IDC638 può assumere il valore ‘REGOLAMENTO’ solo per i cicli ‘1’, ‘2’ e ‘3’ di BI-COMP.

⁸⁵ xxxxx = Codice identificativo - yy = 00 (produzione), PI (collaudo)

⁸⁶ O = obbligatorio, F = facoltativo

O	031	Data di riferimento (ggmmaa)	"6"n
O	601	Orario di riferimento (hhmmss)	"6"n
O	020	CRO	"11"n
O	6B5	Dati informativi (max 32)	"37"x

NOTE al Tipo Messaggio 618:

- Il messaggio è inviato al sistema di *clearing* a seguito del regolamento (a) di accrediti provenienti da sistemi connessi, destinati al sistema di *clearing*, o (b) di accrediti a favore di gestori di sistemi connessi da parte del sistema di *clearing*.
- Il campo "Dati informativi" (max 32) contiene le seguenti informazioni:

Gestore del sistema connesso	"5"n	Codice identificativo del gestore di sistema connesso ⁸⁷ da cui proviene l'accredito o nei confronti del quale è stato effettuato l'accredito.
Importo	"15"n	Importo dell'accredito, espresso in centesimi di euro.
Segno	"1"a	(C) nel caso di accrediti da parte di sistemi connessi a favore del sistema di <i>clearing</i> destinatario del messaggio; (D) nel caso di accrediti da parte del sistema di <i>clearing</i> destinatario del messaggio a favore di gestori di sistemi connessi.
TRN messaggio di accredito	"16"x	TRN originale del messaggio di scambio tratto dal TAG21 del messaggio di accredito da parte/nei confronti del gestore del sistema connesso. Esso è finalizzato a consentire ai sistemi di <i>clearing</i> la riconciliazione tra le operazioni di

⁸⁷ Poiché la messaggistica utilizzata da BI-COMP è RNI, basata su codici identificativi di cinque caratteri numerici, i BIC (per "BIC" si intendono i Business Identifier Code, secondo lo standard ISO 9362 sviluppato dall'International Organization for Standardization - ISO) dei vari gestori di sistemi connessi, con cui BI-COMP scambia disposizioni, sono associati a corrispondenti codici identificativi.

		scambio e quelle di regolamento.
--	--	----------------------------------

7.3 ACQUISIZIONE SEGNALAZIONI BILATERALI (MESSAGGIO 632)

Applicazione bancaria mittente : xxxxxBI007yy⁸⁸
 Applicazione bancaria destinataria : 01000BI007yy
 Categoria applicativa : BI00

O/F ⁸⁹	IDC	CAMPO	FORMATO
O	01	Tipo messaggio	"3"b
O	04	Mittente (id/cab/uff)	"5"n("/"5"n/"2"b)
O	050	Destinatario (id/cab/uff)	"5"n("/"5"n/"2"b)
O	031	Data di riferimento (ggmmaa)	"6"n
O	601	Orario di riferimento (hhmss)	"6"n
O	020	CRO	"11"n
O	6B0	Progressivo flusso	"2"n
O	631	Ciclo	
		- tipo	"1"b/
		- data (ggmmaaaa)	"8"n
O	6B1	Concatenamento	"1"a
F	6B2	Dati di segnalazione bilaterale (max 32)	41b

NOTE al Tipo Messaggio 632:

- Ciascun messaggio 632 è parte di un "flusso". Questo è identificato dal "Mittente" (IDC 040), dal "Progressivo flusso" (IDC 6B0) e dal "Ciclo" (IDC 631). I messaggi che compongono il flusso sono identificati dal CRO (IDC 020), il primo e l'ultimo messaggio del flusso sono contraddistinti dai valori del campo "Concatenamento" (IDC 6B1).

⁸⁸ xxxxx = Codice identificativo - yy = 00 (produzione), PI (collaudo)

⁸⁹ O = obbligatorio, F = facoltativo

- Il CRO (IDC 020) deve essere valorizzato progressivamente nell'ambito del "Mittente" (IDC 040), "Progressivo flusso" (IDC 6B0) e "Ciclo" (IDC 631).
- Il "Progressivo flusso" (IDC 6B0) indica, inoltre, il numero di iterazioni di invio messaggi. Ad una prima iterazione (Progressivo = 1) ne possono seguire n di correzione o integrazione, fino ad un massimo di 99 per ciascun mittente.
- Nel caso in cui il messaggio di acquisizione delle segnalazioni bilaterali contenga errori di sintassi generici e/o errori formali che non interessano il campo "Dati di segnalazione bilaterale", la Banca d'Italia provvede a restituire al mittente, con categoria applicativa "RE01", il messaggio in precedenza ricevuto (nell'identica struttura e relativi contenuti), aggiungendo alla fine dello stesso l'IDC 098 (campo errori). Nel caso, invece, che risultino errati i "Dati di segnalazione bilaterale", sarà inviato, da parte della Banca d'Italia, un messaggio di "Conferma di acquisizione", che conterrà l'evidenza degli errori, confezionato secondo gli standard applicativi specificati nel prosieguo del presente documento.
- Le informazioni relative al ciclo riportate nel campo IDC 631 sono composte nel seguente modo:
 - tipo:
 - "1" = primo ciclo di compensazione di BI-COMP
 - "2" = secondo ciclo di compensazione di BI-COMP
 - "3" = terzo ciclo di compensazione di BI-COMP
 - "E" = ciclo relativo al servizio di tramitazione SCT per partite in entrata da STEP2
 - "I" = ciclo relativo al servizio di tramitazione SDD Core per partite in entrata da STEP2
 - "B" = ciclo relativo al servizio di tramitazione SDD B2B per partite in entrata da STEP2
 - "U" = ciclo relativo al servizio di tramitazione SCT per partite in uscita verso STEP2
 - "O" = ciclo relativo al servizio di tramitazione SDD Core per partite in uscita verso STEP2
 - "X" = ciclo relativo al servizio di tramitazione SDD B2B per partite in uscita verso STEP2
 - data: ggmmaaaa

- Il campo "Concatenamento" (IDC 6B1) contiene le seguenti informazioni:

"F" = Primo messaggio di una trasmissione (*First*)

"I" = Messaggio Intermedio (*Intermediate*)

"L" = Ultimo messaggio di una trasmissione (*Last*)

- Il campo "Dati di segnalazione bilaterale" (max 32) contiene le seguenti informazioni:

Sottosistema	"2" a	Sempre valorizzato con "DE", Dettaglio
Codice procedura interbancaria / elettronica	"3" n	Secondo la codifica nel paragrafo 10
Codice aderente / fruitore del servizio di tramitazione	"5" n	Codice identificativo dell'aderente / fruitore a credito
Codice aderente / fruitore del servizio di tramitazione controparte	"5" n	Codice identificativo dell'aderente / fruitore a debito
Valore	"15" n	Importo del saldo bilaterale, espresso in centesimi di euro
CRO del messaggio 618 di accredito	("11" n)	CRO del messaggio 618 inviato al sistema di <i>clearing</i> a fronte di accrediti da parte di sistemi connessi.

Esso ha una lunghezza pari a 30 se non è presente il sottocampo "CRO del messaggio 618 di accredito" e pari a 41 se è presente.

- Nel campo "Dati di segnalazione bilaterale" il sottocampo "CRO messaggio 618 di accredito" è utilizzato da BI-COMP per effettuare un controllo di capienza del conto PM della Banca d'Italia dedicato al servizio di interoperabilità, prima dell'invio al regolamento di disposizioni provenienti da un sistema connesso a favore di partecipanti a BI-COMP; la logica adottata è la seguente:

- il sistema connesso invia un pagamento a BI-COMP, il cui beneficiario è un sistema di *clearing*;

- BI-COMP invia al sistema di *clearing* il messaggio 618 per notificare l'avvenuto regolamento dell'accredito proveniente dal sistema connesso. Il TRN del messaggio di accredito pervenuto dal sistema connesso, contenuto nel messaggio 618 in parola, permetterà al sistema di *clearing* di riconciliare quanto pervenuto dal sistema connesso con le corrispondenti informazioni di scambio;
 - successivamente il sistema di *clearing* può inviare a BI-COMP le segnalazioni relative alle operazioni disposte dai soggetti raggiungibili nei sistemi connessi a favore di partecipanti a BI-COMP;
 - BI-COMP effettua in ogni caso, prima dell'invio al regolamento dei saldi multilaterali di ciascun ciclo di compensazione, un controllo di capienza del conto PM della Banca d'Italia dedicato al servizio di interoperabilità, verificando che gli importi segnalati dai sistemi di *clearing* relativamente ad operazioni disposte dai soggetti raggiungibili nei sistemi connessi a favore dei partecipanti a BI-COMP non eccedano l'importo accreditato dal sistema connesso in parola sul conto di pertinenza di BI-COMP. A tal fine, il messaggio 632 prevede nell'IDC 6B2 "Dati di segnalazione bilaterale" il campo opzionale "CRO del msg. 618 di accredito"; tale campo deve essere valorizzato nel caso di segnalazioni bilaterali relative ad operazioni disposte dai soggetti raggiungibili nei sistemi connessi a favore di partecipanti a BI-COMP. Tale riferimento verrà utilizzato da BI-COMP per verificare che le segnalazioni in parola non eccedano l'importo accreditato dal sistema connesso; in caso contrario, la relativa segnalazione sarà respinta.
- Se il campo "Dati di segnalazione bilaterale" non è presente, la Banca d'Italia interpreta il messaggio come **chiusura forzata** dell'acquisizione e, pertanto, tutte le segnalazioni bilaterali ricevute con errori, e che non sono state corrette dal Mittente, saranno ignorate.
 - Nel caso di **chiusura forzata dell'acquisizione**, il campo "Concatenamento" deve riportare il valore "**L**" (*Last*).
 - Una trasmissione di segnalazioni bilaterali può essere realizzata tramite le sequenze di messaggi riportate:
 - Se i "Dati di segnalazione bilaterale" sono in numero inferiore o pari a 32:

Un solo messaggio dove:

- . il campo "Concatenamento" è impostato con il valore "**L**".
- . sono impostati da 1 ad *n* campi "Dati di segnalazione bilaterale", comunque non più di 32.

- Se i "Dati di segnalazione bilaterale" sono in numero superiore a 32:

Un primo messaggio dove:

- . il campo "Concatenamento" è impostato con il valore "F"
- . sono impostati 32 campi "Dati di segnalazione bilaterale".

Da 0 ad n messaggi intermedi dove:

- . il campo "Concatenamento" è impostato con il valore "I"
- . sono impostati 32 campi "Dati di segnalazione bilaterale".

Un ultimo messaggio dove:

- . il campo "Concatenamento" è impostato con il valore "L"
- . sono impostati da 1 a 32 campi "Dati di segnalazione bilaterale".

- Nel caso in cui il messaggio presentasse errori formali nella sua composizione (deviazione dalla sintassi standard) oppure risultasse errato, anche sostanzialmente, in campi **diversi dai "Dati di segnalazione bilaterale"**, questo verrà restituito al mittente con l'apposizione del campo IDC "098" e categoria applicativa "RE01".

Quest'ultimo campo è formato da due spezzoni così composti:

I spezzone: 098: *** MESSAGGIO ERRATO ***

II spezzone: 098: xxx-nnn/xxx - nnn/ ...
(max 5 volte)

dove:

xxx = IDC del campo errato (se identificabile) oppure "****"

nnn = codice errore (vedere paragrafo 9)

Qualora un messaggio contenga più di 5 errori, il quinto avrà i campi "xxx - nnn" valorizzati con i codici fissi "999 - 999".

Eventuali errori sostanziali presenti tra i "Dati di segnalazione bilaterale" saranno invece segnalati utilizzando il messaggio di tipo "633".

7.4 CONFERMA DI ACQUISIZIONE (MESSAGGIO 633)

Applicazione bancaria mittente : 01000BI007yy⁹⁰
Applicazione bancaria destinataria : xxxxxBI007yy
Categoria applicativa : BI00

⁹⁰ xxxxx = Codice identificativo - yy = 00 (produzione), PI (collaudo)

O/F ⁹¹	IDC	CAMPO	FORMATO
O	01	Tipo messaggio	"3"b
O	040	Mittente (id/cab/uff)	"5"n("/"5"n/"2"b)
O	050	Destinatario (id/cab/uff)	"5"n("/"5"n/"2"b)
O	031	Data di riferimento (ggmmaa)	"6"n
O	601	Orario di riferimento (hhmmss)	"6"n
O	020	CRO	"11"n
O	022	CRO originario	16x
O	6B0	Progressivo flusso	"2"n
O	631	Ciclo	
		- tipo	"1"b/
		- data (ggmmaaaa)	"8"n
F	6B3	Riga errori (max 32)	
		- riferimento	"2"n/
		- codice errore 1	"3"b
		- codice errore 2	(/"3"b)
		- codice errore 3	(/"3"b)
		- codice errore 4	(/"3"b)
		- codice errore 5	(/"3"b)
F	6B4	Dati riepilogativi	
		- messaggi pervenuti	"5"n/
		- salti di numerazione	"5"n/
		- totale segnalazioni bilaterali lette	"5"n/
		- totale segnalazioni bilaterali scartate	"5"n/
		- totale segnalazioni bilaterali acquisite	"5"n

NOTE al Tipo Messaggio 633:

- Il messaggio è inviato ai sistemi di *clearing* / *Technical facilitator* al ricorrere delle seguenti condizioni:

⁹¹ O = obbligatorio, F = facoltativo

- a fronte della ricezione, da parte della Banca d'Italia, dell'ultimo messaggio di un flusso;
 - ogni volta che un messaggio tipo 632 contenga errori nei "Dati di segnalazione bilaterale".
- Il CRO originario riportato nel campo IDC 022 contiene il riferimento al CRO indicato nel campo IDC 020 dell'ultimo messaggio "Acquisizione segnalazioni bilaterali" ricevuto, oppure il CRO del messaggio nel quale sono stati riscontrati errori nel campo "Dati di segnalazione bilaterale". Anche se definito 16x, assume sempre il formato "11"n.
 - Il Progressivo flusso contiene lo stesso valore presente nel messaggio di provenienza.
 - Le informazioni relative al ciclo di compensazione riportate nel campo IDC 631 sono impostate nel seguente modo:
 - tipo:
 - "1" = primo ciclo di compensazione di BI-COMP
 - "2" = secondo ciclo di compensazione di BI-COMP
 - "3" = terzo ciclo di compensazione di BI-COMP
 - "E" = ciclo relativo al servizio di tramitazione SCT per partite in entrata da STEP2
 - "I" = ciclo relativo al servizio di tramitazione SDD Core per partite in entrata da STEP2
 - "B" = ciclo relativo al servizio di tramitazione SDD B2B per partite in entrata da STEP2
 - "U" = ciclo relativo al servizio di tramitazione SCT per partite in uscita verso STEP2
 - "O" = ciclo relativo al servizio di tramitazione SDD Core per partite in uscita verso STEP2
 - "X" = ciclo relativo al servizio di tramitazione SDD B2B per partite in uscita verso STEP2
 - data: ggmmaaaa

Contiene, comunque, gli stessi valori presenti nel messaggio di provenienza.

- Le righe di indicazione errori (max 32), se presenti, contengono le seguenti informazioni:
 - **riferimento** = numero (compreso tra 1 e 32) corrispondente all'occorrenza errata nel messaggio originario in cui si è riscontrato l'errore.
 - **codice errore x** = minimo 1, massimo 5 codici di errore (vedere paragrafo 9)

- I dati riepilogativi contengono informazioni relative alla trasmissione originaria ed alle elaborazioni effettuate dalla Banca d'Italia. Questo campo è presente solo sul messaggio inviato al sistema di *clearing / Technical facilitator* mittente a fronte della ricezione dell'ultimo messaggio di un flusso mentre non comparirà nei messaggi inviati per la notifica di errori che non si riferiscano all'ultimo messaggio del flusso.

8. MESSAGGI ANAGRAFICI

8.1 RICHIESTA ANAGRAFE (MESSAGGIO 351)

Applicazione bancaria mittente : xxxxxBI007yy⁹²
Applicazione bancaria destinataria : 01000BI007yy
Categoria applicativa : BI00

O/F ⁹³	IDC	CAMPO	FORMATO
O	01	Tipo messaggio	"3"b
O	040	Mittente (id/cab/uff)	"5"n("/"5"n/"2"b)
O	050	Destinatario (id/cab/uff)	"5"n("/"5"n/"2"b)
O	031	Data di riferimento (ggmmaa)	"6"n
O	020	CRO	"11"n
O	Y56	Sottosistema di compensazione	"1"n

GUIDA PER LA COMPILAZIONE DEL MESSAGGIO 351

IDC 001 - TIPO MESSAGGIO

Assume il valore 351

IDC 040 - MITTENTE

Codice del gestore del sistema di *clearing* / *Technical facilitator* che richiede l'anagrafe dei partecipanti

IDC 050 - RICEVENTE

Banca d'Italia

IDC 031 - DATA DI RIFERIMENTO

Data di riferimento della compensazione per la quale si richiede l'anagrafe. Se si tratta di una data passata, il messaggio è restituito al mittente con l'apposizione della categoria applicativa "RE01" e del campo "IDC 098", valorizzato con "031-412"

IDC 020 - C.R.O.

Codice di riferimento dell'operazione assegnato dal mittente

⁹² xxxxx = Codice identificativo - yy = 00 (produzione), PI (collaudo)

⁹³ O = obbligatorio, F = facoltativo

IDC Y56 – SOTTOSISTEMA DI COMPENSAZIONE

Codice di riferimento del sottosistema per il quale si richiede l'anagrafe. Assume sempre il valore 3 – Anagrafe completa. Qualsiasi altro valore produce la restituzione al mittente del messaggio con l'apposizione della categoria applicativa "RE01" e del campo "IDC 098" valorizzato con "Y56-493".

8.2 INVIO ANAGRAFE (MESSAGGIO 352)

Applicazione bancaria mittente : 01000BI007yy⁹⁴
Applicazione bancaria destinataria : xxxxxBI007yy
Categoria applicativa : BI00

O/F ⁹⁵	IDC	CAMPO	FORMATO
O	01	Tipo messaggio	"3"b
O	040	Mittente (id/cab/uff)	"5"n("/"5"n/"2"b)
O	050	Destinatario (id/cab/uff)	"5"n("/"5"n/"2"b)
O	031	Data di riferimento (ggmmaa)	"6"n
O	020	CRO	"11"n
O	022	CRO originario	16x
O	Y56	Sottosistema di compensazione	1n
O	Y90	Numero progressivo messaggio	5n
F	Y52	Dati anagrafici	Vedi note
F	Y99	Numero totale IDC Y52	5n

NOTE al Tipo Messaggio 352:

- Il messaggio è inviato dalla Banca d'Italia in via automatica o a fronte di una richiesta, formulata dal gestore del sistema di *clearing* / *Technical facilitator* tramite il messaggio 351 di fornitura dell'anagrafe dei partecipanti a BI-COMP / dei fruitori del servizio di tramitazione in STEP2.

⁹⁴ xxxxx = Codice identificativo - yy = 00 (produzione), PI (collaudo)

⁹⁵ O = obbligatorio, F = facoltativo

- La DATA DI RIFERIMENTO (IDC 031) contiene la data indicata nel messaggio 351 di richiesta oppure, per l’invio automatico, la data della successiva giornata operativa.
- Il CRO (IDC 020) è il codice di riferimento dell’operazione; gli ultimi due caratteri del codice rappresentano il CIN di controllo (modulo 13) dei primi nove.
- Il CRO ORIGINARIO (IDC 022) contiene il CRO (IDC 020) del messaggio 351 di richiesta. Anche se definito 16x, assume sempre il formato “11”n.
- Il campo Y56 contiene il codice di riferimento del sottosistema cui si riferisce l’anagrafe. Assume sempre il valore 3 – Anagrafe completa.
- Il campo IDC Y90 contiene il numero progressivo del messaggio, in quanto i dati contenuti all’interno degli IDC Y52 potrebbero estendersi su più messaggi.
- Il campo IDC Y52 contiene i dati anagrafici degli aderenti a BI-COMP / fruitori del servizio di tramitazione in STEP2. L’IDC può essere ripetuto all’interno del messaggio fino ad un massimo di 40 volte per ogni messaggio.

E' così composto:

Tipo variazione	“1”a	Assume il valore: I = Inserimento
Codice aderente / fruitore del servizio di tramitazione	/"5"n	Codice dell’aderente / fruitore
Codice procedura interbancaria / elettronica	/"3"n	Assume i valori riportati nel paragrafo 10
Codice Regolante	/"5"n	Codice del soggetto che effettua il regolamento
Data inizio validità	/ggmmaaaa	
Data fine validità	/ggmmaaaa	

- Il campo IDC Y99 riporta il numero totale degli IDC Y52 contenuti all’interno della serie dei messaggi 352. Il campo è presente solo sull’ultimo messaggio della serie.

9. CODIFICA DELLE SEGNALAZIONI DI ERRORE

I codici di errore specifici di BI-COMP e del servizio di tramitazione in STEP2 ricadono nell'intervallo da 400 a 499.

Eventuali altri codici di errore sono emessi secondo la codifica riportata nell'appendice F del documento "Composizione dei messaggi applicativi bancari standard ABI 1988 - SIA-RI-AB0401".

Vengono di seguito riportati i codici di errore previsti per i messaggi 351 e 632 e compresi nell'intervallo tra 400 e 499.

Codice	Descrizione
411	Tipo di compensazione non previsto
412/631	Dati del ciclo (tipo/data) incompatibili o ciclo inesistente
412/040	Sistema di <i>clearing</i> / <i>Technical facilitator</i> non operativo o non previsto
413	Operatore segnalante uguale a operatore controparte
414	Procedura elettronica non prevista o non operativa nel ciclo indicato
415	Codice sottosistema non previsto
418/xxx	Valore errato per l'IDC xxx
418/6B0	Errore nella numerazione del flusso
418/6B1	Errore nel concatenamento dei messaggi
420	Stato del ciclo incompatibile o trasmissione conclusa
437	Messaggio già acquisito
438	Messaggio non pervenuto
439	Flusso già acquisito
441	Aderente escluso dalla procedura elettronica
450	CRO di riferimento notifica di accredito da sistema connesso non esistente
451	La disposizione ha un importo superiore al residuo dell'accredito pervenuto dal sistema connesso
452	La procedura elettronica non prevede l'indicazione del CRO di riferimento notifica di accredito da sistema connesso
453	Dati operazione con sistema connesso non corretti
454	Procedura interbancaria non coerente con tipologia di pagamento pervenuta da sistema connesso
493/Y56	Data errata
494	Codice sottosistema non operativo

10. CODIFICA DELLE PROCEDURE INTERBANCARIE / STANZE DI COMPENSAZIONE / SERVIZI

Sottosistema “Dettaglio”

Codice	Codifica adottata dai sistemi di <i>clearing</i>	Descrizione
701	701, 711, 781	Check Truncation
702	702, 710, 712, 713, 714, 720, 721, 782, 786, 787	Bancomat, Pagobancomat, Borsellino elettronico
703	703, 783	Incassi Commerciali
705	705, 784	Bonifici al dettaglio
707	707, 708, 709, 722	RBM Monte Titoli
715	715, 785	Esito Elettronico Assegni
903	903	<i>SEPA Core Direct Debit</i>
904	904	<i>SEPA B2B Direct Debit</i>
905	905	<i>SEPA Credit Transfer</i>

Sottosistema “Recapiti locale”

Codice	Descrizione
135	Stanza di Compensazione di Milano
343	Stanza di Compensazione di Roma

Servizio di tramitazione in STEP2

Codice	Strumento SEPA
773	<i>SEPA Core Direct Debit</i>
774	<i>SEPA B2B Direct Debit</i>
777	<i>SEPA Credit Transfer</i>